




CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

ATTI DEL CONVEGNO

PROTECTION NETWORK



RETE PERMANENTE PER LA TUTELA DELL'INFANZIA
E DELLA DONNA



*“Ho steso corde da campanile a campanile;
ghirlande da finestra a finestra; catene d'oro da
stella a stella, e danzo”*

Arthur Rimbaud

3 LUGLIO 2013
Sala Nobile di Palazzo Savelli
Piazza della Costituente I - Albano Laziale



*Comune di Albano Laziale
Assessorato alle Politiche Sociali*

Atti del Convegno

PROTECTION NETWORK

RETE PERMANENTE PER LA TUTELA DELL'INFANZIA E DELLA DONNA

Palazzo Savelli – Albano Laziale 3 luglio 2013

A cura di

Dott.ssa Margherita Camarda - Dott.ssa Raffaella Grosso

Dott.ssa Simonetta Labella - Dott. Paolo Turriziani

Per il loro contributo si ringraziano i giovani:

Riccardo Bucci, Andrea D'Addario, Daniela Palomba,

Martina Zampetti

Un particolare ringraziamento a tutto lo staff dei Servizi Sociali, senza il quale tutto questo lavoro non sarebbe stato possibile, e in particolare alla segreteria organizzativa per l'impegno profuso, Alessandra Pagliaroli e a Maurizio Tiberi, grande amico, che con l'Associazione Cecchina Multimediale ci ha sempre accompagnato in tutte le nostre iniziative e che, per le future, sarà ugualmente con noi...

CONVEGNO PROTECTION NETWORK

RELAZIONI SECONDO L'ORDINE DEL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

PRESENTAZIONE

Dott.ssa Margherita Camarda 7
Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Albano Laziale

SALUTI E INTERVENTI DELLE AUTORITÀ

Dott. Nicola Marini 9
Sindaco di Albano Laziale

Dott.ssa Rita Visini 10
Assessore Regionale alla Politiche Sociali

INTERVENTI

Dott.ssa Margherita Camarda 12
Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Albano Laziale
“Un percorso territoriale per la tutela dell’Infanzia e della Donna”

Dott.ssa Melita Cavallo 19
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma
“Violenza di genere e tutela dei minori”

Dott. Claudio De Angelis 26
Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di Roma
“Funzioni e ruolo del Pubblico Ministero minorile”

Dott. Giuseppe Patrone 31
Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario di Velletri
“Brevi cenni sui reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612bis c.p.) alla luce della giurisprudenza di legittimità”

Dott.ssa Paola Astolfi.....	38
<i>Magistrato coordinatore della sezione distaccata di Albano Laziale</i>	
“Audizione del minore nei reati di abuso sessuale: Carta di Noto”	
Dott. Francesco Monastero	56
<i>Presidente del Tribunale Ordinario di Velletri</i>	
Sintesi e conclusioni	
Dott. Stefano Puliafito	59
<i>Responsabile della Sezione Polizia Giudiziaria presso la Procura dei Minori di Roma.</i>	
“Il ruolo della Sezione di Polizia Giudiziaria nella rete istituzionale di tutela”	
Dott.ssa Simonetta Labella	64
<i>Psicologa della Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca</i>	
<i>Coordinatrice servizi tutela minori e famiglia.</i>	
“Il servizio per la tutela di minori e adolescenti del Comune di Albano Laziale”	
Dott.ssa Antonella Panetta	69
<i>Presidente della Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca</i>	
“Suggerimenti dalla cooperazione sociale: mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. H. Ford”	
Dott.ssa Maria Grazia Passuello	76
<i>Presidente SOLIDEA – Istituzione di genere femminile e solidarietà - Provincia di Roma.</i>	
“L’importanza della Rete nella prevenzione e nel contrasto della violenza all’interno delle mura domestiche. Percorsi di aiuto per le donne vittime di violenza e per i loro figli”	
Dott.ssa Antonietta Bellisari	81
<i>Responsabile Ufficio Adozione e Affidamento familiare della Regione Lazio</i>	
“Una Regione per i bambini”	

- Dott.ssa Barbara Leda Kenny90
*Esperta nell'area delle pari opportunità e Inclusione sociale della
Fondazione Brodolini*
**“Le Istituzioni Europee, la prevenzione e il contrasto della violenza
contro le donne”**
- Dott.ssa Lucia Ghebregiorges93
Associazione Save The Children
**“Nuovo rapporto “L’isola che non sarà” criticità dell’infanzia in
Italia”**
- Dott.ssa Oria Gargano100
Presidente dell’Associazione BE FREE Centro Antiviolenza
“Azione di sistema per combattere un fenomeno complesso”
- Dott. Stefano Ciccone107
*Presidente Associazione Maschile Plurale
Docente Università Tor Vergata*
**“Fare prevenzione, lavorare con gli uomini che agiscono violenza,
cambiare la cultura diffusa.
Il contributo della riflessione maschile”**
- Dott. Pierluigi Vassallo113
Direttore Distretto Sanitario ASL RMH 2
“Tutela dell’infanzia e della donna: il ruolo del Distretto”
- Dott.ssa Maria Grazia Germani116
*Assistente Sociale Coordinatore Progetto Dipartimento Pari
Opportunità “Progetto pilota di formazione degli operatori sanitari
sulla prima assistenza alle vittime di genere e stalking”
(Decreto 26.06.2012)*
**“Percorsi nella AUSLRM H per vittime di violenza, maltrattamento
e stalking”**
- Dott.ssa Rita Dal Piaz
*Dirigente Medico Pronto Soccorso ASL RM H Componente Gruppo
di lavoro coordinamento Protocollo assistenza vittime di violenza e
maltrattamento Ospedale/Servizi Territoriali AUSL RMH”*

CONVEGNO PROTECTION NETWORK

Dott.ssa Olivia Pagano..... 119

Psicologa, Referente Regione Lazio del CISMAL

“Strategie di prevenzione e cura dell’infanzia maltrattata”

Dott.ssa Giovanna Sammarco..... 122

Presidente dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali

“Costruire e sviluppare la rete territoriale: ruolo del Servizio Sociale”

POSTFAZIONE 28 MAGGIO 2015

Avv. Gabriele Sepio 127

Consigliere Politiche Sociali Comune di Albano Laziale

Da “Protection Network” ad Albano “ServizInrete” l’importanza di fare rete verso i nuovi bisogni nella società che cambia.

Ringraziamenti 129

Protocollo per l’adozione di interventi coordinati
di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento
e abuso all’infanzia 131

Deliberazione Giunta Regionale 19 novembre 2013 n. 395
Approvazione modello di “Protocollo per l’adozione
di interventi coordinati di prevenzione e intervento
nei casi di maltrattamento e abuso all’infanzia”
(Lazio, BUR 28 novembre 2013, n. 98)..... 151

*Ho steso corde da campanile a campanile;
ghirlande da finestra a finestra;
catene d'oro da stella a stella, e danzo.*

Arthur Rimbaud

PRESENTAZIONE

Dott.ssa Margherita Camarda

Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Albano Laziale

Buongiorno, dò il benvenuto a tutti voi. Saluto le autorità presenti anche a nome dell'Amministrazione e dello staff dei Servizi Sociali che rappresento, ringraziando per l'apporto e la disponibilità che hanno offerto sin dalle prime battute, quando sono stati coinvolti nell'organizzazione di questo evento.

A me il compito di un'introduzione sintetica per non togliere spazio agli interessantissimi contributi che seguiranno. Vorrei ringraziarvi uno per uno, lo farò nel corso della giornata. Mi piacerebbe intanto ringraziare il Presidente del Tribunale di Velletri, il Dottor Monastero, e vi posso assicurare che quando l'ho contattato e sono andata a trovarlo, è stato un piacevolissimo incontro perché, da subito, sono venuti fuori molti preziosi suggerimenti che hanno contribuito alla predisposizione del programma dell'iniziativa odierna. Ha aderito la Dottoressa Melita Cavallo, Presidente del Tribunale per i minorenni, con la quale abbiamo condiviso il programma nei suoi particolari durante la stesura, sono presenti entrambe le Procure, il Dottor De Angelis, Presidente della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, persona di grande apertura e sensibilità che ringrazio per la sua preziosa disponibilità, il Dottor Patrone, Sostituto Procuratore presso il Tribunale Ordinario, che con il suo attento ascolto mi ha incoraggiata a portare avanti l'iniziativa, il Dottore Stefano Puliafito, della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, che ci ha sostenuto nel percorso burocratico, le Forze dell'Ordine, il Dottore Erminio Massimo Fiore della Questura di Albano Laziale, le segreterie delle rispettive autorità giudiziarie.

L'organizzazione del convegno è stato un continuo "tessere incontri"

per costruire questo percorso, e già da qui si comprende qual è il filo conduttore di questa giornata, cioè la “Rete” di cui andremo a parlare.

Vorrei ringraziare anche i vari dirigenti scolastici che sono qui presenti e che sottoscriveranno il Protocollo, la ASL rappresentata dal Commissario Straordinario Dottore Mucciaccio e dal Direttore del Distretto, Dottor Vassallo, dalla Dottoressa Del Piaz, la Cooperativa Prassi e Ricerca, che ha collaborato con noi per l’organizzazione di questa manifestazione, tutte le associazioni e le fondazioni che nel pomeriggio porteranno i loro contributi, l’Assessore alle politiche sociali Rita Visini della Giunta della Regione Lazio, che ha delegato oggi il Sindaco di Rocca di Papa Pasquale Boccia, il garante dell’infanzia, Dottore Francesco Alvaro e la Dottoressa Antonietta Bellisari dell’area minori della Regione Lazio per la sua presenza istituzionale nell’accompagnare tutto il percorso.

Un ringraziamento particolare al Maggiore Luigi Aureli del Comando dei Carabinieri di Castelgandolfo che con la sua sensibilità e cultura mi ha supportato sin dal primo momento in cui è stato invitato a dare un contributo alla rete. La dedica di Rimbaud è una sua idea.

Oltre ai saluti, annuncio che questa giornata sarà molto intensa, è divisa in diverse sessioni, nelle quali verranno offerti contributi giuridici, scientifici, professionali ed esperienze concrete che si sono alternate in diversi territori.

Ci proponiamo di parlare di tutela dell’infanzia e della donna, ma non solo. La novità che intendiamo proporre è la Rete che si è attivata su questo territorio e che ci ha portato, oggi, alla sottoscrizione di un Protocollo che deriva da un lungo percorso che vi illustrerò nel corso del mio intervento, che ha coinvolto diverse delle Autorità qui presenti. Ringrazio moltissimo la giornalista Silvia Mauro, della Rete televisiva LA7, che ha accettato di coordinare l’incontro di oggi.

Come vedete, la rete funziona, anche attraverso queste sinergie, queste passioni che si spendono giorno dopo giorno nel nostro lavoro, che non è fatto soltanto di competenze, ma anche di impegno e di amore per ciò che facciamo.

Per non sottrarre altro tempo agli interventi, nel ringraziare tutto lo staff dei servizi sociali del Comune di Albano Laziale, l’Amministrazione e l’Assessorato che ha permesso tutto il percorso, passo ora la parola al Sindaco.

Buon proseguimento.

SALUTI E INTERVENTI DELLE AUTORITÀ

Dott. Nicola Marini

Sindaco di Albano Laziale

In questo convegno ho l'onore e il piacere di portare i saluti, oltre che personali, di tutta l'Amministrazione della Città di Albano.

E' questa un'occasione importante, su un tema particolarmente delicato e anche di grande attualità. Quando si parla di tutela, in particolare di fasce deboli della popolazione, come i bambini e le donne, vuol dire che esiste un problema, quello della violenza, che purtroppo è in aumento. Vi sono molte persone che sono sottoposte a violenza, non sempre soltanto fisica, spesso psicologica, se non anche economica, e quello che rende ancora più grave la situazione è che spesso la violenza si compie all'interno delle mura domestiche.

Quello della violenza alle donne e ai bambini è un problema di grande attualità, e il fatto di parlarne - ci sono gli psicologi che dicono che il primo passo per risolvere un problema è ammetterlo, conoscerlo, parlarne, approfondirlo - ci consente di apportare opportune correzioni ai nostri comportamenti, sia individuali che collettivi. Anche perché questo fenomeno non ha confini, è un problema globale, non ha distinzioni di sesso, di razza, di luogo, di nazione. Purtroppo è diffusamente presente ormai dappertutto, in tutti i paesi e ovviamente anche nel nostro. Quindi, oltre che risposte singole (che sono naturalmente opportune e necessarie), penso che il modo giusto per approcciare queste dinamiche e queste problematiche sia proprio quello della Rete.

Ecco la ragione del *Protection Network*, perché 'fare rete' significa dare collettivamente risposte a questo problema. Una Rete ovviamente che deve vedere - oltre che le Forze dell'Ordine e gli Enti interessati in connessione tra loro - soprattutto la collaborazione con le associazioni territoriali, con il grande mondo del volontariato, con tutti quelli che si occupano di dare assistenza alle persone e che garantiscono un rapporto tra quelli che sono gli atti amministrativi, le amministrazioni, e il tessuto sociale dei nostri territori.

Auguro a tutti buon lavoro

Dott.ssa Rita Visini

Assessore alle Politiche Sociali della Regione Lazio

L'infanzia è un tempo meraviglioso dell'età evolutiva. Ogni minore ha diritto di viverla al meglio, così come stabilisce la *Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989, e tutto il nostro impegno deve essere orientato essenzialmente al garantire ai più piccoli questo diritto.

Siamo convinti che tutelare i minori significhi, in primo luogo, metterli al centro. Renderli protagonisti della loro vita, a misura della loro età. Così come siamo convinti che non sia possibile educare e tutelare i bambini senza affiancare la fondamentale e primaria azione educativa dei genitori, fondamento della trasmissione di valori culturali, umani ed affettivi. Purtroppo non sempre questa relazione genitoriale e familiare è così felice, ed è proprio in questi casi che noi, consapevoli della fatica educativa e relazionale e della responsabilità affidatici, desideriamo assicurare a quei minori e a quelle famiglie un'**attenzione** speciale, una **cura** costante e un **accompagnamento** concreto ed autentico.

Siamo convinti che questo percorso sia possibile solo se lo si percorre insieme. Istituzioni, famiglie, attori sociali del territorio, associazionismo e portatori d'interesse. Tutti, nessuno escluso. È necessario, prendendo spunto dalle difficoltà legate a questo tempo di crisi, ripensare nuove strade, mettersi insieme e far maturare nuove soluzioni, a partire da quelle esistenti e già sperimentate, per affrontare situazioni talvolta molto delicate che spesso generano sofferenza e smarrimento.

Rafforzando le reti e i modelli esistenti, siamo certi che possano nascere altre forme di accompagnamento in grado di assicurare risposte più immediate, sempre più rispondenti alle esigenze in continua mutazione dei minori e delle famiglie e, elemento da non sottovalutare

in questo tempo, meno dispendiosi, così da garantire alle istituzioni una maggiore disponibilità per tutte le esigenze.

Rafforzando la collaborazione con il **Tribunale per i Minorenni di Roma** potremo incentivare le procedure per valorizzare il ruolo delle **famiglie** e per render fruttuosa la loro generosità nell'accoglienza di minori, accompagnandole e sostenendole in questo cammino molto bello ma anche molto faticoso. Spesso la generosità di tante famiglie è messa in sordina dalla solitudine che si sperimenta in questo percorso. Al contempo è necessario ottimizzare e valorizzare le reti di collaborazione tra le numerose **strutture residenziali e semi residenziali per minori**.

Abbiamo un potenziale enorme che va ottimizzato, condiviso e messo in rete, attraverso la valorizzazione delle risorse già in atto e di quelle che ancora possiamo immaginare e concretizzare per l'integrazione delle politiche che riguardano i minori: l'educazione, l'istruzione, la formazione, l'assistenza sociale e la salute. La Regione Lazio ha il desiderio e la volontà di proseguire con fiducia su questa strada, per il bene dei più piccoli.

*Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi;
è l'indifferenza dei buoni.
Martin Luther King*

INTERVENTI

Dott.ssa Margherita Camarda
Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Albano Laziale

“Un percorso territoriale per la tutela dell’Infanzia e della Donna”

Il Convegno “*Protection network*” *Rete permanente per la tutela dell’infanzia e della donna*, organizzato dal Comune di Albano Laziale, in occasione della sottoscrizione del protocollo di tutela dell’infanzia, segna una ulteriore tappa del percorso che il Servizio Sociale di Albano Laziale, ha intrapreso da tempo per la promozione e la sperimentazione di strumenti professionali, giuridici e sociali, allo scopo di garantire la messa a sistema di azioni concrete e di interventi effettivi di protezione dell’infanzia e della donna.

Questo lavoro, che si è sviluppato, passo dopo passo, ha consentito di realizzare i numerosi progetti e di avviare molti servizi per l’infanzia. Focalizzerò l’attenzione, con la presente relazione, soprattutto sulla metodologia portata avanti in materia di protezione e di inclusione sociale e che ha contribuito allo sviluppo della rete permanente per la tutela dell’infanzia, al quale siamo arrivati, come dicevo, dopo un lungo e impegnativo percorso, grazie anche all’impegno e sensibilità dell’Amministrazione di Albano Laziale che, in questi anni, attraverso scelte attente e lungimiranti, ha molto investito nella politica dell’infanzia, sebbene la difficoltà economica dei Comuni a fronte dei minori trasferimenti.

La ragione della scelta e la filosofia di riferimento

Ripensando oggi al cammino intrapreso e alla ragione della scelta che ha portato a intraprenderlo, posso affermare senza dubbio che è stato dettato inizialmente dallo stato di insoddisfazione e di impotenza che provavamo, ogni qualvolta non riuscivamo a trovare soluzioni

adeguate nel dipanare la problematica complessa che emergeva, di fatto, attorno ad un bambino abbandonato o abusato, ad una donna violata, ad una famiglia disgregata.

Cosa in particolare ha stimolato il crescente interesse per le reti sociali e la nascita del Network?

Una serie di variabili ingovernabili dal singolo servizio. Le situazioni sempre più complesse che si sono determinate, legate alle condizioni di un mondo che cambia rapidamente e non sempre in meglio, le difficoltà economiche in crescente aumento, il tentativo di stabilizzare i costi sociali, la nascita dei distretti socio-assistenziali, la solitudine dei professionisti nell'affrontare problematiche sempre più complesse, hanno determinato l'emergenza di una certa insoddisfazione nei metodi tradizionali e mi hanno sollecitato insieme allo staff che dirigo, alla riscoperta delle risorse dell'ambiente e al collegamento dei partner chiamati a collaborare.

Partendo quindi dalla considerazione che l'organizzazione è un "sistema aperto", cioè un sistema capace di cooperare con un altro, per fini comuni o risultati condivisi e mettendo al centro l'analisi del rapporto di scambio tra organizzazioni, è facile dedurre che ciò su cui voglio richiamare la vostra attenzione, è "il reticolo di relazioni" che in virtù degli scambi più ricorrenti dinamici e vitali, ha dato vita al sistema stesso, al "reticolo interorganizzativo"¹ o network.

Ritengo che oggi più che mai il **ruolo dell'Ente Locale e la governance integrata** è fondamentale per garantire un'efficace risposta alla tutela della infanzia e della donna.

L'attuale contesto storico infatti richiede un ri-orientamento e una modernizzazione del modus operandi dei professionisti e lo snellimento degli apparati burocratici attraverso indirizzi politici precisi e puntuali che favoriscano l'implementazione di interventi attuativi e azioni concrete per garantire i sistemi complessi di protezione sociale dell'infanzia e della donna.

Dal punto di vista professionale, la Rete, quale intervento concreto,

1 Cfr. J.K. Benson, Il Reticolo interorganizzativo come una economia politica, Il Mulino, Bologna 1991

ritengo sia una delle risposte praticabili per il superamento di questi problemi e per concorrere a dare risposte concrete e congiunte al sistema dei servizi per l'infanzia.

Da una lettura retrospettiva del percorso si evidenzia chiaramente che le competenze emergenti collocano tutte le organizzazioni che si occupano della tutela dell'infanzia in una posizione intermedia tra la risoluzione dei problemi sociali e la realizzazione della politica dell'infanzia definita dall'Ente Locale e dalla Regione.

E' responsabilità dell'Ente locale allora, in quanto titolare, per dettato normativo, di importanti funzioni di programmazione, di organizzazione e gestione della rete dei servizi sociali, sviluppare la cultura di una visione sistemica affinché tutti gli attori che partecipano alla co-produzione di servizi sociali vengano supportati per sviluppare strutture e processi organizzativi in grado di erogare servizi idonei a soddisfare la complessa problematica della tutela dell'infanzia.

E' inevitabile per questo motivo, creare quelle opportunità di incontro affinché le organizzazioni complesse, come quelle qui coinvolte, si conoscano e riconoscano, abbiano il tempo necessario per comprendere e apprezzare i loro nuovi ruoli e soprattutto riescano a comprendere i bisogni che si nascondono dietro una corretta gestione dei servizi. La competenza e il ruolo chiaro all'interno della rete è un'altra pietra miliare nello sviluppo di azioni di sistema integrato.

“IL PERCORSO”

Partendo da tutte queste considerazioni, è stato necessario, in primis, per arrivare alla costruzione della rete, avviare un processo riorganizzativo del Servizio sociale comunale, che si è evoluto su quattro direttrici:

1. Sistemazione del pregresso e riorganizzazione dei vari servizi per aree;
2. Snellimento e consolidamento del lavoro in un'ottica di razionalizzazione tesa a ridurre i margini di cattivo utilizzo delle risorse, con particolare attenzione a fenomeni di sovrapposizione, dispersione, trasparenza, sprechi;

3. Messa a sistema dei processi in un sistema di qualità;
4. Sperimentazione e realizzazione del servizio di tutela in una logica di rete.

Per ottimizzare le risorse è stato necessario integrare le diverse progettualità comunali con quelle del piano sociale distrettuale, riqualificare e formulare alcuni progetti che nel tempo si erano rilevati inefficaci, raccordarsi con gli altri servizi del territorio per una effettiva integrazione e ottimizzazione dell'esistente.

Ecco alcuni dei contenuti delle azioni messe in campo:

1. una più coerente distribuzione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza sull'intero territorio.
2. L'implementazione di progetti rivolti alla tutela dell'infanzia: Affidiamoci per l'affidamento familiare; progetto "Strada facendo" per la costituzione di un'èquipe di tutela;
3. **"Piccole Impronte"** progetto finanziato dal Comune di Albano Laziale, a contrasto dell'abuso e del maltrattamento dei minori
4. L'attivazione di uno spazio neutro presso la struttura dei servizi sociali per incontri protetti genitori figli.
5. Forme di sostegno economico, per i genitori con reddito medio-basso e con bambini sottoposti a tutela;
6. Creazione di attività di aggregazione e di promozione del tempo libero per i minori e per gli adolescenti, con lo scopo principale di implementare quella indispensabile continuità nella programmazione delle politiche per l'infanzia
7. l'attivazione di uno sportello di ascolto e laboratori con finalità psico-affettive presso le scuole elementari e medie.

Da chi è costituita la rete e che benefici ha portato?

Dopo avere percorso alcune tappe che ci hanno portato ad oggi, entriamo a questo punto nel vivo del discorso.

I partner che compongono la rete territoriale, rappresentanti del Comune di Albano, dalle Scuole, dalla Polizia di Stato, dalla Polizia Municipale, dall'ASL, dal Comando dei Carabinieri, dalla Cooperativa che per conto del Comune di Albano Laziale, ha gestito il progetto

che ha dato avvio a tutto questo, “Piccole impronte”, finanziato con fondi comunali, hanno aderito alla allora proposta del Comune, di autorizzare formalmente alcuni operatori appartenenti alle diverse Amministrazioni, ad aderire al progetto che prevedeva la partecipazione ad un **percorso di formazione sull’abuso e maltrattamento dei bambini**, con lo scopo, non tanto di formare gli operatori alla tematica sull’abuso, perché eravamo consapevoli che ogni Amministrazione coinvolta già avesse effettuato corsi specifici in questione, quanto, ed è qui la novità, ed è stata questa la sfida, ovvero, mettere insieme operatori provenienti da formazioni diverse e organizzazioni differenti per cultura, formazione, mandato. Lo scopo che ci proponevamo e che è stato oggi raggiunto, è quello di favorire la conoscenza reciproca, la lettura condivisa del fenomeno, mettere insieme diversi punti di vista per trovare un linguaggio condiviso per un unico obiettivo, la **”tutela dell’infanzia secondo un approccio globale integrato e responsabile”**.

Cosa significa lavorare insieme?

Significa intanto continua disponibilità al cambiamento, acquisire la capacità di percepire la presenza dell’altro come diverso e non avere paura di questa diversità, significa passare da posizioni autoritarie e standardizzate per orientarsi più nella linea dell’ascolto, dell’apertura, del dialogo, della continua autoanalisi, significa avere desiderio di sperimentare formule nuove, uscire dagli schemi precostituiti per esaminare la realtà sotto prospettive sempre diverse e cimentarsi con la realtà stessa in maniera sempre più creativa, significa in altre parole che, oltre che competenti, bisogna provare passione per il proprio lavoro e desiderio di sperimentarsi in percorsi nuovi.

Si tratta, in ultima analisi, di acquisire un atteggiamento di “istruzione permanente come stile di vita” che significa saper apprendere continuamente dall’esperienza, rifondare le proprie conoscenze attraverso un continuo confronto e un’analisi critica con le scienze sociali aggiornate e rielaborate alla luce della realtà in continua trasformazione. Significa credere nel cambiamento e nell’arricchimento che da ogni esperienza anche la più difficile ci possa apportare.

Dall’analisi del percorso, in un susseguirsi di eventi:

- Siamo riusciti a creare sul nostro territorio, una rete intersistemica tra Amministrazioni pubbliche diverse, tra servizio pubblico e terzo settore, sebbene nella loro eterogeneità e diversità, per un'effettiva tutela dei bambini e bambine.
- Siamo usciti dall'isolamento territoriale attraverso momenti di confronto, di esperienze, di spazi condivisi di riflessione.
- Abbiamo contribuito a creare nella comunità la curiosità per la cultura di alcuni istituti giuridici a protezione dell'infanzia, quali l'affidamento familiare.
- Abbiamo sperimentato buone prassi condivisibili con altre realtà locali ed extraterritoriali, per essere di quest'ultime, punti di riferimento attivi nell'implementazione di una politica di effettiva garanzia dei diritti dell'infanzia.
- Abbiamo realizzato azioni concrete che pongono al centro il bambino e la sua tutela e la donna sola in difficoltà.
- Abbiamo creato servizi che sono punti di riferimento importanti sul territorio.

Il processo culturale innescato è stato possibile in parte per il coinvolgimento interattivo di diversi professionisti che si sono sperimentati strada facendo e che hanno creato interazione ed empatia per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo posti, uscendo dagli schemi tradizionali e istituzionali, e in parte per il coinvolgimento dei diversi vertici di altre Pubbliche Amministrazioni, che hanno creduto nella costruzione del processo.

Occorre dire che ciò è stato possibile grazie anche ad una politica del Comune di Albano Laziale che si è posta tra i suoi obiettivi prioritari di welfare, lo sviluppo di **politiche a favore dell'infanzia, una politica che ha creduto che mettere al centro i bambini e i loro diritti**, fosse già di per sé un investimento per il futuro, una politica quindi non solo dell'emergenza, dell'assistenza e della protezione, ma anche dello sviluppo della "normalità" e del benessere.

Questo ha consentito a tutti gli attori di dare un contributo fattivo e ha permesso di includere realtà istituzionali con le quali abitualmente l'Ente locale lavora per mandato istituzionale, spesso secondo prassi

rigide e confezionate, in una logica di meri adempimenti e attraverso procedure autoreferenziali, spesso incomprensibili anche agli addetti ai lavori.

Alcune considerazioni conclusive....

Il lavoro in esame, che ha portato alla costruzione della rete per l'infanzia sul territorio di Albano Laziale, attraverso la ricostruzione del percorso e della metodologia sperimentata, ha lo scopo di fornire un contributo alla ricerca e alla implementazione di modelli per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi previsti nella legge 328/2000. Contestualmente mette in luce il profondo cambiamento dell'Ente locale nella gestione dei diversi processi di governance avviati sul territorio, che ha determinato nel tempo la partecipazione di reti di attori diversi, che in modalità partecipate, perseguono obiettivi comuni di interesse pubblico.

Le politiche sociali, per tornare al percorso di cui sto parlando, sono state considerate centrali nell'azione amministrativa del Comune di Albano Laziale, che ha mantenuto invariata, nel corso del suo mandato, la spesa per i servizi sociali, nonostante la riduzione dei trasferimenti pubblici all'ente locale.

Infatti, l'assessorato alle politiche sociali, concludendo, con i servizi alle persone e in particolare con i servizi all'infanzia, dal 2010 ad oggi, sono stati il cuore di una politica sociale che ha investito non soltanto in termini di risorse economiche, ma in termini di scelte di eccellenza, sulle risorse professionali, sulla formazione, sulle metodologie, su modelli innovativi, sulla riorganizzazione dell'esistente, focalizzandosi sul processo e non solo sul prodotto.

Grazie.

Dott.ssa Melita Cavallo

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma

“Violenza di genere e tutela dei minori”

Desidero innanzitutto complimentarmi con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Albano, che è riuscito in un tempo ragionevole a organizzare questa rete di servizi, di cui l'Amministrazione può a buon diritto andare fiera.

Lavorando dai primi anni '70 nel settore minorile, ho potuto constatare tutti i cambiamenti che si sono succeduti in questi anni nella società italiana. Il Tribunale per i minorenni è, infatti, un osservatorio privilegiato dell'evoluzione sociale; avviene così che il giudice minorile avverte molto prima degli altri attori sociali i cambiamenti nella famiglia, nei rapporti intrafamiliari, nella scuola, nella società in generale. Così, prima ancora che il legislatore metta mano alla riforma di norme divenute desuete, il giudice minorile se ne è reso perfettamente conto, anzi molto spesso ha pressato il legislatore per un cambiamento anche normativo o addirittura ha cercato, quando possibile, di dare alla norma una lettura che riuscisse a ricomprendere il cambiamento sociale, sempre ovviamente costituzionalmente orientata.

Il protocollo oggi presentato è un protocollo di intenti che indirizza alla condivisione, alla compartecipazione, alla collaborazione verso obiettivi comuni. La tutela del bambino e della donna deve essere uno degli obiettivi primari di tutte le amministrazioni locali, oltre che del legislatore; esso dovrebbe essere tenuto presente in ogni normativa varata sia a livello regionale che comunale.

Per attivare in concreto questo protocollo occorre dare la massima attenzione possibile alla prevenzione perché prevenire è molto meglio che curare. Prevenzione significa offerta di sostegno alla famiglia in difficoltà, al ragazzino, al bambino in stato di disagio psicologico o di svantaggio sociale, o comunque in situazioni di non trascurabile difficoltà socio-economica o culturale. Si può attivare in questi casi una strategia di supporto finalizzata ad evitare che quel ragazzo rischi di superare il limite che lo porterebbe nell'area della devianza, nella quale spesso si cade quando il disagio non viene contrastato

con le opportune misure. Il giudice minorile è molto attento verso questi ragazzi provenienti da contesti sociali sotto-acculturati ed economicamente svantaggiati, ma oggi anche da contesti socio-culturali medio-alti, che soffrono per una situazione di disgregazione familiare. Si tratta di ragazzi molto difficili che hanno bisogno di una risposta forte e immediata: pensiamo a separazioni e divorzi mal gestiti, a genitori disattenti, a genitori che fanno lavori che li portano lontano da casa, a genitori maltrattanti. Questi ragazzi hanno comportamenti reattivi e oppositivi molto forti, come esplosioni di rabbia, comportamenti violenti su persone o cose, fughe repentine da casa e consumo di droghe leggere, purtroppo spesso anticamera di droghe pesanti. E - come ho già osservato - queste connotazioni oggi non caratterizzano unicamente le famiglie dello svantaggio sociale a cui eravamo abituati - diciamo - fino alla fine degli anni '90, ma sono visibili anche in fasce sociali medio-alte.

Come è ovvio, la prevenzione dovrebbe essere fatta prima che si verifichino eventi drammatici che pongono l'attenzione sui contesti a rischio, e questo è possibile se c'è un raccordo tra tutti gli attori sociali coinvolti: strutture socio-sanitarie, scuola, Forze dell'Ordine.

Quale è il ruolo del Tribunale per i Minorenni? Il Tribunale per i Minorenni è l'organo a tutela della famiglia, del bambino nella famiglia; nei suoi provvedimenti tende alla responsabilizzazione dei genitori e di tutta la rete familiare. È ovviamente legittimo da parte di coloro che lavorano sulla prevenzione produrre il massimo sforzo per sostenere i genitori e gli affidatari; si pone tuttavia la questione: quando la situazione viene ritenuta di gravità tale da dover essere segnalata alla Procura minori?

Ho assunto la presidenza del Tribunale per i Minorenni di Roma alcuni anni fa; la mia esperienza di giudice minorile è stata fatta prima a Milano e poi a Napoli: due realtà con problematiche estremamente gravi, anche se molto diverse. Tuttavia ho potuto notare in ogni caso che la segnalazione viene fatta spesso molto tardi, ad esempio dopo 5-6 anni di istituzionalizzazione, dopo tentativi, rivelatisi dilatori ai fini della possibile soluzione del caso, che vedono il bambino tornare a casa, poi andare dalla nonna, poi dal padre, poi presso un parente a Milano, poi fare ingresso in casa-famiglia, poi in una seconda casa-

famiglia per il passaggio all'età preadolescenziale, e così via. Così, la diversità dei contesti attraversati da questo bambino lo distrugge, per cui parlare poi di recupero diventa molto più difficile.

Si mettono in atto cioè tentativi di riequilibrio di una situazione familiare che già all'origine si poteva, con una prognosi più attenta e meno pietistica, riconoscere come una situazione che non sarebbe mai potuta migliorare nel tempo. Pertanto il problema diagnosi-prognosi deve essere posto all'attenzione degli operatori.

Bene dunque, rispetto a questo protocollo di aiuto, di prevenzione, di recupero, di sostegno, di elaborazione di progetti, va però tenuto ben presente che c'è sicuramente un limite, una linea di confine tra ciò che è possibile fare per aiutare una famiglia e ciò che è impossibile modificare, per cui è necessaria la segnalazione. Ebbene, che questa segnalazione non sia molto tardiva.

L'affidamento familiare è lo strumento più importante di tutela dei bambini e dei ragazzi in situazione di disagio, e quindi di prevenzione delle situazioni familiari a rischio.

Nella Regione Lazio è molto bassa la percentuale degli affidamenti familiari riusciti (perché di affidamenti familiari non riusciti, cioè di restituzioni repentine, ne ho potuto constatare davvero tanti). Quando entro nelle case-famiglia spessissimo mi dicono: "Questa bambina ha avuto tre tentativi di affido, questo due...": affidamenti, o tentativi di affidamento, di cui il Tribunale non ha avuto notizia. Questa è una condotta scorretta dei Servizi Sociali: non c'è quasi mai un provvedimento di affido con una delibera, con un progetto, con una omologa del Giudice tutelare...

Qualche volta ho dovuto constatare affidi assolutamente irrituali e contra legem, del tipo: si separano tre fratelli vissuti sempre insieme e la piccolina di soli quattro anni viene affidata ad un uomo single 40enne, lasciando i due fratellini in un istituto, e nessuna notizia viene data al Tribunale né dal Servizio Sociale che fa un affidamento posticcio, né dalla casa-famiglia in cui risultavano essere stati collocati tre fratelli, mentre la responsabile è ben consapevole di averne accolti solo due...! situazioni queste che fanno rabbrivire e che vanno denunciate, come del resto è stato fatto.

In Campania, dove ho lavorato negli anni '80 e '90, i giudici minorili e

i giudici tutelari hanno disposto centinaia di affidamenti familiari, e mi consta che la maggior parte ha avuto esito positivo. Questi bambini, oggi uomini - mi dicono, in occasione di incontri istituzionali, gli assistenti sociali che all'epoca seguirono quei casi - mantengono tuttora un legame con gli affidatari con i quali hanno trascorso alcuni anni della loro vita prima di rientrare in famiglia. È quindi attiva in questa regione la risposta della società, la risposta comunitaria di aiuto e sostegno alla famiglia in difficoltà temporanea.

Oggi la famiglia si è assottigliata sempre più nel numero dei suoi componenti, per cui è giusto che la società si attivi in quanto, mancando ormai zii e zie, cugini e cugine, deve essa stessa rispondere all'appello dei Servizi, offrendo la sua collaborazione nella forma dell'accoglienza e nella vicinanza alla famiglia in difficoltà. È giusto che la famiglia più forte aiuti la famiglia più debole, affiancandola per un certo periodo secondo il progetto concordato con i Servizi Sociali; e poi non bisogna dimenticare che l'affido familiare è un seme: se l'operatore ne attiva uno in un quartiere ed esso si svolge correttamente e va a buon fine, in quel quartiere se ne fanno altri.

Quindi l'affido familiare è una pietra miliare nella prevenzione, perché attraverso di esso si muove una strategia comunitaria di sostegno globale alla famiglia debole da parte della famiglia forte; e bisogna far cadere la paura, per la famiglia di origine, di perdere per sempre il figlio e, per la famiglia di accoglienza, di affezionarsi e di soffrire e far soffrire il bambino nel momento del distacco. Se infatti l'affidamento viene correttamente gestito, non avviene nulla di tutto questo, ma si rinsalda il vincolo sociale: il bambino si arricchisce di stimoli positivi che in una casa-famiglia non potrebbe mai avere stante l'alternarsi degli operatori e la mancanza di una figura di riferimento stabile, e la coppia affidataria e i suoi figli apprezzeranno maggiormente le loro condizioni di vita e introiteranno esempi positivi in grado di orientarli verso un percorso di vita meno egoistico e più solidale.

Bisogna, dunque, diffondere l'affidamento familiare, iniziando da quelli più semplici per arrivare a quelli più problematici, in funzione del fatto che oggi la famiglia sicuramente attraversa un momento molto difficile. La famiglia di un tempo davvero non esiste più: al di là della famiglia allargata o della famiglia ricomposta, oggi registriamo

la terza convivenza dopo il fallimento del matrimonio, ed ascoltiamo la voce di figli divisi, sparpagliati tra i nonni, gli zii, tra madri che odiano il padre dei loro figli e impediscono loro di incontrarlo, e padri che odiano le madri e impediscono loro ogni contatto con i figli; vediamo madri che infangano il padre con una denuncia di abuso per allontanarlo definitivamente, o almeno fin quando la denuncia si rivelerà non veridica; insomma, ci si trova di fronte alla sindrome di alienazione di un genitore da parte dell'altro, laddove il genitore alienato voleva essere, e poteva essere, un buon genitore; vediamo genitori violenti e persecutori verso le donne, e spesso anche verso i figli; genitori che cambiano sesso e non sono attenti alla preparazione dei figli, disorientandoli e confondendoli, per cui c'è bisogno sempre più di nuovi luoghi in grado di accogliere donne distrutte da anni di violenza.

La famiglia manifesta oggi, dunque, problematiche mai prima evidenziate a tinte così fosche, a volte legate anche all'autonomia economica raggiunta dalla donna che la fa sentire libera e padrona della sua esistenza, al punto che, ad esempio, da un lato si sposta sul territorio senza neanche comunicarlo al padre dei suoi figli, ma dall'altro trova la forza di denunciare un abuso (realmente avvenuto) perpetrato dal compagno sul proprio figlio. Tutto questo innesca una conflittualità che nel tempo diventa sempre più aspra, sempre più esasperante per i bambini, che sono molto spesso costretti ad allearsi; e ciò li traumatizza, e resterà in loro una ferita perenne, difficile a rimarginarsi.

Allora per questa famiglia bisogna lavorare, per questa famiglia bisogna spendere non solo i finanziamenti del Comune, ma le forze operative di coloro che sono coinvolti in questo protocollo, perché il percorso di un bambino è il percorso della sua famiglia. La sua famiglia deve poter funzionare; ma se questa famiglia è disfunzionale, cioè non è in grado di funzionare rispetto al bambino, non è in grado di essere responsiva, cioè di capire il bisogno del bambino in ogni momento e di rispondere a quel bisogno in tempi utili, allora questa famiglia va sostituita, temporaneamente con l'affido se si pensa di poterla recuperare, in tempi ragionevoli e compatibili con l'età del bambino, a parametri minimi di accettabilità sociale; ma se una diagnosi attenta

e una prognosi corretta ne indica la irrecuperabilità, in questo caso bisogna segnalare immediatamente alla Procura minorile per evitare che arrivino segnalazioni di bambini ormai distrutti, per i quali individuare una famiglia capace di accoglierli è operazione impervia di difficile riuscita, anche perché le migliaia di coppie che fanno domanda per l'adozione aspirano a un bambino senza gravi problemi, per cui questi bambini rischiano di rimanere per sempre dentro le case-famiglia, dove i Servizi Sociali li hanno collocati e lasciati per anni. Infatti la media di permanenza in casa-famiglia nella nostra regione è di 5-6 anni, come risulta dai dati raccolti dal Garante per l'Infanzia della Regione Lazio.

Il Protocollo ha ancora di positivo il coinvolgimento della scuola, nel quale io credo fermamente, avendo io un breve passato di insegnante, vissuto per qualche anno subito dopo la laurea, che mi ha lasciato una forte convinzione che parte da una ovvietà: dalla scuola elementare e media passano sicuramente tutti i bambini, e termina con una certezza: l'insegnante può trasmettere valori ed educare a comportamenti, e può decodificare la sofferenza e segnalarla ai Servizi per la presa in carico.

La scuola però, soprattutto i dirigenti scolastici, deve liberarsi da antiche paure e condizionamenti di comodo, soprattutto ispirati alla volontà di "campare tranquilli". Tante volte - come mi viene riferito - la brava insegnante va dal dirigente e gli dice: "Questo bambino è venuto con ecchimosi in tutte le parti del corpo...", e il dirigente gli ribatte: "Non ti impicciare, ché qui ci viene addosso tutta la famiglia...". Allora i dirigenti scolastici vanno coinvolti e sensibilizzati al problema.

Non bisogna avere paura dell'intervento giudiziario, che non è una macchina che stritola, come forse lo era un tempo. Ricordo infatti, negli anni '70, le scene strazianti di bambine messe a confronto in aula col padre abusante; bambine abusate che venivano sentite dalla polizia, dal pubblico ministero, dal giudice istruttore, dal collegio. Ricordo una bambina che a un certo punto, divenuta una ragazza sedicenne, mi scrisse: "Cara Dottoressa, vi chiedo scusa ma non ce la faccio più...", e in appello ritrattò tutto per porre fine allo "strazio" di dovere ripetere ancora una volta le modalità dell'abuso sessuale subito. Per fortuna da molti anni nuove leggi hanno introdotte specifiche garanzie a tutela del minore che ha subito violenza, e queste scene non possono più verificarsi.

L'assistente sociale, l'insegnante, il dirigente scolastico sono pubblici ufficiali; come tali sono tenuti alla denuncia, e ancor più alla segnalazione. Non è tuttavia loro compito svolgere indagini; pertanto, senza porsi il problema se c'è o meno reato, se occorre o meno chiamare la famiglia, quando ci si rende conto di qualcosa che non sembra essere congruo con la vita di un bambino, ne va fatta segnalazione, in primo luogo al Servizio Sociale che, dopo le sue valutazioni, deciderà se segnalare, e cosa esattamente segnalare, alla Procura minorile. Ovviamente, se è manifesto che ci si trova di fronte a un vero e proprio reato - poniamo, un bambino che arriva a scuola "mezzo fracassato" e che asserisce di essere caduto dalle scale - credo che il fatto vada immediatamente segnalato alla Procura minorile e il bambino portato all'ospedale, comunicando ai genitori l'avvenuta chiamata al 118.

Quindi, un appello alla scuola nella quale, nonostante tutto, io credo ancora fermamente perché, dopo la famiglia che ormai, come abbiamo detto, frana da ogni parte, resta la seconda società educante, che può trasmettere al bambino messaggi positivi per contrastare quelli negativi della propria famiglia; anzi, potremmo dire che la scuola oggi è chiamata a un ruolo suppletivo rispetto alla famiglia, anche se, a stretto rigore, questo ruolo non rientra nelle sue competenze istituzionali. Molti ragazzi vengono a dire in tribunale: "Ma mi potete affidare alla maestra Luisa?..."; vuol dire che c'è a volte tra ragazzo e insegnante un rapporto molto forte che può essere quello salvifico, perché un ragazzo con un'esperienza negativa anche devastante, ma con una relazione forte di attaccamento con una persona di riferimento - un insegnante, un prete, una cuoca, insomma una persona qualunque - ha buone probabilità di salvezza, come ci spiega la teoria della resilienza. Quindi la relazione di attaccamento che un insegnante può avere con il suo alunno, sia bambino, sia pre-adolescente, sia adolescente, può essere una relazione che salverà quel bambino o quel ragazzo. Bisogna sempre pensarci quando si è in classe.

Dott. Claudio De Angelis

Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di Roma

“Funzioni e ruolo del Pubblico Ministero minorile”

Buongiorno a tutti.

Porgo i miei ringraziamenti ed esprimo il mio compiacimento, in particolare all'Amministrazione e alla Dottoressa Camarda, che con passione, lucidità e professionalità ha ora esposto concetti che potremo tutti sviluppare e ci trovano tutti non solo consenzienti, ma compagni di strada: questi incontri, queste iniziative appartengono da sempre al nostro lavoro di rete, cui partecipano anche i magistrati minorili.

Da quello che verrò a dire in questi pochi minuti apparirà come la funzione ed il ruolo del pubblico ministero minorile siano qualcosa di diverso da quello che appartiene all'immaginario collettivo, alla consolidata visione del Pubblico Ministero come rappresentante dell'accusa, come rigido ed inflessibile protagonista di attività inquisitorie e richieste di punizioni nell'ambito del procedimento penale.

Ma il pubblico ministero minorile, nelle sue competenze civili, ha compiti di diversa natura, che tutti conosciamo, il principale dei quali è il potere di azione in materia di responsabilità genitoriale e di adottabilità a tutela dei minori, azione di cui è titolare esclusivo nei procedimenti di adottabilità: e, in ogni caso, l'organo requirente minorile, nel nuovo sistema costituzionale del giusto processo, è il primo interlocutore dei servizi e svolge fondamentali funzioni di filtro e propositive rispetto al Tribunale, giudice terzo ed imparziale anche nel minorile e ormai libero dai vecchi paternalismi.

La rete aderente al Protocollo oggi sottoscritto è fondamentale e va sempre più sviluppata affinché le varie professionalità e i vari uffici continuino ad interagire e a collaborare: si tratta peraltro di un'azione già ottimamente avviata, che parte da una antica consapevolezza e va sempre più supportata dalla formazione permanente di tutti gli operatori (compresi i magistrati), in vista del comune obiettivo.

L'obiettivo indicato dalle Carte Internazionali, a partire dalla Convenzione ONU del 1989 e dalla Convenzione di Strasburgo del 1996, da noi ratificata nel 2003, è quello della crescita serena ed

equilibrata del minore, che è interesse di tutti, perché ci garantisce un cittadino di domani che si muova nella normalità e nella legalità, e sia meno vulnerabile rispetto agli inevitabili incidenti di percorso della vita.

Anche se qualche volta lo dimentichiamo, si tratta peraltro di principi consacrati non solo nelle Carte internazionali, ma anche nella Costituzione del 1948, che nel titolo II (Rapporti etico-sociali) proclama il diritto alla salute (art. 32), il diritto all'educazione (art. 30), il diritto all'istruzione (artt. 33 e 34): diritti tutti la cui realizzazione spetta in primo luogo ai genitori e inoltre al complesso di organi e strutture pubbliche che i genitori affiancano e supportano: tutta questa rete è una rete amministrativa, assistenziale, sanitaria, sociale, scolastica e attiene appunto all'amministrativo e alle pregiudiziali scelte politiche a tutti i livelli, nazionale e locale.

Credo che non si possa parlare di questa materia se non si hanno ben chiari questi concetti; anche qui la supplenza della Magistratura, come al tempo dei "pretori d'assalto" in altre materie (es. ambiente) è qualcosa da respingere.

Ci sono due segmenti ben delimitati, che funzionano come vasi comunicanti ma vanno tenuti distinti, ad evitare confusione di ruoli: l'amministrazione, la scuola, i servizi sociali, la sanità, la ASL, nell'ambito di quell'interazione che anche per legge è obbligatoria, si muovono nei confronti dei minori e in genere dei soggetti deboli sul piano della protezione, dell'assistenza e degli strumenti di affiancamento alle famiglie.

Quando entra in campo il magistrato minorile? Come al solito nel patologico, in presenza della violazione dei diritti fondamentali del minore: quando i genitori non ottemperano alle indicazioni del servizio sociale, del pediatra, della scuola, dello psicologo o di altre istituzioni deputate al supporto delle famiglie o addirittura tengono condotte pregiudizievoli nei confronti dei figli con atteggiamento di rifiuto o perfino oppositivo nei confronti dei servizi, va investito il magistrato.

Le condotte pregiudizievoli dei genitori impongono la segnalazione al magistrato, che è fondamentale e della quale il nostro ufficio è destinatario: la segnalazione, come è noto, nello schema garantistico

del giusto processo davanti ad un giudice terzo va esclusivamente indirizzata al Pubblico Ministero Minorile, competente per tutto il Distretto della Corte di Appello di Roma, organo che, oltre ai procedimenti penali per i reati commessi dai minori, è titolare della competenza civile e agisce a tutela dei minori nei casi di incapacità o di esercizio non corretto della responsabilità genitoriale (art. 30, 2° comma Cost.).

Due sono gli importanti segmenti: quello più grave e radicale dell'abbandono vero e proprio, che può dar luogo all'apertura del procedimento di adottabilità (legge n. 184 del 1983) e quello, meno grave e più frequente, degli interventi sulla responsabilità genitoriale, con l'esercizio dell'azione civile ai sensi dell'art. 336 c.c..

L'azione civile del pubblico ministero minorile, che è discrezionale e non obbligatoria come nel penale, in materia di controllo sulla responsabilità genitoriale ha poi due possibili sbocchi: quello della decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi di grave pregiudizio e di limitazione della responsabilità stessa nei casi di minore gravità.

Le recenti novelle legislative in materia di filiazione e di responsabilità genitoriale, che non hanno ancora stabilito con chiarezza il discrimine, rispetto ad alcune fattispecie, tra la competenza del giudice minorile e quello ordinario (in particolare della separazione e del divorzio), hanno mantenuto la competenza del giudice minorile in materia di adottabilità e responsabilità genitoriale (a parte alcuni problemi interpretativi ancora non risolti nei casi di pendenza tra le stesse parti del procedimento di separazione o di divorzio davanti al giudice ordinario).

Il Pubblico Ministero è un magistrato, ma non è un giudice, e nel processo agisce come parte, come parte pubblica, in quanto è mosso da interessi pubblici; la legge processuale gli attribuisce, tra gli altri compiti, la tutela dei minori e degli incapaci ed egli interviene a pena di nullità nel processo civile minorile esercitando azioni, formulando pareri e proponendo impugnazioni e non ha alcun potere decisorio, ma solo quello di richiedere al giudice provvedimenti (anche quest'ultima è una recente acquisizione, rispetto alle prassi risalenti che attribuivano al pubblico ministero la facoltà di emettere alcuni provvedimenti urgenti).

Fondamentale è il suo potere di azione nell'interesse del minore, che consente in numerosissimi casi di riempire il grave vuoto di tutela derivante dal disinteresse di entrambe le figure genitoriali o, peggio ancora, dalle condotte di maltrattamento o di abuso, anche sessuale.

Una circolare da me emanata appena assunte le funzioni di Procuratore Capo prescrive alle Forze di Polizia e agli altri soggetti pubblici di informare sempre il nostro ufficio, oltre alla diversa Autorità (es. Procura ordinaria) eventualmente competente, di qualsiasi vicenda, sia di rilievo civile che di rilievo penale, che direttamente o indirettamente riguardi un minore (vittima o semplice testimone o spettatore, come nei casi della c.d. violenza assistita).

Faccio un esempio: se una ragazza minorenni subisce atti di violenza sessuale da parte di un maggiorenne nel corso di una festa e sporge querela, la relativa notizia di reato viene trasmessa per competenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario ed anche, in base alla nostra circolare, al Procuratore della Repubblica minorile: la segnalazione viene da noi esaminata sotto il profilo della responsabilità genitoriale e, se nulla emerge di negativo in proposito, viene archiviata, mentre viene proposta l'azione civile nell'interesse della minore se dai primi accertamenti, anche a mezzo di indagini di servizio sociale ove necessaria, risultino carenze dei genitori o comportamenti pregiudizievoli degli stessi.

La segnalazione di fatti in ordine ai quali è competente la Procura ordinaria costituisce dunque spesso l'occasione per un intervento del pubblico ministero minorile, che esercita se del caso l'azione civile e rimette al Tribunale la verifica della capacità genitoriale, in vista di eventuali provvedimenti ablativi e limitativi : ciò vale soprattutto nei casi di violenze o di abusi sessuali intrafamiliari, oltre che, ovviamente, quando il minore è vittima, quando la violenza di un componente (di solito il padre nei confronti della madre) mette in pericolo la crescita serena ed equilibrata dei figli; e in tutti i procedimenti penali aperti nei confronti di un minore è necessaria anche una valutazione della situazione familiare dell'autore del reato, all'esito della quale il pubblico ministero minorile può esercitare il suo potere di iniziativa per i provvedimenti civili.

Tutte queste ipotesi di intervento del pubblico ministero minorile si

aggiungono a quelle tipiche e più frequenti, che si fondano sullo schema ordinario della segnalazione da parte dei servizi: ma non mancano, fra le tante, le segnalazioni delle scuole, delle strutture sanitarie, degli organi di polizia, di altre autorità, di familiari o di comuni cittadini, e perfino gli esposti anonimi.

Il pubblico ministero procede ai sommari accertamenti preliminari, dopo di che assume le sue determinazioni circa l'eventuale esercizio dell'azione civile: lavoriamo spesso sull'urgenza, ma non possiamo adottare provvedimenti urgenti, che saranno sollecitamente richiesti al Tribunale nei casi di grave rischio o pericolo per i minori.

L'ultimo anno sono pervenute in Procura (cito a memoria), circa cinquemila segnalazioni civili; press'a poco mille sono state trasmesse per competenza ad altre Autorità (nella maggior parte dei casi al Giudice Tutelare, specialmente per i numerosi stranieri non accompagnati), duemila hanno dato luogo all'esercizio dell'azione civile nell'interesse dei minori e le altre duemila sono state "archivate" (la Procura non ha proceduto perché il controllo sul genitore e sulla famiglia ha avuto un esito positivo, nel senso che non sono emersi problemi dal punto di vista della tutela del minore).

Vorrei infine ricordare che rispetto alle segnalazioni civili il collegamento tra il Pubblico Ministero Minorile e i servizi, che esercitano una funzione essenziale ed insostituibile, è reso più efficace dall'introduzione all'interno del nostro ufficio di una suddivisione per territorio della competenza dei sostituti: ad esempio il sostituto Dottoressa Monteleone è competente per la ASL che comprende Albano Laziale e i Castelli Romani, un altro è competente per la ASL Roma A, e così via, perché, specialmente nella fase iniziale del procedimento, è necessario che il magistrato inquirente possa efficacemente interagire con i servizi di un territorio con il quale i contatti sono continui e consolidati.

L'importante approccio interdisciplinare è così facilitato anche dalla reciproca conoscenza tra le varie figure professionali: dinamica della quale l'odierna nostra iniziativa costituisce una importante conferma. Vi ringrazio.

Dott. Giuseppe Patrone

Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario di Velletri

“Brevi cenni sui reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art 612bis c.p.) alla luce della giurisprudenza di legittimità”

Brevissimi flash in ordine allo stato della giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito ai reati di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) ed all’art. 612 bis c.p. (atti persecutori).

Il reato di cui all’art. 572, già presente nel Codice Penale, è stato recentemente modificato nell’Ottobre del 2012 a seguito della ricezione degli Accordi di Lanzarote. La modifica riguarda un aumento della sanzione penale che da 1 a 5 anni passa da 2 a 6 anni; è stata inoltre estesa l’applicabilità della norma anche nei confronti della persona convivente. A dire la verità la giurisprudenza di legittimità - come vedremo - aveva già recepito questo, nel senso che la tutela penale del reato di maltrattamenti era prestata anche nei confronti della persona offesa che non fosse un familiare, dal punto di vista del Codice Civile, ma che fosse comunque legata da vincoli di affettività, e quindi la convivente more uxorio era stata già riconosciuta tutelabile ai sensi dell’art. 572 c.p.; comunque adesso la modifica normativa ha eliminato qualsiasi problema in merito.

L’art. 612 bis invece è stato introdotto nel 2009 a seguito della volontà del Legislatore di prevedere una sanzione penale per alcuni comportamenti, già singolarmente tutelati con i reati previsti dall’art. 612 c.p. (minaccia) e 660 c.p. (molestie), che considerati nel loro insieme avevano un contenuto persecutorio; l’intervento legislativo serve proprio a tutelare e sanzionare maggiormente questo tipo di comportamenti persecutori nei confronti delle persone offese; sul 612 bis ovviamente, vista la recente innovazione legislativa che risale al 2009, la giurisprudenza di legittimità è agli albori.

L’elemento materiale dell’art. 572 c.p., dice la Cassazione, è il compimento di atti, più atti, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali per la persona offesa, poste in essere con condotte successive; non è necessario che queste condotte vengano

poste in essere per un tempo prolungato, devono però avere il carattere di abitualità in quanto non deve trattarsi di singoli episodi che sono fuori dalla tutela penale di questa singola norma. A tal proposito c'è una sentenza (Cass. Sez. 6 n. 45037 del 2.12.2010) che indica che *“Non integra il reato di maltrattamenti in famiglia la consumazione di episodici atti lesivi di diritti fondamentali della persona non inquadrabili in una cornice unitaria”* e quindi è chiaro che deve trattarsi di una situazione che si protrae nel tempo e che ha un carattere di abitualità. Sull'abitualità, assolutamente necessaria, si specifica anche che essa può essere posta in essere mediante comportamenti o commissivi o omissivi, quindi una serie di condotte che possono avere una diversa configurazione, si può trattare di atti di ingiurie nei confronti della persona offesa, si può trattare di minacce di comportamenti vessatori, di atti di violenza privata, quali ad esempio il divieto di frequentare determinate persone, l'obbligo di adottare determinati comportamenti. Costituiscono atti vessatori anche gli atti di umiliazione vera e propria: spesso si assiste a situazioni familiari ormai compromesse in cui il coniuge costringe l'altro a sopportare in casa la presenza della persona con cui ha una relazione extraconiugale, questo è un comportamento che potrebbe essere di per sé penalmente irrilevante, cioè non inseribile in un reato apposito, ma inquadrato in tutta una serie di comportamenti, previsti dall'art. 572, ne integra la fattispecie. Altra cosa interessante è indicata dalla Cassazione in merito alla condotta del genitore che ha nei confronti di un minore un'attività iperprotettiva: dice una sentenza del 2011 (Cass. Sez. 6 n. 36503 del 23.9.2011) che *“Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia il genitore che tenga nei confronti del figlio minore comportamenti iperprotettivi tali da incidere sullo sviluppo psicofisico dello stesso a prescindere dal fatto che il minore abbia o meno percepito tali comportamenti come un maltrattamento o vi abbia acconsentito”*; in particolare in questo caso al minore era vietato frequentare coetanei, vietato fare attività sportive mentre il resto della classe faceva attività sportiva, era vietato farlo partecipare a gite scolastiche etc..., quindi in questo caso c'è il maltrattamento anche quando il comportamento non è tipicamente vessatorio. Qui rimane il problema di verificare se vi sia o meno il dolo, cioè se l'agente abbia una volontà anche di compiere

atti di maltrattamento o meno, ma questa è una questione che riguarda l'elemento psicologico.

Per quanto riguarda ancora l'elemento oggettivo, un'altra cosa interessante è una sentenza della Cassazione che dice che anche quando la violenza in ambito familiare sia portata esclusivamente sul coniuge, esiste il reato di maltrattamenti anche nei confronti dei minori che assistono a questi atti di violenza, pur se gli stessi non siano toccati materialmente dalla violenza fisica, perché, dice la Cassazione (Cass. Sez. 5 n. 41142 del 22.10.2010), *“Integra il delitto di maltrattamenti anche nei confronti dei figli colui che compie atti di violenza contro il coniuge o il convivente, in quanto lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti del soggetto passivo, ma può ben derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità, in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo”*.

Ancora due accenni sulla differenza tra il reato di cui all'art. 572, “Maltrattamenti in famiglia” e quello previsto dall'art. 571 del Codice Penale, “Abuso di mezzi di correzione”.

La giurisprudenza ultimamente è piuttosto restrittiva sul punto, nel senso che quando vi sia una pluralità di atti di violenza nei confronti dei figli minori che abbiano un carattere di abitualità, ritiene che questo integri il reato di cui all'art. 572 e quindi il delitto di maltrattamenti piuttosto che quello di abuso dei mezzi di correzione. Una sentenza del 2012 (Cass. Sez. 6 n. 36564 del 10.5.2012) dice che l'uso sistematico della violenza quale trattamento ordinario del minore, anche dove fosse prodotta dall'animus corrigendi, quindi dall'intenzione semplicemente di raddrizzare il ragazzo che si comporta male, non può rientrare nell'ambito della fattispecie dei mezzi di correzione ma concretizza sotto il profilo oggettivo e soggettivo gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti; in questo caso dice la Cassazione *“Il padre commetteva violenza nei confronti del figlio con lo scopo dichiarato di insegnargli come stare al mondo”*. Per quel che riguarda ancora i rapporti tra l'art. 571 e l'art. 572, c'è un'altra sentenza (Cass. Sez. 6 n. 48272 del 7.10.2009) che dice che *“Sussiste il delitto di*

maltrattamenti e non quello di abuso di mezzi di correzione quando il genitore usa nei confronti del figlio minore reiterati atti di violenza fisica e morale pur quando gli stessi possano in astratto ritenersi compatibili con l'intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore".

Un'altra fattispecie che può integrare il reato di maltrattamenti, è in tema di esposizione di minori a contesti erotici: dice la Cassazione (Cass. Sez. 6 n. 38962 del 13.7.2007) che *"Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia la ripetuta esposizione del minore a contesti erotici inadeguati alla sua età così da creare abitualmente un'atmosfera relazionale pregiudizievole per la sua equilibrata evoluzione psichica"*. In questa fattispecie il genitore usava sottoporre la figlia minore a ripetute esibizioni di nudità a visioni di film pornografici e a conversazioni dal contenuto erotico-sessuale.

Passando ad esaminare le pronunce in tema dell'art.612 bis c.p., volevo parlare di ciò che dice la Cassazione in tema di rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e il delitto di cui all'art. 612 bis. Ci sono dei comportamenti, degli atti vessatori quindi degli atti di minaccia e di molestia nei confronti della persona con cui si ha una relazione affettiva che possono integrare il reato di cui all'art. 612 bis e possono integrare anche quello di cui all'art. 572 del Codice Penale; la Cassazione (Sez. 6 n. 24575 del 24.11.2011 e Sez. 6 n. 7369 del 13.11.2012) per adesso ha stabilito dei paletti, nel senso che dice che quando - pur a seguito della cessazione della convivenza o di una separazione di fatto tra agente e persona offesa - le condotte precedenti continuano con modalità persecutorie nei confronti della persona offesa, il tutto rientra sempre nel contesto del reato di maltrattamenti in famiglia perché non c'è stata una cessazione definitiva del rapporto di fatto, come c'è invece nel caso del divorzio o di due persone che cambiano completamente stili di vita, luogo e abitudine di frequentazione; in questi casi quindi il Giudice Penale dovrà ritenere la sussistenza del solo reato di maltrattamenti in famiglia.

Quando vi sia stato invece un divorzio o una definitiva cessazione di qualsiasi tipo di frequentazione, qualora l'agente dovesse riprendere a compiere atti che rientrano nella previsione dell'art. 612 bis, in questo caso si dovrà ritenere applicabile soltanto il reato di atti persecutori,

aggravato dal secondo comma in quanto commesso nei confronti di una persona con cui si aveva una precedente relazione affettiva.

Del resto l'art. 612 bis ha una clausola di salvaguardia all'interno perché dice che si è puniti per questi comportamenti, qualora il fatto non costituisca un più grave reato; il delitto di maltrattamenti è reato più grave e quindi in tali casi, quando non vi sia stata una completa discrasia della frequentazione tra le due persone, il reato applicabile è quello di maltrattamenti, dice la Cassazione, perché il fatto che vi sia stata una sentenza di separazione o il fatto che sia cessata la convivenza, non fanno venir meno il dovere di rispetto reciproco di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nasca dal rapporto intercorso.

In tema di 612 bis, anche qui in tema di elemento materiale, vediamo la differenza con il reato di minacce e con quello di molestie di cui parlavamo prima; la contravvenzione prevista e punita dall'art. 660 c.p. punisce semplicemente chi per petulanza o altro biasimevole motivo rechi a taluno molestia o disturbo, mentre il delitto previsto e punito dall'art. 612 c.p. punisce chiunque minacci ad altri un danno ingiusto: il reato di minaccia in questa configurazione è un reato di pericolo.

L'art. 612 bis c.p. del 2009 introduce un reato di danno, quindi punisce chi con condotte reiterate di minaccia o di molestia, cagiona ad altri uno stato di ansia o di paura - primo elemento materiale - o determina un pericolo per l'incolumità propria o dei familiari o di chi comunque sia legato affettivamente alla vittima; la terza ipotesi è quella di determinare un mutamento delle abitudini e delle consuetudini di vita della persona offesa. Vi sono quindi dei comportamenti che, pur inquadrabili astrattamente nella fattispecie dell'art. 612 bis, tuttavia non riescono a determinare la sussistenza di questo reato in quanto è necessario che si determini uno di questi eventi, in almeno una di queste tre forme, per la configurabilità dello stesso.

Condotte reiterate: dice la Cassazione, deve trattarsi almeno di due episodi ripetuti; su questo ci sarebbe un po' da parlare perché vi è una rilevante differenza con quanto previsto in merito ai reati abituali, per i quali è necessaria non solo una ripetizione di più condotte, ma proprio un'abitudine al compimento di determinate condotte nei

confronti dell'altro. Abbiamo visto prima la sentenza che ho citato in tema di maltrattamenti, secondo cui quando si tratta di fatti episodici e non abituali non si integra il delitto di maltrattamenti: invece per il delitto di cui all'art. 612 bis c'è una sentenza della Cassazione (Cass. Sez. 5 n. 6417 del 21.1.2010) che dice che bastano almeno due episodi di minaccia e di molestia, che cagionino uno dei tre eventi sopraindicati, per determinare la configurabilità del reato.

Sempre in merito all'elemento materiale del reato di cui all'art. 612 bis, è interessante una sentenza (Cass. Sez. 5 n. 16864 del 10.1.2011) che parla in tema di "evento", dove si afferma che per avere la prova dello stato di ansia e di paura non c'è bisogno di un accertamento medico, perché non si tratta di una patologia vera e propria che possa essere indicata o conclamata in un certificato medico, ma basta che vi siano elementi tali da provare la sussistenza di un effetto destabilizzante sulla serenità psicofisica del soggetto che ne è vittima. In tema sempre di elemento materiale, e questa è una cosa purtroppo frequente tra le ultime generazioni, una sentenza del 2010 (Cass. Sez. 6 n. 32404 del 16.7.2010) dice che *"Integra l'elemento materiale del delitto di atti persecutori il reiterato invio alla persona offesa di sms, di messaggi di posta elettronica o di messaggi postati sui social network, tra cui ad esempio Facebook, nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima"*; questa purtroppo è una situazione che accade abbastanza di frequente tra ragazzini che prima stanno insieme e poi si lasciano.

Per quel che riguarda ancora l'elemento materiale, dice la Cassazione (Sez. 5 n. 17698 del 5.2.2010) che sussiste il reato anche quando le condotte persecutorie siano poste reciprocamente in danno una delle altre; pertanto quando l'agente tiene condotte persecutorie nei confronti dell'ex fidanzata, e quest'ultima compie atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzato, comunque sussiste il reato da parte di entrambi.

Ancora una cosa che può essere interessante, sempre a proposito di elemento materiale, una sentenza (Cass. Sez. 5 n. 11945 del 12.1.2010) che dice che è configurabile il delitto di atti persecutori in presenza del destabilizzante turbamento psicologico del minore, determinato da

una condotta dell'indagato che si concretizzava in questo: “mandava dei baci alla ragazza, la invitava a salire in macchina, le indirizzava sguardi minacciosi”; secondo la Cassazione, tanto basta per ritenere la sussistenza del reato di cui all'art. 612 bis c.p..

Per quel che riguarda la prova dello stato d'ansia, deve essere tale da poter riconoscersi nella condotta dell'agente un comportamento tale che oggettivamente possa determinare questa creazione di stato d'ansia, nel senso che quando un comportamento sia magari minaccioso ma non fino al punto di diventare persecutorio, pensiamo al fidanzato lasciato che per qualche giorno comincia a telefonare alla ex ragazza, non si integra il reato di cui all'art. 612 bis; ovviamente qualora da questo si passi ad una condotta abituale e tale da determinare uno dei tre eventi che ho indicato prima, allora si integra il delitto di cui all'art. 612 bis.

Grazie.

Dott.ssa Paola Astolfi

Magistrato coordinatore della sezione distaccata di Albano Laziale

“Audizione del minore nei reati di abuso sessuale: Carta di Noto”

Buongiorno, sono la Dottoressa Astolfi, e tra le varie funzioni che ho svolto c'è anche quella di GIP e quindi per circa 10 anni mi sono occupata tra le altre cose anche dell'ascolto dei minori nei reati di abuso sessuale.

Gli operatori del diritto e anche gli ausiliari che hanno avuto modo di partecipare a un'audizione di un minore sanno che è una fase processuale non soltanto di estrema importanza investigativa ma anche umanamente molto coinvolgente, può dare veramente delle emozioni molto forti entrare all'interno di una vicenda di abuso o di presunto abuso. Nella mia relazione ho ripercorso le tappe processuali in senso stretto e quindi è diretto a tutto il pubblico ma ancor più a chi collabora con il Magistrato nell'attività di ascolto del minore qualora venga introdotto un procedimento per abuso sessuale.

Con riferimento all'ambito degli abusi in danno dei minori, nel procedimento penale le disposizioni che prevedono l'audizione del minore si prefiggono, quale obiettivo principale, quello della tutela del minore stesso. Tanto emerge dalla formulazione dell'Art. 609 decies del capoverso del codice penale, a norma del quale *“quando si procede per alcuno dei delitti previsti articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater.... L'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata in ogni stato e grado del procedimento dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede”*. La necessità che intervenga l'ammissione del giudice è volta alla tutela del minore, al fine di escludere che l'assistenza possa essere fornita, non solo dal genitore abusante, ma anche dall'altro genitore che ponga in essere meccanismi collusivi nei confronti del medesimo.

Diverso rilievo assume la previsione dell'art. 609 decies 3° comma c.p., a norma del quale *“in ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza*

dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi degli enti locali". Degli anzidetti servizi l'Autorità giudiziaria deve avvalersi in ogni stato e grado del procedimento.

Inoltre l'assistenza di cui all'art. 609 decies c.p. non va confusa con la fattispecie di cui all'art. 498 comma 4° c.p.p., a mente del quale nell'esame testimoniale del minore il giudice può avvalersi dell'ausilio di *"un familiare del minore, od un esperto di psicologia infantile"*. In questo caso, il familiare e/o esperto è chiamato a svolgere una funzione di ausilio del giudice e non di mera assistenza psicologica del minore. L'istituto principe cui deve farsi ricorso per l'esame del minore è l'incidente probatorio, attraverso il quale è possibile cristallizzare in via anticipata, nel contraddittorio tra le parti e con piena valenza probatoria, le dichiarazioni della parte lesa, ovvero del testimone minorenni. Tale principio viene pure recepito nell'art. 7 della cosiddetta Carta di Noto, modificata nel 2011, che espressamente recita: *"Le dichiarazioni del minore vanno sempre assunte utilizzando protocolli d'intervista o metodiche ispirate alla indicazioni della letteratura scientifica, nella consapevolezza che ogni intervento sul minore anche nel rispetto di tutti i canoni di ascolto previsti, causa modificazioni, alterazioni o perdita dell'originaria traccia mnestica. Le procedure d'intervista devono adeguarsi nella forma e nell'articolazione delle domande, alle competenze cognitive, alle capacità di comprensione linguistica (semantica, lessicale e sintattica), alla capacità di identificare il contesto nel quale elemento autobiografico può essere avvenuto, alla capacità di discriminare tra eventi interni ed esterni nonché al livello di maturità psico-affettiva del minore. Un particolare approfondimento dovrà essere effettuato in ordine all'attività del minore di organizzare e riferire il ricordo, in relazione alla complessità narrativa e semantica delle tematiche in discussione e all'eventuale presenza di influenze suggestive interne o esterne derivanti dall'interazione con adulti"*.

L'art. 392 co. 1 bis c.p.p., prevede che *"nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter;609-quer, 609-quinquies, 609-octies, 612bis, 600, 600bis, 600ter anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art. 600quater.1, 600 quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona*

offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste da comma 1", e dunque anche se non vi sia motivo di ritenere che il testimone sia esposto a violenza o minaccia o promessa di denaro, e anche se non vi sia motivo di ritenere che il minore o la persona offesa maggiorenne non potranno essere esaminati nel dibattimento "per infermità o altro grave impedimento". A fondamento di tale previsione, i lavori preparatori pongono una triplice ratio: 1) allontanare il bambino dalla scena dibattimentale, nel tentativo di evitargli una reiterazione di interrogatori su di un vissuto certamente traumatico; 2) acquisire tempestivamente il contributo conoscitivo del minore, prima che lo stato di shock rimuova il ricordo del doloroso accaduto dalla sua memoria; 3) evitare che il bambino sia soggetto ad influenze esterne che possano inficiare la genuinità della deposizione.

L'attuale formulazione del comma 1 bis che deriva dalle ulteriori modifiche apportate con la Legge 23 aprile 2009 n.38 – legge di conversione del D.L. 23.2.2009 n.11 -.

Tra le novità di maggior rilievo introdotte, si segnala l'estensione del numero dei reati cui esso si applica (tra i quali il cosiddetto Stalking di cui all'art. 612 bis) e, soprattutto, la previsione delle possibilità di far ricorso all'incidente probatorio "*al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1*" anche per i testimoni di età compresa tra i 16 e i 18 anni, e persino alla persona offesa maggiorenne.

La restrizione della portata derogatoria del comma 1 bis, a tutela delle parti lese minorenni, ai soli reati indicati, è stata ritenuta costituzionalmente legittima con sentenza della Corte costituzionale del 18 dicembre 2002 n.529 che ha ritenuto la scelta legislativa che sta alla base della disposizione indicata non censurabile, non solo o non tanto perché si richiede di estendere una norma speciale, mentre la norma generale è quella per cui la prova è assunta in dibattimento, salve le eccezioni espressamente contemplate, quanto soprattutto perché essa non è priva di giustificazione, trattandosi di reati rispetto ai quali si pone con maggiore intensità ed evidenza l'esigenza di proteggere la personalità del minore, nell'ambito del

suo coinvolgimento nel processo, e la genuinità della prova. La sola circostanza che il legislatore abbia apprezzato l'opportunità di estendere lo strumento eccezionale dell'incidente probatorio al caso in cui si debba assumere la testimonianza di un minore di anni sedici in un procedimento per reati sessuali, differenziando le regole del rito in vista della specificità di tali reati, non può valere a dimostrare che tale eccezione sia costituzionalmente dovuta, al fine di tutelare la personalità del minore, indipendentemente dal tipo di reato. D'altra parte, le modalità di assunzione della testimonianza non dipendono, di per sé dal ricorso o meno all'incidente probatorio, essendo ben possibili modalità speciali, idonee a proteggere la personalità del teste minorenne, anche nel dibattimento.

Si discute se il Giudice per le indagini preliminari conservi dei margini di discrezionalità circa l'ammissione della richiesta avanzata dal P.M. ai sensi del citato comma 1 bis: secondo l'orientamento che prevale nella giurisprudenza di merito, nei procedimenti per i reati di violenza sessuale, l'art. 392 co. 1 bis c.p.p. non obbliga il giudice ad accogliere la richiesta di incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza della persona minore degli anni sedici, pena lo svuotamento del principio che la prova di regola si forma in dibattito.²

La disciplina dell'esame del minore in incidente probatorio.

Di fondamentale importanza è l'art. 398, comma 5 bis c.p.p., che detta le regole per la cosiddetta audizione protetta, la cui adozione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Si ricorda che la sentenza della Cassazione penale - sezione III 30 settembre 2009 n. 42899, stabilisce la non vincolatività delle procedure di conduzione dell'esame protetto (il quale si era svolto in luogo diverso dall'aula di udienza, facoltando le parti a predisporre un elenco delle domande che intendevano far porre al testimone) e la carenza di interesse dell'imputato rispetto ai rilievi attinenti a presunte lesioni di norme che sono invece poste a tutela esclusiva del minore e sulle quali alcuna interlocuzione è consentita alle parti private.³

La norma recita: *“Nel caso di indagine che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al*

2 Cfr. Trib. Varese, 23 febbraio 1999.

3 Art. 498 comma 4 ter c.p.p.

materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601,602,609-bis,609-ter,609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove tra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio quando le esigenze di tutela delle persone lo rendano necessario e opportuno. A tal fine l'udienza, può svolgersi anche in un luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audio-visiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.”

Anche per tale comma occorre sottolineare le modifiche di cui alla Legge 2009 n. 38 che estende la cosiddetta audizione protetta anche ai testimoni di età compresa tra i 16 e i 18 anni, e al reato di cui all'art. 612 bis c.p.⁴

Ai sensi dell'art. 401 comma 5, *“Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento”*.

Trova pertanto applicazione, tra le altre, la norma di cui all'art. 498 comma IV c.p.p. che prevede che il minore infradici ottenne sia sottratto ai rischi connessi alla *cross - examination*, dovendo egli essere esaminato dal Giudice, o in dibattimento dal Presidente.

Alle parti processuali viene consentito di rivolgere domande all'escutendo, ma a condizione che ciò avvenga indirettamente, nel senso che è il Giudice che farà da tramite tra le parti e il minore e questi potrà altresì avvalersi dell'ausilio di un esperto di psicologia infantile.

4 Invero la Corte Costituzionale, con la sentenza del 2001 numero 114, aveva già affermato che a tali modalità dovesse potersi far ricorso “anche nel caso di incidente probatorio nell'ambito di un procedimento per reato diverso da quelli sessuali”, ove testimone fosse un infrasedicenne.

È fatta salva l'ipotesi in cui il Presidente, sentite le parti, se ritiene che la *cross - examination* non nuoccia alla serenità del minore, l'esame possa proseguire nelle forme ordinarie.

Inoltre la domanda deve essere ammessa dal Giudice, non diversamente da quanto accade nel dibattimento. Si rammenta al riguardo il divieto che la legge prevede in ordine alle domande *“sulla vita privata, sulla sessualità della persona offesa se non siano strettamente necessarie alla ricostruzione del fatto”* ex art.472 comma 3 bis c.p.p., norma che trova applicazione per i reati *latu sensu* sessuali. Il comma 4 ter dello stesso art. 498 c.p.p., allo scopo di evitare che il minore venga a trovarsi al cospetto del suo abusante, prevede che il suo esame possa essere effettuato con *“l'uso di un vetro a specchio unitamente ad un impianto citofonico”*.

A sua volta, l'art. 498 comma IV bis c.p.p. prevede, per la fase dibattimentale, che *“si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398 comma 5 bis”* sopra riportato.

Infine, ai sensi dell'art. 393 comma 2 bis c.p.p., la richiesta di incidente probatorio nei casi in cui all'art. 392 comma 1 bis c.p.p. impone la completa *discovery* degli atti. Tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 190 bis c.p.p., a mente del quale se il minore di anni 16 ha già reso dichiarazioni in incidente probatorio, l'esame in sede dibattimentale ha carattere residuale, in quanto *“è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze”*.

La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 392, 393, 398 comma 3 bis c.p.p., per la parte in cui non è previsto, per reati diversi di cui all'art. 392 1 bis c.p.p., l'obbligo del PM di deposito di tutti gli atti compiuti, atteso che la piena *discovery* imposta dell'art. secondo comma bis c.p.p., trova la sua ragion d'essere nella previsione di cui all'art. 190 bis comma I bis c.p.p., per cui le dichiarazioni acquisite sono utilizzabili a fini probatori, senza che sia necessario procedere

preliminarmente all'esame dibattimentale del soggetto, in deroga all'art. 511 comma secondo c.p.p.⁵

La giurisprudenza della Suprema Corte limita ulteriormente, con riferimento al processo d'appello, la possibilità di escutere nuovamente il minore già sentito in incidente probatorio, in quanto “è necessario che nell'atto di appello siano indicate specificamente le circostanze su cui dovrebbe vertere l'esame ai sensi dell'art. 190 bis c.p.p., non essendo sufficiente evidenziare genericamente l'utilità di assumere la testimonianza”.⁶

Queste previsioni nascono dall'esigenza che l'ascolto del minore avvenga sempre in via anticipata, sia in quanto le prime dichiarazioni del bambino sono considerate maggiormente attendibili, sia al fine di accelerare il processo di elaborazione di vissuti dolorosi per il minore e quindi questo tipo di esame deve essere esauriente e completo, sì da scongiurare il rischio di una pernicioso reiterazione degli ascolti. In letteratura si ritiene che negli abusi la regola è lo svelamento progressivo dei fatti, sicché l'arricchimento progressivo del dichiarato iniziale e la non perfetta coincidenza delle diverse deposizioni con l'eventuale aggravamento del quadro accusatorio nel corso della progressione dichiarativa devono essere considerati indici di attendibilità intrinseca del minore, esattamente al contrario di quanto avviene invece per le deposizioni degli adulti in relazione a eventi non traumatici.

Le modalità dell'audizione protetta del minore. La Carta di Noto. Il problema dell'utilizzabilità delle dichiarazioni antecedenti del minore. Quanto alle modalità dell'audizione, l'incidente probatorio si svolge con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero, del difensore dell'imputato e facoltativamente può partecipare anche la persona offesa. Anche nella fase dibattimentale, ai sensi dell'art. 472 3 bis c.p.p., nei processi in relazione agli anzidetti reati, si procede sempre

5 Cfr. Cass. pen., VI sez., 26 settembre 2008, n. 40971

6 Cfr. Cass. Pen, Sez. III, 3 Aprile 2008 n. 19728

a porte chiuse allorquando la persona lesa sia un minorenni. Potranno essere conferiti incarichi ad esperti di psicologia infantile.⁷

L'incidente probatorio può volgersi anche presso strutture specializzate esterne agli uffici giudiziari. Il minore viene esaminato dal Giudice alla presenza del genitore e/o di un ausiliario che possa garantirne lo svolgimento in condizioni di serenità. La Cassazione ha peraltro stabilito che la presenza di un esperto in psicologia infantile, nominato ai sensi dell'Art.498 c.p.p., ha solo la funzione di assistere il giudice ovvero indicare le modalità con cui devono essere poste le domande e non ricorre alcuna nullità ove sia poi il giudice a condurre la prova testimoniale.

In applicazione all'art. 499 commi 2 e 3 c.p.p., si dovranno evitare tutte le domande suggestive, anche se non può considerarsi violato il principio se le domande siano state poste dal giudice, al fine di vincere la ritrosia o resistenza del minore nel deporre.⁸

Potranno poi essere utilizzate, al fine di mettere a proprio agio il minore, tecniche non discorsive, quali il disegno, ovvero l'utilizzo di bambole.

La sentenza della Cassazione 29.10.09 n. 9157 ha ritenuto valido ed utilizzabile l'incidente probatorio del minore abusato sessualmente anche se la sua audizione, cioè il metodo di ascolto condotto dal consulente tecnico nominato dal Giudice, non è stata sempre appropriata e corretta perché, in sostanza, gli sono state poste domande suggestive.

La violazione delle linee guida della Carta di Noto in tema di domande suggestive, infatti, non comporta la nullità dell'esame testimoniale perché, in sostanza, non hanno alcun valore normativo ma sono poste solo a tutela del minore.⁹

Inoltre vale rimarcare che l'inutilizzabilità della testimonianza si verifica solo quando viene assunta in presenza di un divieto legislativo. Ebbene, il legislatore ha circoscritto il divieto delle domande suggestive

⁷ Cass. Pen., Sez. III, sentenza n.22066 del 25.3.2003, la quale esclude categoricamente l'ammissibilità di consulenze e perizie neuropsichiatriche che attengano non all'attitudine a testimoniare, sotto il profilo intellettuale ed affettivo, ma alla credibilità, il cui apprezzamento rientra nei compiti esclusivi del giudice.

⁸ Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 13 Febbraio 2008 n.13981

⁹ Da ultimo Cass. 15930/13

a quelle formulate dalla parte che ha chiesto l'esame del testimone e da quella che ha un interesse comune, ma non quelle del giudice e del suo ausiliario. In quest'ultimo caso, però, l'eventuale vizio di acquisizione delle dichiarazioni del minore potrà formare oggetto di un gravame sotto il profilo dell'attendibilità del risultato di prova a causa delle modalità della sua assunzione.

È peraltro singolare che le modalità di esclusione del minore, previste per l'incidente probatorio per il dibattimento, non trovino applicazione cogente negli ascolti del minore davanti dal Pubblico ministero e alla Polizia giudiziaria. Nella prassi tuttavia vengono adottate analoghe cautele, prima di tutto quella di demandare l'ascolto del minore a personale specializzato, con l'ausilio di psicologi esperti.

Non può prescindersi, in ordine alle corrette modalità dell'ascolto del minore, dalla Carta di Noto redatta nel 1996 e aggiornata nel 2011, cui viene attribuito rilievo, ai fini della valutazione di attendibilità della parte lesa anche dalla Cassazione, che pur precisa che *“la valutazione psicologia non può avere a oggetto l'accertamento dei fatti per cui si procede, che spetta esclusivamente all'Autorità giudiziaria”*¹⁰.

Va immediatamente precisato che detto documento non ha un carattere normativo, detta un protocollo sulle metodologie da seguire nelle interviste ai minori, ma l'inosservanza non è causa di nullità o di inutilizzabilità dell'esame stesso. Diversamente opinando si introdurrebbe una causa di nullità o inutilizzabilità che non è prevista da nessuna norma. Né la mancata osservanza determina automaticamente l'inattendibilità del minore. In tal senso da ultimo la Cassazione Penale Sezione III 31.01.2009 n. 15225 *“Di per sé, quindi, la mancata osservanza non determina automaticamente l'inattendibilità delle dichiarazioni del minore e tantomeno la nullità dell'esame o la sua inutilizzabilità. Opinare diversamente significherebbe introdurre una ipotesi ulteriore (non prevista da alcuna norma) di nullità o inutilizzabilità”*.

In essa si stabiliscono i seguenti principi:

- necessità di avvalersi di professionisti specificamente formati

10 Cass. Pen., Sez. III, 18 Settembre 07, n. 37147 caso Rignano Flaminio

che devono utilizzare metodologie e criteri ritenuti affidabili dalla comunità scientifica (art. 1);

- utilizzare un *setting* adeguato tale da garantire la serenità del minore e procedere a videoregistrazione o quanto meno audio-registrazione; si specifica comunque che l'incidente probatorio è la sede privilegiata delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento (art.10);
- informare il minore dei suoi diritti, consentirgli di esprimere le sue opinioni, le sue esigenze e le preoccupazioni (art.12);
- evitare le domande o i comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte (art.11);
- la funzione dell'esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno, al trattamento e va quindi affidata a soggetti diversi.

Si riporta per completezza il testo della Carta di Noto, integrata dal Protocollo di Venezia del 23.09.07, che ha esteso i principi della Carta ai casi di abuso sessuale collettivo sui minori.

LINEE GUIDA PER L'ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE

Premessa

Il secondo aggiornamento della Carta di Noto, nove anni dopo il primo, ha come scopo quello di adeguare il contenuto del documento ai progressi scientifici maturati nello studio del cervello, dei processi cognitivi, percettivi, mnestici e nel campo della psicologia evolutiva. L'irruzione delle nuove tecnologie informatiche nel mondo giovanile ha prodotto profonde modificazioni nei sistemi cognitivo ed emotivo, tanto più radicali quanto più debole ed esposta sia la mente che subisce il fenomeno. Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, assicurando nel contempo al minore la protezione psicologica, la tutela dei suoi diritti relazionali, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale. In particolare, i principi e le regole contenuti in questa Carta recepiscono le disposizioni contemplate dall'articolo 8, comma 6 del Protocollo della Convenzione di New York ratificato l'11 marzo 2002 e dall'articolo 30, comma 4

della Convenzione di Lanzarote, ratificata in data 19 gennaio 2010. Quando non fanno riferimento a specifiche figure professionali, le linee guida valgono per qualunque soggetto che nell'ambito del procedimento instauri un rapporto con il minore.

1. Le collaborazioni come ausiliari della Polizia giudiziaria e dell'Autorità giudiziaria, nonché gli incarichi di consulenza tecnica e di perizia in materia di abuso sessuale, devono essere affidate a professionisti che abbiano conseguito una specifica formazione, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato. Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale interdisciplinare. Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono: a) utilizzare metodologie evidence-based e strumenti (test, colloqui, analisi delle dichiarazioni, ecc.) che possiedano le caratteristiche di ripetibilità e accuratezza, e che siano riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento; b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati. E' metodologicamente corretta una procedura basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione di dati e fondata su tecniche ripetibili e controllabili, in linea con le migliori e aggiornate evidenze scientifiche.

2. E' diritto delle parti processuali, in occasione del conferimento di ogni incarico peritale, interloquire sull'effettiva competenza dell'esperto e sul contenuto dei quesiti.

3. In tema di idoneità a testimoniare del minore le parti e gli esperti si assicurano che i quesiti siano formulati in modo da non implicare giudizi, definizioni o altri profili di competenza del giudice.

4. La valutazione psicologica non può avere a oggetto la ricostruzione dei fatti o la veridicità di quanto raccontato dal minore che spettano esclusivamente all'Autorità Giudiziaria. L'esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.

5. Per soggetti minori di età inferiore agli anni dieci si ritiene necessario, salvo in casi di eccezionali e comprovate ragioni di tutela del minore, che sia disposta perizia al fine di verificarne l'idoneità a testimoniare. L'idoneità a testimoniare non implica la veridicità e credibilità della narrazione.

6. L'accertamento sull'idoneità a testimoniare deve precedere l'audizione del minore. Tale accertamento va condotto evitando di sollecitare la narrazione sui fatti per cui si procede.

7. Le dichiarazioni del minore vanno sempre assunte utilizzando protocolli d'intervista o metodiche ispirate alle indicazioni della letteratura scientifica, nella consapevolezza che ogni intervento sul minore, anche nel rispetto di tutti i canoni di ascolto previsti, causa modificazioni, alterazioni e anche perdita dell'originaria traccia mnestica. Le procedure d'intervista devono adeguarsi, nella forma e nell'articolazione delle domande alle competenze cognitive, alla capacità di comprensione linguistica (semantica, lessicale e sintattica), alla capacità di identificare il contesto nel quale l'evento autobiografico può essere avvenuto, alla capacità di discriminare tra eventi interni ed esterni, nonché al livello di maturità psico-affettiva del minore. Un particolare approfondimento dovrà essere effettuato in ordine all'abilità del minore di organizzare e riferire il ricordo in relazione alla complessità narrativa e semantica delle tematiche in discussione e all'eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, derivanti dall'interazione con adulti.

8. Non è metodologicamente corretto esprimere un parere senza aver esaminato il minore e gli adulti di riferimento, salvo che non ve ne sia la rituale e materiale possibilità, dando conto in tal caso delle ragioni dell'incompletezza dell'indagine. Tale valutazione – allo scopo di identificare eventuali influenze suggestive esterne – non può prescindere dall'analisi dei contesti e delle dinamiche che hanno condotto il minore a riferire o rivisitare la propria esperienza.

9. Il parere dell'esperto dovrà chiarire e considerare le modalità attraverso le quali, prima del proprio intervento, il minore ha narrato i fatti a familiari, Polizia giudiziaria, magistrati e altri soggetti. In particolare, dovrà dar conto: a) delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto; b) delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto; c) delle modalità della narrazione dei fatti (se spontanea o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative); d) del contenuto e delle caratteristiche delle primissime dichiarazioni, nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni sollecitate.

10. Le attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore devono essere video-registrate, in quanto anche gli aspetti non verbali della comunicazione sono importanti per una corretta valutazione. La videoregistrazione è finalizzata anche a ridurre le audizioni del minore. Tutto il materiale video-registrato, anche in contesti quotidiani e domestici, relativo all'ascolto di minori da parte di figure adulte significative, deve essere acquisito agli atti al fine di valutarne la rispondenza ai requisiti di validità elaborati dalla letteratura psico-giuridica e dalle scienze cognitive. Le riprese video dovranno sempre consentire di verificare le modalità dell'interazione dell'esperto con il minore (comunicazione non verbale, feedback, ecc.). In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e, ove necessario, al contesto sociale del minore. Tali accertamenti non possono prescindere dalla videoregistrazione delle dichiarazioni delle persone sopraindicate.

11. Qualora il minore sia sottoposto a test psicologici i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in originale. I test utilizzati devono essere caratterizzati da elevata e comprovata affidabilità scientifica. **La scelta dei test è affidata alla competenza dell'esperto che dovrà rispondere al giudice e alle parti del loro grado di scientificità. I test e i disegni non sono utilizzabili per trarre conclusioni sulla veridicità dell'abuso. Non esistono, ad oggi, strumenti o costrutti psicologici che, sulla base di teorie**

accettate dalla comunità scientifica di riferimento, consentano di discriminare un racconto veritiero da uno non veritiero, così come non esistono segnali psicologici, emotivi o comportamentali attendibilmente assumibili come rivelatori o “indicatori” di una vittimizzazione sessuale o della sua esclusione.

12. In sede di raccolta delle dichiarazioni del minore ritenuto idoneo a testimoniare occorre: a) garantire che egli sia sentito in contraddittorio il più presto possibile; b) garantire che l’incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la sua serenità; c) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso; d) consentirgli di esprimere esigenze e preoccupazioni; e) evitare, anche nella fase investigativa, modalità comunicative anche non verbali che possano compromettere la spontaneità e le domande che possano nuocere alla sincerità e genuinità delle risposte; f) contenere la durata e le modalità del colloquio in tempi rapportati all’età e alle condizioni emotive del minore, nel rispetto comunque dei diritti processuali delle parti.

13. Al fine di garantire nel modo migliore l’obiettività dell’indagine, l’esperto deve individuare eventuali ipotesi alternative emerse o meno nel corso dei colloqui. I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati come “indicatori” specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude l’abuso. Attenzione particolare va riservata ad alcune situazioni specifiche, idonee ad influire sulle dichiarazioni dei minori come: a) separazioni coniugali caratterizzate da inasprimento di conflittualità dove si possono verificare, ancor più che in altri casi, situazioni di falsi positivi o falsi negativi; b) allarmi generati solo dopo l’emergere di un’ipotesi di abuso; c) fenomeni di suggestione e di contagio ‘dichiarativo’; d) condizionamenti o manipolazioni anche involontarie (es. contesto psicoterapeutico, scolastico, ecc.) .

14. Nei casi di abusi sessuali collettivi cioè di eventi in cui si presume che una o più persone abbiano abusato sessualmente di più minori,

occorre acquisire elementi per ricostruire, per quanto possibile, la genesi e le modalità di diffusione delle notizie anche al fine di evidenziare una eventuale ipotesi di “contagio dichiarativo”.

15. L'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento, sempre che venga condotto in modo da garantire, nel rispetto della personalità in evoluzione del minore, il diritto alla prova costituzionalmente riconosciuto.

16. Quando sia formulato un quesito o prospettata una questione relativa alla compatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato che abbiano visto lo stesso vittima di violenza anche sessuale, è necessario che l'esperto rappresenti, a chi gli conferisce l'incarico, che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità o incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. L'esperto non deve esprimere, sul punto della compatibilità, pareri né formulare conclusioni.

17. La funzione dell'esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e al trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi. La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai Servizi Socio-Sanitari pubblici. In ogni caso, i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell'accertamento dei fatti, che è riservato esclusivamente all'Autorità Giudiziaria. La stessa persona che ha svolto o sta svolgendo a favore della presunta vittima attività psicoterapeutica o di sostegno psicologico non può assumere il ruolo di esperto in ambito penale. Fatta eccezione per i casi di rilevante e accertata urgenza e gravità di disturbi a livello psicopatologico del minore, l'avvio di un percorso terapeutico deve avvenire dopo l'acquisizione della testimonianza per evitare eventuali inquinamenti.

18. L'assistenza psicologica al minore va affidata a un operatore specializzato che manterrà l'incarico in ogni stato e grado del

procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa dall'esperto e non potrà, comunque, interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.

Peraltro, quando ci si trova in una fase nella quale sono in corso incidenti probatori o consulenze nell'ambito del procedimento penale o civile, si cerca di evitare o di limitare gli ascolti. In taluni casi si tratta però di atti necessari (ad esempio il minore manifesta difficoltà rispetto al collocamento in atto, si devono valutare istanze di parenti di poter incontrare il minore). In tal caso è bene cercare di limitare il più possibile riferimenti ad oggetto specifico dell'intervento penale.

Al fine di realizzare un coordinamento tra le attività dei vari organismi giudiziari (Procura minorile e ordinaria, Tribunale per i minorenni, Procura Ordinaria) e ridimensionare il numero di ascolti del minore (si pensi alla pendenza di procedimenti a carico di imputati minorenni e maggiorenni, o procedimento penale o civile), è auspicabile, ove non si è già provveduto in tal senso, procedere all'elaborazione di protocolli d'intesa tra A.G.

Uno dei temi più delicati affrontati dalla citata sentenza della Cassazione n. 37147/2007, è costituito dalla valenza processuale della consulenza psicologica espletata dal PM in fase di indagini preliminari nell'ambito dei reati sessuali in danno di minori di età. È stato anche in precedenza chiarito dalla Cassazione che il ricorso alla consulenza psicologica può avere la duplice finalità di valutare la maturità psichica e la capacità a testimoniare del minore, mentre in nessun caso la valutazione del tecnico potrà sostituirsi a quella del giudice nel valutare l'attendibilità della prova.

La Cassazione afferma che la valutazione giudiziale delle dichiarazioni accusatorie rese dalle vittime degli abusi, che richiede specifiche cognizioni tecniche mediante il ricorso al sapere scientifico esterno, non impone nella fase delle indagini preliminari alcun obbligo al p.m. di affidare la cosiddetta consulenza personologica nelle forme dell'art. 360 c.p.p. ovvero di richiesta al G.I.P. l'incidente probatorio, essendo ammissibile il ricorso alla procedura non garantita prevista dall'art. 359 c.p.p., le cui risultanze hanno tuttavia valore solo endoprocessuale, sottraendo gli indagati la facoltà di controllare, tramite i difensori ed i consulenti tecnici, l'operato del consulente.¹¹

¹¹ In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che le

Si osserva invero come il colloquio dello psicologo con il minore, ai fini della valutazione della sua capacità a testimoniare e attendibilità psicologica, rappresenta una potente forma di integrazione tra interrogatorio e interrogante, come inesorabili effetti modificativi sulla genuinità del sapere comunicabile dal minore nel processo penale.

Inoltre l'erronea valutazione in merito alla ripetibilità dell'atto determina rilevanti conseguenze processuali, se si considera che, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., non è ammessa la lettura in dibattimento di un verbale di dichiarazioni, allorché l'esame della persona sia divenuto impossibile in dibattimento per ragioni che risultavano ragionevolmente prevedibili già al momento della verbalizzazione.

La Corte ritiene comunque discutibile la scelta di avvalersi della consulenza ex art. 359 c.p.p., che presuppone un assunto di immutabilità nel tempo della situazione psicologica dei bambini, argomentando che la scelta di optare per una procedura non garantita, unita a quella dell'esperto di non videoregistrare i colloqui, ha privato gli indagati della facoltà di controllare, tramite i difensori e i propri consulenti tecnici, l'operato dell'esperto. La Corte peraltro osserva che, pur comportando la consulenza tecnica un'attività di osservazione psicologica fondata su specifiche competenze tecniche, al consulente competevano solo attività strumentali e non già atti propriamente investigativi (sopralluoghi, osservazioni), che, ai sensi dell'art. 359 c.p.v. c.p.p., competono ai soli organi investigativi e ai quali il ct ha solo il diritto di assistere.

Nel merito, la sentenza, ormai celebre per la risonanza mediatica del caso trattato, si sofferma sulla necessità di effettuare un esame approfondito in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni del minore, atteso che la scienza psicologica non fornisce risposte in ordine all'influenzabilità e alla propensione affabulatoria del bambino e che, nel contempo, è sempre presente il rischio – anche ove si escluda una 'cospirazione' artatamente ordita – di un 'contagio dichiarativo', ovvero di uno scambio di informazioni e di dati tra individui, che porti a modifiche anche radicali delle convinzioni su quanto è accaduto, con il rischio di pesanti travisamenti di fatto. Questo pericolo viene, in particolare, paventato nel momento in cui i genitori, nell'immediatezza dei fatti,

risultanze della consulenza personologica ex art. 359 c.p.p. sono utilizzabili nei riti speciali ovvero nel giudizio ordinario, sull'accordo delle parti.

hanno proceduto all'ascolto dei loro figli con modalità pesantemente suggestive e invasive. Si sottolinea altresì la necessità di utilizzare la videoregistrazione, sia in occasione dei colloqui dei minori con gli esperti, sia negli ascolti del PM, al fine di rendere pienamente 'fruibile' il materiale investigativo raccolto.

La colpevolezza dell'imputato dovrà essere esclusa, con il suo proscioglimento con la formula più ampia, qualora le risposte siano state indotte con domande suggestive o fuorvianti, e il compendio probatorio acquisito non consenta di ritenere la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Il Tribunale opera dunque un attento bilanciamento tra il diritto di difesa dell'imputato e la tutela della salute fisio-psichica del minore. Ne consegue che le sue dichiarazioni, qualora siano ritenute processualmente utilizzabili, andranno sempre sottoposte a un rigoroso vaglio di attendibilità.

Più in particolare, si rileva che – con il necessario uso dell'indagine psicologica, condotta da un consulente o da un perito - due aspetti preliminari debbono essere vagliati: l'attitudine del minore a testimoniare, sotto il profilo intellettuale ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell'accertamento della capacità del minore di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo - da tenere distinto dall'attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice - è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane persona offesa ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda, in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna.

In definitiva, l'ascolto del minore abusato nella sede privilegiata dell'incidente probatorio è un momento di particolare importanza, non solo perché spesso il minore è l'unico testimone dell'abuso e dunque è necessario garantire al meglio l'attendibilità della sua deposizione, ma anche in quanto occorre preservarne l'integrità psichica da fattori di disagio che possono derivare dal contatto del medesimo con l'ambiente giudiziario. L'incidente probatorio diviene dunque un momento di interazione tra esigenze processuali di accertamento dei fatti e tutela delle esigenze personali del bambino.

Dott. Francesco Monastero

Presidente del Tribunale Ordinario di Velletri

Sintesi e conclusioni

Buongiorno a tutti.

Il mio, come vedete, è semplicemente un intervento di sintesi di questa prima fase del Convegno.

Sono il Presidente del Tribunale di Velletri ormai da circa quattro anni e svolgo tale attività, passatemi il termine, con passione e con entusiasmo quasi “giovanile”: e ciò è la conseguenza di un attaccamento al lavoro, a questo lavoro, che non è cambiato nel corso degli anni e cioè fin da quando, da giovane uditore giudiziario, appena superato il concorso in magistratura, andavo dicendo che avrei svolto le mie funzioni anche gratis per sottolineare la assoluta assenza di interessi diversi da quelli specificamente ed esclusivamente istituzionali.

Quando presso il mio studio si presentano i giovani avvocati per il giuramento di rito, sono solito dire: “Ricordatevi che voi fate la professione più bella del mondo” perché penso che effettivamente la professione dell’avvocato è del tutto complementare a quella del giudice e che solo lavorando “insieme” si fa veramente l’interesse della giustizia nel senso più nobile del termine, riservandomi sempre di aggiungere “naturalmente dopo la mia”.

Questo è il primo messaggio che mi sento di comunicare in questa Assemblea: nonostante (a volte anche enfatizzate dai *media*) esistano tra i giudici e gli avvocati delle differenze sostanziali in relazione alle specifiche finalità dei rispettivi impegni professionali, nonostante la ontologica diversità delle rispettive impostazioni culturali e professionali, penso di poter affermare senza tema di essere smentito che vi è tra tutti gli operatori della giustizia un linguaggio assolutamente comune, uno sforzo altrettanto comune che porta ad una assoluta condivisione degli obiettivi finali.

“L’accertamento della verità processuale” non è una frase di maniera ma un comune denominatore delle attività e delle funzioni rispettivamente svolte.

E questo messaggio mi dà la possibilità di ricordare le parole del

Garante per l'infanzia della Regione Lazio che ha sottolineato la necessità di condivisione degli obiettivi e la necessità, prioritaria rispetto ad ogni altra esigenza, di ascoltare i giovani perché sono loro il nostro futuro, con la certezza che siano il nostro futuro migliore.

Ma il dato allarmante che ci è stato sottoposto è quello relativo al numero delle persone che, in Italia, vive in stato di povertà, prospettiva dolorosissima perché, ovviamente, lo stato di povertà è un fortissimo fattore di rischio e, quindi, anche una minaccia per la società, per il vivere civile che non deve in alcun modo essere sottovalutato.

E non posso non ricordare l'intervento del Sindaco di Rocca di Papa riproponendovi la sua bella espressione, ripresa dal discorso dell'Assessore Visini, che "l'infanzia è un tempo meraviglioso che ognuno ha il diritto di vivere al meglio e il nostro impegno è quello di garantire questo diritto".

E' vero che l'infanzia è un tempo meraviglioso, ma purtroppo non per tutti ed ecco che emerge la stessa *ratio essendi* della *Rete*: perché la *Rete*, perché è necessaria in questo campo un'opera di prevenzione e di presenza sul territorio che colga i segnali di disagio e, correlativamente, di disinteresse, di disattenzione o peggio, di violenza nei confronti dei minori ed impedisca e tenti di intervenire prima che i fatti vengano portati all'attenzione della magistratura, inquirente prima e giudicante poi, quando, ormai, i danni sono diventati sostanzialmente irreversibili. La passione per questo lavoro di cui parlavo all'inizio si scontra, infatti, sovente, con realtà inimmaginabili di abusi e violenze compiute nei confronti di donne, di minori, anche di bambini in tenerissima età, sovente commessi in ambito familiare che incidono ripeto in modo irreversibile, sullo sviluppo psico-fisico della vittima degli abusi.

La Dott.ssa Camarda, che ringrazio ancora una volta, ci ha elencato con grande passione i motivi, del tutto condivisibili, per i quali è necessaria la *Rete*: perché se ognuno di noi, nel proprio campo fa molto, se ognuno pensa di fare di più di quanto dovrebbe o di quanto gli è consentito fare, questo non basta: perché è necessario un raccordo delle singole attività che consenta di dare alle stesse un valore aggiunto, di verificare e di condividere il lavoro degli altri, di farlo proprio con grande umiltà e condivisione perché comune è l'obiettivo e insieme, affrontando il problema da più punti di vista e con diverse prospettive,

si raggiunge prima e migliore è senza dubbio il risultato.

E l'esempio migliore è quello che ci ha portato la Dott.ssa Astolfi che ci ha rappresentato come solo con grande difficoltà e con la condivisione di tutti gli operatori interessati è finalmente passata la linea che consente di "sentire" il minore abusato una sola volta in sede di incidente probatorio (dichiarazione che potrà essere utilizzata nel giudizio a carico dell'imputato) ed evitare la prassi, sovente seguita in passato della reiterazione del "racconto" (che ogni volta riapre una ferita già di per sé difficile da rimarginare) davanti dalla polizia giudiziaria prima e poi davanti al pubblico ministero e poi ancora davanti al giudice del dibattimento in una udienza pubblica nel contraddittorio delle parti, così riproponendo dolorosamente accadimenti gravi del proprio vissuto.

E con l'ausilio della Carta di Noto si è riusciti a realizzare una situazione che tutela tutte le parti del processo (compreso l'imputato) ma che tiene anche conto dell'interesse e dello sviluppo psico-fisico del minore che viene così sentito una sola volta tramite l'incidente probatorio, in sede di audizione protetta, con la presenza di uno psicologo che pone le domande, con la presenza del giudice (in locale separato per non enfatizzarne la presenza, trattandosi di minori e, spesso, di bambini) che può a sua volta porre domande, con la presenza del pubblico ministero e degli avvocati (anch'essi in locale separato) che possono porre domande tramite lo psicologo.

Ripeto e concludo, si tratta di una esperienza interessante perché ha unito in un unico contesto gli interessi di tutte le parti, sacrificando il meno possibile l'interesse della vittima del processo ed evitando le conseguenze negative di interventi poco sistemici e parcellizzati.

Concludo ricordando l'appassionato intervento del Comandante dei CC di Castelgandolfo che ha ricordato che solo con un'attività dettata da una forte coscienza sociale e da una grande professionalità si possono ottenere importanti risultati.

Siamo tutti in mezzo al guado, ma, forse, tutti insieme, con strumenti operativi come quello oggi proposto e per il quale siamo qui convenuti, potremo uscire ed avviarci verso obiettivi ambiziosi.

Grazie a tutti

Dott. Stefano Puliafito

Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di Roma

“Il ruolo della Polizia Giudiziaria nella rete istituzionale di tutela”

Ringrazio innanzi tutto gli organizzatori del Convegno per l’opportunità che mi è stata offerta di illustrare in questo importante contesto l’attività svolta dalla Sezione Specializzata di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, che ho l’onore di rappresentare in qualità di responsabile dell’Aliquota della Polizia di Stato.

L’opportunità è duplice, sia perché consente ai presenti di conoscere una realtà istituzionale che è meno conosciuta rispetto a quella più nota dei reparti territoriali, ma che al pari svolge una silenziosa e preziosa attività nella imprescindibile rete di tutela; sia perché l’adesione al Protocollo d’Intesa da parte della Procura per i Minorenni darà la possibilità a tutti gli operatori coinvolti di collaborare concretamente utilizzando una metodologia condivisa e quindi necessaria a compiere un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di quella rete ormai indispensabile nella protezione di donne e minori.

Nel breve tempo a disposizione cercherò di illustrare, con l’aiuto di alcune “slide”, l’attività svolta dalla sezione di P.G..

Innanzitutto una veloce distinzione tra gli uffici che si interessano in particolare della tutela di donne e minori:

- Commissariati – competenza e presenza sul territorio
- Ufficio Minori - prevenzione
- Squadra Mobile – indagini a 360 gradi
- Polizia Postale – reati informatici
- Sezione di Polizia Giudiziaria - specializzazione

Anche altri enti si interessano in maniera fattiva della tutela di donne e minori.

Le Sezioni di Polizia Giudiziaria sono state previste e istituite ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 448/88. La predetta norma dispone che presso le Procure per i Minorenni è istituita una Sezione Specializzata, alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.

In realtà nelle prime assegnazioni, che risalgono al 1990 quindi circa 23 anni fa, inizialmente non fu possibile tenere conto di questo criterio ma prevalentemente si fece riferimento all'esperienza di Polizia e più in generale al buon senso, anche perché le singole amministrazioni avrebbero dovuto formare il personale con corsi specifici, cosa che è stata realizzata soltanto successivamente.

Infatti nel corso degli anni grazie a una maggiore professionalità e preparazione nel settore degli operatori di Polizia si è potuto costituire un gruppo di operatori sempre più specializzato con titoli di studio e attitudini peculiari, in ossequio con quanto previsto dal legislatore in merito ai criteri di scelta da adottare per il reclutamento del personale da destinare alle sezioni specializzate per i minori previsti dall' art. 6 delle Disposizioni di attuazione.

In effetti scorrendo quelle che sono le attività svolte dal personale della sezione ci si può rendere conto di quanto questo tipo di specializzazione debba essere assolutamente coerente al principio di minima offensività del processo penale minorile che, a differenza del processo ordinario, pone al centro del procedimento il soggetto e quindi il minore, con tutte le sue problematiche e non il reato in quanto mera violazione dell'ordinamento giuridico.

Pertanto la prerogativa del procedimento penale minorile diventa da un lato la necessità di accertare la responsabilità della condotta illecita e allo stesso tempo di non interrompere il processo educativo del minore e dall'altro lato di attuare tutti quelle misure civili per tutelare e sostenere il minore stesso.

In quest'ottica la Sezione, alle dirette dipendenze del procuratore e dei magistrati della Procura, svolge quotidianamente e silenziosamente la propria attività, che vado in parte rapidamente a elencare:

- affiancamento e collaborazione diretta con il P.M.M.(verificare correttezza) nelle indagini di P.G. e nel coordinamento con le altre Forze di Polizia.
- indagini svolte in collaborazione con altre Forze di Polizia.
- interrogatorio del minore.
- audizione del minore teste o parte offesa.
- verbalizzazione di situazioni familiari di urgenza.
- ispezioni ex art. 9 l.149/2001.

- esecuzione della Convenzione dell'Aja.

Per quanto riguarda l'audizione dei minori di particolare importanza l'escussione dei testi minori ai sensi dell'art. 351-1/ter inserito dalla legge 1 ottobre 2012 n. 172 legge di Ratifica della Convenzione di Lanzarote, nei casi di violenza sessuale, avvalendosi necessariamente di un esperto in psicologia nominato dal P.M.

In realtà a Roma questa metodologia veniva già messa in atto soprattutto per le parti offese in occasione degli incidenti probatori con l'audizione protetta, ma per i testi minori, sino all'entrata in vigore di questa legge, si trattava solo di buona prassi.

La sensibilizzazione e l'esperienza maturata negli anni diventano fondamentali per accompagnare il minore e i genitori nel doloroso percorso del racconto e dell'iter giudiziario, poiché l'arresto o la denuncia rappresentano soltanto il punto di partenza del procedimento e non certo quello di arrivo.

Durante il turno del P.M. si rivolgono alla Procura diversi cittadini con le problematiche più svariate e a volte anche più improbabili, in questo caso la Polizia Giudiziaria opera da vero e proprio filtro ascoltando le problematiche poste, informando il P.M. di turno che fornisce indicazioni sul tipo di intervento da attivare e l'eventuale competenza della procura per i minori o di altra Autorità Giudiziaria.

Spesso le persone che si rivolgono al nostro ufficio, chiedono a quale Autorità debbano rivolgersi e quali siano le competenze del Tribunale per i Minori.

Queste le Autorità Giudiziarie che si occupano della tutela e dei reati commessi nei confronti di donne e minori:

- Procura e Tribunale Ordinario
- Procura e Tribunale per i Minorenni
- Giudice Tutelare
- Tribunale Civile.

Qualora l'intervento risulti di competenza della Procura per i Minorenni si provvederà su disposizione del P.M. di turno a verbalizzare la persona all'interno della sezione cercando di rispettare al massimo la privacy della persona.

Se le situazioni rappresentate rivestono carattere di urgenza le dichiarazioni raccolte vengono immediatamente consegnate al P.M.

per l'apertura del fascicolo civile e successivamente trasmesse al tribunale con apposito ricorso.

Una partita che, come potete ben capire, si gioca sul tempo pertanto diventa vitale che i contatti con tutti coloro che sono deputati a fornire notizie sul nucleo familiare siano più celeri e precise possibili.

In altre parole creare quella rete indispensabile per sostenere le donne, i minori e i nuclei familiari nel percorso giudiziario senza dimenticare che dietro ogni fascicolo c'è una persona con le proprie debolezze e i propri drammi e le proprie aspettative di giustizia.

Pertanto come si realizza concretamente una rete di tutela; alla luce delle considerazioni fatte, indubbiamente con la sinergia tra tutte le forze in campo, come per esempio: conoscere immediatamente l'Autorità a cui rivolgersi per chiedere un provvedimento di tutela come una misura cautelare per lo *stalker* o l'allontanamento dalla casa coniugale o il collocamento per madre e figlio in una struttura protetta, avere in tempi brevi notizie sulle condizioni sociali ed ambientali del nucleo familiare, oltre alla composizione e alle generalità complete di minori e genitori, poiché è a tutela dei primi che si aprirà il fascicolo civile ma e nei confronti dei genitori che si chiederà il provvedimento di decadenza o sospensione della potestà genitoriale. Poter contare sulla tempestiva segnalazione della scuola, dello psicologo o dell'educatore di cui si avvale l'istituto o del sanitario anche privato che ha avuto modo di vedere e di riconoscere i segni di un maltrattamento e di una violenza, sapere di poter contare sulla disponibilità di un alloggio all'interno di una struttura protetta, sono tutte condizioni che potrebbero risultare di vitale importanza nella rete di tutela.

Lo scambio delle informazioni, la celerità con cui vengono raccolte, la tempestività con le quali saranno trasmesse con la chiara indicazione del rischio concreto che quella situazione possa degenerare e pertanto occorre intervenire, con un collocamento urgente da parte dei servizi o se necessario con un provvedimento dell'A.G. competente.

Il ruolo della Sezione di Polizia Giudiziaria, oltre a quello illustrato, diventa fondamentale quando si tratta di sollecitare e raccogliere tutte queste notizie provenienti da diverse Autorità ed enti per farle confluire in un fascicolo, per consentire all'A.G. competente di avere elementi utili per intervenire, anche questo significa fare Rete Istituzionale

e attraverso questa rete contribuire a salvare qualche donna da un probabile femminicidio o regalare ad un bambino il sogno di una vita migliore.

Dott.ssa Simonetta Labella

*Psicologa della Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca
Coordinatrice servizi tutela minori e famiglia.*

“Il servizio per la tutela di minori e adolescenti del Comune di Albano Laziale”

Il Comune di Albano ha istituito il servizio di tutela minori nel 2008, scegliendo di instaurare una collaborazione con il privato sociale, per potenziare le proprie risorse professionali con altre altamente specializzate, inizialmente con psicologi psicoterapeuti, un educatore e un mediatore familiare. Negli anni successivi, in virtù dell'incremento dell'utenza con complesse problematiche familiari socio-psicologiche (attualmente seguiamo 220 minori, quasi il triplo di quelli seguiti nel 2008), è stata inserita la figura dell'assistente sociale a tempo pieno e i ruoli degli psicologi e del mediatore familiare sono stati definiti come consulenziali rispetto ai progetti che il Servizio elabora con e per le famiglie dei minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria o che vi si rivolgono spontaneamente o su invio delle agenzie scolastiche ed educative o della rete familiare e sociale. La diversificazione delle professionalità offre una serie di prospettive e di letture diverse delle situazioni spesso molto complesse e anche questa piccola rete, all'interno del Servizio stesso facilita la lettura del bisogno.

Questa organizzazione del personale è funzionale per tenere in considerazione i diversi aspetti dei casi in carico, permettendo, oltre alla verifica delle condizioni sociali, anche una lettura e una valutazione delle dinamiche familiari e di quelle intrapsichiche individuali, necessaria all'elaborazione di progetti di vita aderenti ai bisogni di ogni famiglia e di ogni minore.

I progetti sul nucleo prevedono diversi interventi: il sostegno alle competenze genitoriali attraverso colloqui di consulenza psicologica, percorsi di mediazione familiare, gruppo di auto aiuto delle mamme; incontri protetti e di facilitazione per il ripristino o il mantenimento delle relazioni familiari; colloqui di monitoraggio, visite domiciliari, attivazione dei servizi educativi scolastici comunali e domiciliari distrettuali; progetti di semiautonomia per giovani fino ai 21 anni di

età. Inoltre vengono effettuati allontanamenti ed escussioni dei minori in collaborazione con le Forze dell'Ordine. Nei casi che richiedono interventi specialistici, si effettua l'invio ai servizi ASL, con i quali ci si confronta e se ne verifica l'andamento nelle riunioni mensili di Gruppo Integrato di Lavoro. Strette sono le collaborazioni attivate con il Tribunale per i Minorenni e con quello Ordinario di Velletri, con i servizi specialistici della ASL, con le scuole, con le strutture per minori e per donne con figli e con le Forze dell'Ordine nei casi che richiedono l'allontanamento dal domicilio familiare.

Per quanto possibile, il Servizio tutela opera in un'ottica di prevenzione primaria o quantomeno secondaria del danno, evitando l'instaurarsi, il cronicizzarsi o l'aggravarsi delle condizioni di vita dei minori e delle loro famiglie. La metodologia di lavoro dell'equipe coniuga l'approccio sistemico-relazionale, con quello della psicologia dinamica e del problem solving.

Molto importante è il ruolo consulenziale della figura professionale dello psicologo, che ha questo compito specifico sia internamente che rispetto ai cittadini, cioè un cittadino che vuole rivolgersi al Servizio tutela stesso per un dubbio o per un chiarimento sulla propria situazione emotiva, affettiva e relazionale, può accedere per chiedere. Anche gli insegnanti possono farlo per avere consigli riguardo a situazioni di difficile gestione in classe o da segnalare.

Altri interventi realizzati dalla cooperativa Prassi e Ricerca all'interno della tutela minorile sono stati il progetto antipedofilia Piccole Impronte con attività di laboratori affettivi e sportello d'ascolto nei tre Istituti Comprensivi di Albano, e con una formazione di rete territoriale alla quale hanno partecipato le Forze dell'Ordine, le Scuole e servizi educativi che si occupano di infanzia, donne e famiglia, con lo scopo - attraverso la conoscenza dei ruoli e dei mandati istituzionali di ogni soggetto - di sensibilizzarli creando una rete di tutela e protezione dell'infanzia. Da questa formazione è scaturita l'elaborazione della bozza di un "Protocollo per la rete di sicurezza territoriale permanente a tutela dell'infanzia", successivamente visionato e modificato dalle Istituzioni che in questa sede lo hanno sottoscritto. Nel corso di formazione condiviso con gli insegnanti e gli operatori sociali ed educativi del territorio sono stati illustrati gli indicatori di disagio

e difficoltà del minore, da quelli comportamentali a quelli fisici, ampliando la loro consapevolezza rispetto alle situazioni di possibile maltrattamento o abuso.

Il Progetto distrettuale per la Promozione dell’Affidamento familiare ha ripreso il progetto ‘Affidiamoci’ dell’Assessorato alle Politiche Sociali avviato nel 2005, per la necessità di attivare le risorse solidaristiche locali a sostegno di bambine, bambini e famiglie con difficoltà temporanee a svolgere le funzioni genitoriali, di cui il Comune di Albano è stato capofila.

Il Progetto distrettuale Pianeta Giovani è stato realizzato da gennaio 2012, riprendendo il Progetto Boomerang rivolto ad adolescenti, giovani, e famiglie. Il Progetto distrettuale Pianeta Giovani, con capofila il Comune di Albano, ha offerto orientamento ai servizi e alle agenzie socio-sanitarie, formative, educative e di tempo libero, pubbliche e private di riferimento nei sei Comuni del distretto sociosanitario RMH2. Tramite le azioni realizzate con il supporto di un camper attrezzato di strumentazione multimediale, sono stati contattati e individuati i luoghi di aggregazione spontanea, effettuati laboratori educativi nelle scuole, coinvolgendo gli adolescenti nella realizzazione di laboratori espressivi, e con la produzione finale di un videoclip che è risultato vincitore del Festival di San Niccolò a Ponte (PD) nel maggio scorso.

Rilevante è il fatto che l’Amministrazione Comunale abbia riconosciuto anche la necessità di rispondere al bisogno delle donne che hanno difficoltà familiari, sociali, nella vita familiare di tutti i giorni o che subiscono maltrattamenti. Da febbraio 2013 il Servizio Sociale ha così istituito il Servizio Famiglia, prevedendo l’inserimento di un’altra figura di assistente sociale, per l’accoglienza, l’orientamento e la presa in carico di donne che vivono situazioni di conflitti familiari, di difficoltà lavorative, psicologiche, di maltrattamento e violenza in famiglia, in rete con i consultori familiari locali e con i centri antiviolenza provinciali. Il Servizio si coordina, per i casi di donne con figli minorenni, al Servizio tutela minori, sia in senso organizzativo che operativo, effettuando interventi congiunti e formulando progetti da condurre ognuno per la propria competenza. A tale scopo oggi presentiamo anche la bozza del materiale elaborato insieme al

Commissariato distaccato di PS di Albano per diffondere tra i minori, le donne e gli adulti i numeri di emergenza istituiti dal Ministero per le Pari Opportunità, oltre a fornire i recapiti del Commissariato e dei Servizi comunali di Tutela minori e sportello Donna.

Nel caso del Comune di Albano, l'incardinamento nel Servizio Sociale comunale di un soggetto diverso ma con una funzione di pubblico servizio - quale la cooperativa sociale - è stato reso possibile da un'impostazione tecnico-organizzativa sintetizzata e codificata in un sistema certificato per la gestione della qualità. L'Ente pubblico è titolare dei servizi, ma la responsabilità civile, penale e amministrativa ricade su ogni operatore responsabile dei singoli progetti. Il sistema per la qualità ha facilitato l'inserimento dell'equipe professionale della cooperativa nel flusso di erogazione del servizio, definendo ruoli e responsabilità, i compiti di ogni figura professionale, le scadenze temporali di ogni attività (relazioni all'Autorità Giudiziaria, indagini socio-ambientali, rendicontazioni periodiche interne sia tecniche che statistiche, etc.), la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, per poter operare un costante miglioramento del servizio reso.

Per ciò che concerne i tempi dell'infanzia, spesso la critica che colpisce tutti gli attori coinvolti nella tutela concerne le lungaggini legate ai procedimenti: purtroppo in quest'ottica bisogna ammettere che a volte anche i Tribunali sono molto lenti, ci sono bambini che da anni aspettano di sapere se vanno in adozione o no. A volte gli operatori dei servizi sociali indugiano a segnalare, tuttavia anche la farraginosità procedurale dei tribunali deve essere risolta.

Un'altra cosa importante che vorrei e personalmente auspico, come tecnica e come persona, che si facciano delle campagne di sensibilizzazione, non solo da parte dei singoli comuni e dei singoli servizi sociali, ma soprattutto a livello nazionale, così come si fanno campagne contro l'abbandono degli animali, perché non se ne fa una sistematica per promuovere l'affidamento familiare e contro il maltrattamento? È necessario rendere consapevoli gli adulti di quelli che sono i danni che si procurano in una persona, soprattutto piccola, o in una donna, che subisce violenza.

Il lavoro a fianco del Servizio Sociale comunale, coordinato e supervisionato dalla Responsabile Dottoressa Margherita Camarda con il supporto amministrativo delle colleghe, in particolare dell'Assistente Sociale Raffaella Grosso, responsabile del procedimento amministrativo, ha in questi anni facilitato la creazione di un team affiatato, in grado di affrontare non soltanto la quotidianità ma anche le emergenze sociali che sono andate aumentando negli ultimi anni.

Posso affermare infatti che noi operatori della Cooperativa Prassi e Ricerca ci sentiamo a pieno titolo parte del Servizio Sociale e riconosciamo la sensibilità e la capacità dell'Amministrazione Comunale di Albano Laziale di aver voluto mantenere e incrementare la qualità e la quantità delle risorse investite nei servizi ai cittadini che soffrono situazioni di grave difficoltà non solo economica ma anche valoriale e affettivo-relazionale, creando le basi per lo sviluppo di una comunità in grado di sostenere i propri membri più fragili e indifesi. Grazie tante a tutti.

Dott.ssa Antonella Panetta

Presidente della Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca

“Suggerimenti dalla cooperazione sociale: mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. H. Ford”

Scriveva Hannah Arendt:

“Coloro che detengono il potere e sentono che sfugge loro di mano, si tratti di governi o di governati, hanno sempre trovato difficile resistere alla tentazione di sostituirlo con la violenza”.

Importanti e numerosi economisti ed economiste, studiosi e ricercatori riconosciuti universalmente e qualcuno anche con Premio Nobel hanno contribuito con approcci diversi a dimostrare che le vecchie teorie economiche sono di fatto responsabili delle attuali profonde disuguaglianze sociali che riguardano la maggior parte delle persone nel mondo.

Infatti la concentrazione della ricchezza è di pochissimi, le donne ed i minori sono sicuramente tra coloro che vivendo in condizione di vulnerabilità sociale ed economica pagano il prezzo più alto di questa disuguaglianza e una delle ragioni principali per cui non sono tutelati e sono possibili bersaglio di abusi e di violenze.

Vandana Shiva (fisica, ecologista, filosofa, attivista, autrice di importanti pubblicazioni). Fondatrice della Research Foundation for Science, Technology and Ecology, e ha promosso una campagna per la biodiversità vincendo il Right Livelihood Award (Premio Nobel Alternativo) nel 1993.

Connette la politica economica globale e la violenza sottolineando come questo modello economico incentrato sulla “crescita” comincia con una violenza contro le donne, attraverso il disconoscimento del loro contributo all’economia. Infatti le donne che producono per le loro famiglie, i bambini, la comunità, sono trattate come “non produttive, economicamente non attive”.

Le riforme economiche basate sul concetto di crescita illimitata, in un mondo limitato, possono essere mantenute solo dai potenti, arraffando le risorse dei più deboli.

Elinor Ostrom premio Nobel per l'economia sulla governance dei beni comuni, dimostra l'importanza della comunità, della democrazia partecipativa, della società civile organizzata, dalle regole condivise e rispettate in quanto percepite come giuste e non per un calcolo di convenienza. Anche se non si è mai occupata della finanza, è quanto meno singolare la coincidenza del premio con la ri-scoperta dell'importanza del capitale sociale e delle regole condivise per il buon funzionamento della società.

La Costituente dei beni Comuni è una declinazione concreta della economista premio Nobel.

Un modello di democrazia legata al territorio, in cui il “comune” coincide non con l'interesse astratto del popolo sovrano, né del consumatore, ma di coloro per i quali “la sorte dei commons risulta cruciale, la comunità che assicura la riappropriazione, restituzione e sostenibilità della gestione del bene comune non è pre-esistente, è per sua natura plurale ed ibrida fondata su appartenenze multiple, reticolari, relazionali. Stefano Rodotà, Ugo Mattei e Maria Rosaria Marella, il vicepresidente emerito della Corte Costituzionale Paolo Maddalena e il giurista Gaetano Azzari, sostengono che i beni comuni hanno una portata rivoluzionaria.

Amartya Sen (Premio Nobel 1998 per l'Economia) sostiene che per una società più equa, è fondamentale considerare le possibilità effettive degli individui. Il rapporto tra forme dello sviluppo, democrazia economia e giustizia sociale è un costante punto di attenzione della ricerca di Amartya Sen.

Joseph Stiglitz (Professore alla Columbia University, Premio Nobel per l'Economia nel 2001) è stato vicepresidente ed Economista capo della *Banca Mondiale*. Nel libro “Il prezzo della disegualianza” dimostra che la disegualianza delle opportunità è generata dal fatto che non ci si impegna a mettere la finanza sotto il controllo, il livello di disegualianza del reddito in America raggiunge oggi picchi mai visti. Nel 2010 l'1% guadagnava il 93% del reddito aggiuntivo creato nella cosiddetta “ripresa”. Questi spesso non riescono a comprendere che, come sottolinea l'autore, “il loro destino è collegato a quello dell'altro 99%”. Suggerisce di adottare in Europa un modello economico diverso e non di ispirarsi agli Stati Uniti.

Zygmunt Bauman sociologo e filosofo di fama mondiale, ci chiede urgentemente di passare dalla politica del diritto al riconoscimento a quella del diritto alla redistribuzione. Come processo sociale, l'esclusione è la negazione dell'accesso alle opportunità e all'esercizio effettivo dei diritti sociali di individui particolari o di gruppi di individui (in questo caso di donne e di minori) capace di innescare un processo di accrescimento delle opportunità per costruire o ristabilire legami sociali, facilitando l'accesso di tutti all'attività sociale, al reddito, alle pubbliche istituzioni, alla protezione sociale e ai programmi e servizi di cura ed assistenza.

“La verità è che non riusciremo a difendere le nostre libertà finché ergeremo delle barricate che ci separano dal resto del mondo e finché non inizieremo ad avere cura degli affari altrui” Zygmunt Bauman.

“La condizione della vulnerabilità è una condizione umana” *Tratto da Brunella Casalini filosofa e Martha Fineman Professoressa*

Mi ha molto colpito questa elaborazione sulla vulnerabilità, la ritengo una chiave di lettura che mette in evidenza il senso e la necessità di una economia capace di dare risposte sociali, economiche e culturali alle donne e ai minori in particolare ma in generale a tutti.

La vulnerabilità è una condizione universale, è quell'esposizione al rischio, quella possibilità di essere feriti e danneggiati cui nessun essere umano può sottrarsi, sfugge al controllo individuale e alla scelta. In questo senso il concetto di “vulnerabilità” secondo la Fineman è teoreticamente più potente di quello di dipendenza. Il “soggetto vulnerabile” deve sostituire il soggetto autonomo e indipendente affermato dalla tradizione liberale. Si vedono sempre più spesso cadere in condizione di povertà i c.d. “insospettabili”, persone che si trovano a causa della crisi economica improvvisamente senza un lavoro. Per quanto riguarda le donne e i minori l'esposizione “al rischio di vulnerabilità” è decisamente più alto e collegato alla loro oggettiva condizione di minore forza fisica e minore potere economico. Imperativo è l'impegno di tutti nel fornire alcuni assets fondamentali in termini di risorse fisiche, umane e sociali. Il principio

liberale della non interferenza dello Stato nella vita dei cittadini poggia su un'idea di autonomia individuale che oggi si dimostra irrimediabilmente "irrealistica e irrealizzabile", a partire dai temi della cura e della dipendenza, sulla nostra natura di essere incarnati, sessuati e vulnerabili.

Definizione: di elementi comuni a tutte le imprese sociali Europee -
Da Comitato Economico e Sociale Europeo Relatrice: RODERT

Ha obiettivi di carattere essenzialmente sociali piuttosto che lucrativi, crea benefici sociali, assume una varietà di forme giuridiche e di modelli; è un operatore economico che produce beni e servizi contraddistinti da una forte componente di innovazione sociale; opera come entità indipendente, ha una dimensione partecipativa e di co-decisione, governance democratica, deriva da organizzazioni della società civile.

Valore economico

L'economia sociale rappresenta il 10% di tutte le imprese europee, vale a dire 2 milioni di imprese e il 6% dei posti di lavoro totali.

Il bene comune della collettività nel caso del contrasto alla violenza alle donne e ai bambini si traduce in Economia solidale ed economica della condivisione, consapevolezza del limite, la consapevolezza del limite è fondamentale per il contenimento della violenza e dei conflitti.

Bisogna mettere a sistema le buone pratiche, superando la logica dei progettifici, la coesione sociale non è un progetto ma un processo, superare la frammentazione, integrare interventi sociali, culturali, di creazione di lavoro, metodologie di prevenzione tra le politiche dove il territorio è un luogo di partenza e di arrivo. I processi vanno governati. Bisogna condividere in maniera non episodica e contingente, risorse e responsabilità:

L'innovazione sociale come risultato di processi intenzionali e governati nei quali l'azione pubblica si salda con il protagonismo della società civile (imprese, cooperative sociali, banche, associazioni, scuole, Pubblica Sicurezza, ASL etc ma anche testimoni residenti influenti come artisti, intellettuali, etc.).

Attraverso il loro forte radicamento territoriale le imprese dell'economia sociale consentono di creare legami tra i cittadini. Unendo redditività e solidarietà, svolge un ruolo essenziale nell'economia europea permettendo la creazione di posti di lavoro di qualità e il rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale, generando capitale sociale, promuovendo la cittadinanza attiva, la solidarietà e una visione dell'economia fatta di valori democratici e che ponga in primo piano le persone, nonché appoggiando lo sviluppo sostenibile e l'innovazione sociale, ambientale e tecnologica.

Le donne protagoniste dell'economia sociale - *Da "Tina" a "Tata" (pubblicato su IN Genere) l'economia solidale delle donne di Julie Matthaei*

La redistribuzione del capitale verso il basso produce cambiamenti positivi di empowerment sia delle donne che delle comunità. Lo hanno dimostrato le donne nell'esperienza del microcredito e nel circolo di investimento (prestito-impiego-restituzione) in tutto il mondo. Ovunque, le donne hanno creato cooperative sociali con l'obiettivo primario di migliorare il benessere della comunità di appartenenza. Dimostrando quanto la metodologia cooperativa, sia meno influenzata dalla competizione individualista. Inoltre hanno adottato modelli organizzativi che conciliano più facilmente le necessità legate al lavoro di cura. Infatti se le donne hanno avviato la loro piena integrazione con il loro coinvolgimento nel mercato del lavoro, hanno da subito verificato i limiti del modello organizzativo del lavoro *tradizionale* rispetto alle esigenze di conciliazione vita lavoro, molte hanno indirizzato la loro intraprendenza verso nuove forme di produzione di economia solidale. Una parte fondamentale del nostro contributo all'economia sociale mondiale è quello di trasformare la cura: da lavoro che incarna la subordinazione e riassume l'oppressione della divisione del lavoro, in una sana attività femminile (intrapresa sia da uomini che da donne) che concretamente afferma la vita e rifiuta di contribuire al maltrattamento o all'abuso di se, degli altri o della Terra. L'affermazione di queste pratiche ha rappresentato un importante cambiamento sociale che inizia nel più intimo degli spazi e si estende all'economia e a tutto il pianeta. Queste iniziative trasformano le

donne facendole uscire dalla subordinazione femminile e insegnano a entrambi, donne e uomini, ad avere con gli altri e con la Terra, relazioni di cura e di rispetto reciproco.

*Da una Ricerca sul valore economico del Terzo Settore in Italia
Unicredit Foundation*

Valore aggiunto sociale riconosciuto è il contributo specifico in termini di produzione di beni relazionali (dimensione relazionale interna) e creazione di capitale sociale (dimensione relazionale esterna);

Valore aggiunto culturale, inteso come apporto specifico in termini di diffusione di valori (equità, tolleranza, solidarietà, mutualità), coerenti con la propria mission, nella comunità circostante.

La mia esperienza e il mio impegno nel mondo dell'economia sociale risale al 1984, in questi anni il contesto i bisogni sociali, le esigenze sono cambiate, le risposte per potersi definire adeguate devono essere complesse, chiare e definite. Contemplare competenze, conoscenze approfondite, da una parte specializzate, dall'altra capaci di unire e coniugare in modo creativo ed efficace i bisogni di coesione sociale, di lavoro, di sicurezza. La fiducia non è una questione di marketing, ma legata alle pratiche e ai risultati. In Italia si aggiunge all'enfasi della funzione della cooperazione sociale riconosciuta sul piano delle intenzioni una reputazione poco definita, un quadro legislativo che non riesce a premiare nel merito la capacità della cooperazione di fare innovazione e dare risposte per un'assenza di criteri di valutazione ex ante ed ex post dei progetti che gestisce. Le motivazioni sono sicuramente determinate anche da una difficoltà di rappresentazione e di comunicazione dell'intero settore laddove si raggiungono risultati significativi e riproducibili. Una legislazione Nazionale e Regionale che regola i rapporti tra E.S. e le Pubbliche Amministrazioni alla stessa stregua di Appalti Pubblici di qualunque altra natura. Eppure le metodologie, le buone pratiche in termini di integrazione tra i sistemi del lavoro, dei diritti, della sicurezza, della scuola e delle politiche sociali sperimentate e realizzate con la collaborazione dell'economia sociale sono un laboratorio molto fertile per costruire processi concreti di contrasto alla violenza verso le donne e verso i minori. L'obiettivo

è di individuare pratiche innovative che siano trasferibili nel quadro strategico della nostra Comunità mettendone in luce il valore e la riproducibilità per le politiche ordinarie di inclusione sociale, di contrasto alla violenza verso le donne e verso i minori, con la ricaduta in termini di valore aggiunto per l'intero sistema e assimilazione di nuove formule e nuove risposte.

Vogliamo contribuire con azioni di rafforzamento del mainstreaming attraverso una metodologia qualitativa che permette da un lato di disporre di elementi conoscitivi di carattere valutativo, dall'altro di operare concretamente per la promozione/facilitazione degli apprendimenti delle azioni pilota all'interno del sistema regionale. L'apprendimento delle buone prassi rappresenta uno strumento chiave del processo di valutazione dell'impatto delle politiche e di diffusione dei risultati delle sperimentazioni. Per la sostenibilità delle innovazioni e dei prototipi sperimentati, la capacità di entrare a sistema e diventare componenti della programmazione, introducendo elementi di nuove politiche locali tradotte in norme, regolamenti, o priorità programmatiche. Affermo con convinzione che forme di vita economica considerate abitualmente marginali o alternative, hanno dimostrato all'atto pratico come una motivazione di carattere etico-sociale possa tradursi in concreto fattore produttivo, capace di innescare occupazione, inclusione e scambio economico, senza sacrificare valori sociali e ambientali. Economia sociale di territorio, vuol anche dire recupero del ruolo strategico degli enti locali. Essi debbono però poter disporre delle risorse necessarie per implementare servizi e programmi di promozione dell'innovazione, in una logica di welfare territoriale capace di riscattare competenze e protagonismi delle comunità locali e di garantire la manutenzione e la riqualificazione ambientale. È la responsabilità sociale del territorio che connette le politiche attive del lavoro per sostenere tutti i soggetti che, a prescindere dalla natura giuridica-pubblica o privata, for profit o non profit, sono virtuosamente impegnati in azioni di sviluppo locale che proteggendo tutti i soggetti vulnerabili e di conseguenza le donne e i minori.

Dott.ssa Maria Grazia Passuello

*Presidente SOLIDEA – Istituzione di genere femminile e solidarietà -
Provincia di Roma.*

“L’importanza della Rete nella prevenzione e nel contrasto della violenza all’interno delle mura domestiche. Percorsi di aiuto per le donne vittime di violenza e per i loro figli”

La violenza all’interno della famiglia è una realtà quotidiana che sconvolge la vita di molte donne. E’ una grave violazione dei diritti umani ed il suo impatto sull’esistenza e la salute delle donne è devastante.

Il problema, come sappiamo, ha radici antiche e la sua conoscenza a livello sociale ed istituzionale resta, purtroppo, scarsa e frammentata. Nelle istituzioni e nelle statistiche emerge solo quando le donne decidono di chiedere aiuto e di denunciare la violenza subita o quando vengono uccise.

La nostra esperienza ci dice che la presenza sul territorio di servizi specifici e la maturazione culturale dei cittadini, sono condizioni indispensabili non solo per contrastare il fenomeno ma anche per conoscerlo nella sua reale entità.

Le storie che le donne ci raccontano ogni giorno nei nostri Centri, sono tutte diverse ma la matrice della violenza è comune: l’aggressività, la mancanza di rispetto, la dignità non riconosciuta, la dipendenza assoluta.

La violenza contro le donne si annida nello squilibrio relazionale tra i sessi e nel desiderio di controllo e di possesso manifestato dall’uomo. Le sue radici sono quindi culturali. Ed essa si sviluppa soprattutto nell’ambito dei rapporti familiari. Oltre il 90% delle donne che passano attraverso i centri, sono in fuga dalla violenza subita in famiglia da parte di mariti, conviventi, padri, fratelli, figli. Ed è una violenza che, in forme e proporzioni diverse, coinvolge donne di ogni estrazione sociale e di ogni livello culturale.

Questa violenza che avviene in ambito familiare si presenta, per evidenti ragioni, come la più complessa da affrontare. E per diversi motivi:

- *Perché la violenza che avviene tra le pareti domestiche tende a comprendere più forme di abuso: il maltrattamento fisico, la violenza psicologica, sessuale, economica e a volte anche spirituale.*
- *Perché si presenta come un fenomeno protratto nel tempo, che tende a diventare quasi quotidiano; e quindi provoca danni fisici notevoli e ripetuti e gravi conseguenze sulla salute mentale.*
- *Perché le donne la subiscono per anni, la ritengono inevitabile, inclusa nella propria vita e nel proprio matrimonio, e la negano a se stesse, ai parenti, agli amici, ai medici.*
- *Perché, oltretutto, comporta alti costi socio-economici non solo per la donna, ma anche per la comunità in cui vive.*

Va poi osservato che la violenza in famiglia tende a coinvolgere un numero più ampio di soggetti.

Una condizione di abuso nei confronti delle madri ha comunque forte ripercussione anche sui figli. I bambini o sono vittime dirette della violenza dei loro padri, o sono testimoni della violenza perpetrata sulle loro madri.

Sono testimoni della graduale distruzione della persona da cui dipendono, sono testimoni della sua ridicolizzazione e umiliazione, delle botte che arrivano in misura crescente.

Sono bambini a forte rischio di entrare nella spirale della violenza: o come vittime di un rapporto violento, o come persone violente esse stesse.

C'è da ricordare, infine, che nell'ambito della famiglia sono più forti i legami di dipendenza, di tipo psicologico e sociale, prima ancora che di tipo economico.

Questo spiega anche perché è difficile, per la donna, riconoscere la violenza come tale, ammettere i maltrattamenti subiti da una persona cui è legata da un rapporto affettivo.

Uscire dalla dipendenza, per queste donne, è un passaggio assai difficile: la prolungata violenza fa sì che la donna si senta indifesa, abbia poca stima di sé, giunga a provare sensi di colpa e ad entrare in depressione.

Ha difficoltà a parlarne, perché ha paura che svelare la sua situazione, possa mettere a repentaglio la propria sicurezza e quella dei propri figli. Si crede responsabile della violenza e quindi ritiene di non

meritare altro.

Ha dei sentimenti di protezione rispetto al partner e spera in un suo cambiamento. Ha paura di subire vergogna e umiliazione di fronte ad atteggiamenti giudicanti.

E' grave constatare che la violenza sistematica all'interno delle mura domestiche viene tollerata dalla società.

C'è una sorta di impunità e di indulgenza che la società accorda a tutto ciò che accade all'interno della famiglia.

La tolleranza e la sottovalutazione di questa radice familiare della violenza, facilita ancora oggi, in una fase di crisi della coesione sociale, comportamenti aggressivi contro le donne e accresce le difficoltà a farli emergere nella loro reale drammaticità e consistenza.

E sono tre le strategie portanti di un tale contrasto: fare accoglienza e ospitalità alle donne che hanno subito violenza e ai loro figli; intervenire sugli stereotipi che alimentano la violenza; collegare l'iniziativa delle Istituzioni e della società civile per potenziare le loro capacità di intervento. E' questa la ragione di esistere di Solidea.

La logica vincente della rete

Dovrebbe risultare chiaro, a questo punto, che la violenza domestica per la sua delicatezza e complessità richiede un intervento multidisciplinare, integrato, strutturato su più livelli.

Solidea favorisce e promuove interventi di rete per superarne la frammentazione e offrire così le risposte necessarie alle donne vittime di violenza. La rete permette, infatti, di definire approcci, politiche e strumenti di lavoro condivisi e di elaborare informazioni dettagliate sui servizi operanti e sulla loro offerta.

Lavorare in rete significa dare spazio a un intervento nel quale i diversi operatori si confrontano in prima persona con il fenomeno della violenza di genere e questo confronto deve avvenire con la pazienza e la tenacia di chi cerca legami che possano favorire intrecci utili, senza sovrapposizioni né competizioni e reciproche esclusioni, mettendo sempre al centro la vita e la credibilità della donna che cerca aiuto.

Questo accade senz'altro nell'esperienza dei Centri Antiviolenza: E'

qui, in prima istanza, che la singola situazione di violenza pretende l'attivazione e l'integrazione di più competenze: elaborazione del vissuto, mediazione tra la donna e l'istituzione, sostegno economico, accesso ai servizi, visibilità del problema nelle politiche sociali e partecipazione attiva dell'utente. Operiamo già a questo livello come una micro-rete informale che coinvolge attori esterni ai centri: servizi educativi, sociali, sanitari; presidi delle forze di sicurezza, tribunali, ambasciate.

La costruzione di una rete anti violenza

La necessità di lavorare in rete è altrettanto pressante quando si tratta di proiettare l'intervento sul territorio, di accedere in modo integrato all'insieme delle risorse e dei servizi che esso offre. L'azione per sradicare la violenza di genere necessita di una salda rete di sostegno e di supporto alle donne vittime di violenza nel contesto sociale e istituzionale. Questa è anche una condizione obbligata per la nostra azione culturale: solo così possiamo promuovere una consapevolezza collettiva che rifiuti la violenza come modalità di rapportarsi all'altro, iniziando a contrastarla e prevenirla nelle relazioni tra uomini e donne. Un attento lavoro di sensibilizzazione, d'informazione, di formazione e di messa in rete può davvero modificare la cultura diffusa, superare la sottovalutazione e il silenzio che oggi circondano ancora il problema. La rete, qui, si configura come uno strumento di cultura condivisa e come metodo di lavoro organizzato e consapevole. Partendo da una lettura multidisciplinare delle necessità delle donne vittime di violenza, il lavoro di rete permette di mettere a fuoco riserve e vincoli, di proporre strumenti e percorsi condivisi in grado di fare interagire le soluzioni e le opportunità che i singoli servizi sono in grado di offrire. Per questo Solidea ha adottato l'approccio di rete come il metodo più efficace per raggiungere gli obiettivi del suo programma.

In alcuni casi sono state riannodate reti interrotte, in altri ne sono state costruite di nuove. Oggi è possibile affermare che, attraverso i nostri centri abbiamo creato una fitta rete che ha visto cooperare sinergicamente istituzioni e società civile; potenziando le capacità di sostenere e rendere autonome le donne che non vogliono più subire

violenza e i loro figli.

Nell'ambito degli interventi di prevenzione, in particolare, abbiamo promosso una rete tra l'istituzione scolastica, la famiglia, i servizi, le risorse del terzo settore per assicurare la crescita sana e il benessere relazionale dei giovani. Abbiamo dato impulso a una rete informativa per costruire e dare senso ad uno strumento di rilevazione e intervento quale l'Osservatorio.

Con la stessa metodologia, abbiamo promosso una Rete per attivare la collaborazione tra professionalità e servizi diversi, con l'obiettivo di creare un'equipe interdisciplinare in ogni ambito territoriale. Questo permetterà una capacità di lettura, di interpretazione, validazione degli interventi a carattere multidisciplinare e multi-professionale; sarà così possibile rispondere in modo più integrato e più efficace alla complessità delle singole situazioni di abuso e maltrattamento.

A questa rete è rivolto il nostro progetto di formazione degli operatori di servizi sociali, aziende sanitarie e Comuni, forze dell'ordine, scuole, realtà di terzo settore "rete esperta" che potrà affrontare la complessità della violenza di genere disponendo di servizi specifici e di una approfondita conoscenza del territorio.

Dott.ssa Antonietta Bellisari

Responsabile Ufficio Adozione e Affidamento familiare della Regione Lazio

“Una Regione per i bambini”

Buonasera a tutti. Prima di iniziare vorrei ringraziare il Sindaco Nicola Marini, sia per l'invito che per la sensibilità e l'impegno preso che ha portato alla costituzione di questa rete di protezione, una Rete Permanente in un'area così delicata come quella della tutela dell'infanzia e della donna, dimostrando attenzione a questa problematica sociale che riguarda persone che sono estremamente fragili. La stessa attenzione che stamattina anche l'Assessore Visini nella sua lettera metteva in evidenza assieme anche all'attività che dobbiamo avere di cura e accompagnamento, suggerendo queste tre parole: attenzione, cura e accompagnamento delle persone.


Attenzione alla persona umana, come asseriva il Rosmini, poiché essa è sempre “ragione di fine e mai di mezzo”, e questo noi amministratori, funzionari, operatori lo dobbiamo sempre tenere presente.

Il moderatore mi ha richiamato a problematiche che sarebbero infinite e che nello spazio di tempo che ho a disposizione sono un po' difficili da trattare, però ha ragione, la Regione può fare molto e stamattina era già emersa la proposta anche dal Comune di Albano, uno dei comuni molto virtuosi della nostra Regione in questo settore e soprattutto molto attivo nel campo dell'affido, di una legge regionale organica.


“Una Regione per i bambini”, il titolo del mio intervento vuole suggerire soprattutto che la nostra attività di programmazione, gestione e amministrativa ha come obiettivo le persone, in questo caso i bambini che sono persone fragili. Dobbiamo tenere presente che quanto programmato e realizzato non è mai abbastanza per la tutela del diritto di ogni bambino a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Un diritto, questo, che non può essere disatteso solo per le condizioni di indigenza o di incapacità dei genitori naturali. Sarebbe, ovviamente piuttosto complesso affrontare in questa sede l'attuale impegno della Regione e tutti gli interventi messi in atto sia direttamente che per il tramite dei Piani di Zona Distrettuali, mi

limiterò quindi a dare una brevissima descrizione di quella che è la situazione dei minori fuori famiglia e di quelle che sono le strutture di accoglienza, per soffermarmi poi solo su alcuni interventi specifici attuati direttamente dalla Regione quali quelli per i minori vittime di maltrattamenti, per il sostegno ai per il pagamento delle rette dovute a provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria e, infine, per la promozione dell' affidamento familiare.

Minori fuori famiglia



1. Minori fuori famiglia collocati in strutture o in affidamento familiare dal 2006 al 2012



1. Minori fuori famiglia collocati in strutture o in affidamento familiare dal 2006 al 2012 distinti per le diverse province e Roma Capitale.

Alcune brevi considerazioni:

Gli anni che sono stati presi come riferimento sono quelli dal 2006 ad oggi. Il 2006 è l'anno che determina la chiusura dei grandi istituti per minori e l'inizio dei piani distrettuali per la promozione dell'affidamento familiare.

L'andamento altalenante dei minori accolti in struttura è dovuto ai dati registrati nel territorio di Roma Capitale in relazione alla presenza dei minori stranieri non accompagnati. I picchi sono causati dal loro arrivo, quello del 2011 è collegato all'emergenza Nord Africa.

I bambini fuori famiglia nel Lazio sono attualmente 2.735, circa il 2,7 per 1000 bambini residenti, 1.536 sono accolti in comunità e 1.199 in affidamento familiare. Se consideriamo quelli accolti e dimessi nel corso dell'anno la media sale al 3,8 per 1000.

I dati della nostra regione rispecchiano il livello nazionale, che a dicembre 2010 registra lo stesso numero di bambini sia in accoglienza (14.781) sia in famiglia affidataria (14.528).

I periodi di permanenza presentano una differenza notevole, accanto a bambini e ragazzi in accoglienza per pochi giorni, vi sono altri che lo sono per anni.

E' una popolazione che comprende una piccola quota pari all'1,2% di adolescenti minorenni sottoposti a provvedimento penale e accolti in "misura alternativa alla detenzione".

Poco meno di un bambino su dieci presenta una qualche forma di disabilità.

I motivi principali più ricorrenti di collocazione dei minori in altro contesto rispetto alla famiglia d'origine sono: l'inadeguatezza genitoriale, 37%; la dipendenza 9%; i problemi di relazione nella famiglia 8%; i maltrattamenti e l'incuria 7%; i problemi sanitari dei genitori 6%.

L'accoglienza è, nella maggior parte dei casi disposta mediante provvedimento giudiziale, circa il 63%.

Tra i bambini e gli adolescenti destinatari di misure di accoglienza in via di emergenza il 20% sono minori stranieri non accompagnati. Si rilevano, infine, dal punto di vista delle famiglie d'origine, tra i motivi più frequenti, le difficoltà contingenti dei nuclei familiari quali i problemi economici, abitativi e lavorativi, che rischiano,

però, di cronicizzarsi.

Altra questione importante è la scelta tra l'affidamento familiare o la comunità? L'età dell'accoglienza costituisce un elemento di diversificazione tra i due istituti: al crescere dell'età si preferisce la comunità, per i piccolissimi l'affidamento familiare.


La presenza di disabilità non sembra influire la decisione anche se bambini e ragazzi con disabilità psichica sono prevalentemente inseriti in comunità mentre i disabili fisici in affido. La comunità appare, infatti, un luogo più adatto a gestire gravi problemi comportamentali dei ragazzi, mentre l'affido tende a rispondere a problematiche educative e di cura ¹².

Le strutture di accoglienza

Nella Regione Lazio, dai dati del sistema informativo al 2010 risultavano complessivamente 264 strutture così suddivise: 129 case famiglia di cui 23 per donne e 106 per minori e giovani; 90 gruppi appartamento; 18 comunità di pronta accoglienza per donne; 14 comunità educative di pronta accoglienza per minori e giovani e 13 comunità alloggio per donne in difficoltà.

Ben 154 strutture si trovano nella Capitale, 55 sono nella provincia di Roma, 25 nella provincia di Frosinone, 15 in quella di Latina, 12 in quella di Viterbo e 3 in quella di Rieti.

Solo 11 strutture hanno un bacino d'utenza regionale, 7 provinciale, 9 distrettuale e 4 sovra-regionale (nella provincia di Viterbo), mentre e altre hanno un'utenza comunale.



12 Dati Istituto degli Innocenti, Firenze.

2. Ricettività delle strutture, in blu i posti standard, in rosso quelli per le emergenze

Qual è la ricettività potenziale? La tabella mostra quelli che sono potenzialmente i posti disponibili nella nostra Regione per tipologia di struttura secondo la normativa regionale¹³. Solo per quanto riguarda i gruppi appartamento per i minori adolescenti e le case famiglia oltre alla disponibilità standard dell'accoglienza, sono previsti due posti ulteriori per le emergenze.

Nel 2012 i minori ospitati nelle comunità sono stati 1.536 a fronte di una ricettività di circa 1356 posti. Se consideriamo il costo medio di 70 euro al giorno la spesa globale a carico dei si aggira intorno 35 milioni di euro (16 per le case famiglia e di 18 per i gruppi appartamento) mentre in famiglia affidataria i costi del minore sono intorno ai cinquemila euro annui, mediamente 1/5 del costo in struttura. Stamattina il tema della scelta dell'accoglienza in struttura o in famiglia affidataria è emerso più volte. Si è sottolineata la permanenza più a lungo di quella prevista normalmente all'interno delle Case Famiglia ma si è parlato anche di affidamenti familiare in alcuni casi riusciti, in altri no. D'altra parte collocamento in struttura o in famiglia non sono alternativi, la scelta appropriata deve tenere in considerazione la situazione personale del bambino. Dobbiamo quindi porre più attenzione nel nostro lavoro, nella cura del minore di cui ci occupiamo e nel sostegno alla famiglia d'origine. Lavorare meglio sul percorso di accompagnamento sicuramente liberebbe risorse da investire sulle famiglie fragili per la prevenzione dell'allontanamento dei bambini. In questo lavoro la rete che voi avete costruito può svolgere un ruolo importante.


13 Legge regionale 41/2003, 41/2003 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio- assistenziali", il Regolamento Regionale 2/2005 recante "Modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali" (entrambi consultabili sul sito www.regione.lazio.it). Ulteriori disposizioni sono contenute nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1304 e 1305 del 2004 (pubblicate sul S.O. n. 3 al BURL del 10/02/2005).

Emergenze sociali

Circa tre milioni e mezzo di euro sono stati utilizzati dalla Regione Lazio per sostenere i comuni in caso di interventi destinati a fronteggiare situazioni di emergenza socio-assistenziale, non previsti e non differibili quali: l'inserimento in strutture residenziali di soggetti minori, di persone con handicap grave ovvero di persone non autosufficienti; interventi sociali obbligatori verso soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che rendono necessari prestazioni assistenziali, tra cui gli oneri relativi al ricovero in strutture residenziali, gli oneri per gli affidi familiari o per gli adolescenti sottoposti alle misure del DPR 448/88; interventi di sostegno nei confronti di famiglie in grave situazione di bisogno; gravi situazioni di emergenza sociale relative a fenomeni di natura complessa, tali da esigere interventi urgenti non differibili, in particolare per garantire la tutela della gravidanza e la tutela della salute del minore, anche nei casi di cui all'art. 37 bis della legge 184/1983 (minori stranieri non accompagnati).

Le risorse trasferite ai comuni hanno finanziato 423 interventi dei quali:

225 per il sostegno economico al nucleo familiare, 28 per la tutela della salute del minore; 9 per la tutela della gravidanza, 18 per le emergenze abitative; 108 per rette minori in strutture; 9 per rette madre con uno più minori (17 minori); 7 per contributi all'affidamento familiare.



Interventi per i minori vittime di maltrattamenti

La Regione promuove direttamente interventi, volti alla prevenzione, cura e riabilitazione psichica di minori vittime di abusi o maltrattamenti¹⁴, mediante quattro specifiche linee di azione: prevenzione e informazione rivolte in primo luogo ai bambini e genitori al fine di favorirne la capacità di autotutela e di sensibilizzare categorie professionali che possono esser coinvolte nelle varie fasi del manifestarsi dei fenomeni di abuso o maltrattamento; interventi di assistenza domiciliare educativa (c.d. Home visiting) in quei nuclei familiari nei quali venga rilevato un alto grado di disagio socio-relazionale, onde prevenire la istituzionalizzazione e/o l'allontanamento del minore; istituzione di servizi di "Ascolto protetto del minore" da parte di esperti e di professionisti formati che conoscano le tecniche di ascolto del minore, che si avvalgono di strutture operative specializzate di assistenza e che siano in rete con gli altri i servizi territoriali; la realizzazione di equipe specializzate integrate, in grado di garantire un idoneo intervento a tutela del minore, prevedendo un adeguato processo di accompagnamento e sostegno terapeutico inteso come riabilitazione psichica.

L'ambito territoriale locale ottimale individuato è quello delle Aziende Sanitarie Locali o dei comuni d'intesa con le Aziende Sanitarie Locali. Importante è, inoltre, il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore.

I progetti finanziati dal 2006 al 2012 sono stati complessivamente 68 di cui 6 nella provincia di Frosinone, 23 in quella di Latina, 7 nella provincia di Rieti, 15 in quella di Roma e 6 in quella di Viterbo.

Promozione dell'affidamento familiare

Interventi a sostegno dell'affido, inerenti la formazione e il reperimento delle famiglie affidatarie, sono programmati a livello distrettuale. A partire dal 2007 al fine di incrementare l'affidamento familiare sono stati programmati specifici stanziamenti annuali pari a sei milioni di euro per i piani distrettuali a sostegno delle famiglie affidatarie, allo scopo di ridurre o evitare la permanenza dei minori nelle strutture di accoglienza.

Nei 2009 sono stati integrati i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'utilizzazione delle risorse stanziate: assegno base mensile e contributo integrativo per particolari spese documentate (spese scolastiche, spese mediche specifiche non sostenute dal Servizio Sanitario), progetti per la promozione dell'affidamento familiare, come ad esempio formazione, sostegno e aggiornamento, anche attraverso gruppi di mutuo aiuto, rivolti alle famiglie affidatarie, alle famiglie d'origine, agli operatori dei servizi o progetti per copertura assicurativa dei minori in affidamento familiare¹⁵.

L'intervento regionale è teso a rendere realizzabile nel concreto questo istituto in tutte le realtà del territorio, non solo quelle cittadine di un certo rilievo, permettendo d'innescare un processo virtuoso che a regime dovrebbe comportare non solo una risposta più appropriata alle esigenze dei minori ma anche una sensibile razionalizzazione delle spese.

Conclusioni

E' sempre più evidente l'importanza che riveste il lavoro con le famiglie al fine di evitare il più possibile gli allontanamenti, mediante il rafforzamento non solo del nucleo d'origine a rischio, ma anche dei legami familiari e di quelli parentali, amicali, vicinali e territoriali.

Questo lavoro di prevenzione può essere sostenuto anche da una maggiore diffusione e al ricorso alla semiresidenzialità (inserimenti in centri diurni in primis) e a forme "più leggere" di affidamento, rispetto all'affido residenziale a tempo pieno.

Una considerazione a parte va fatta per i minori con disturbi di tipo psichiatrico.

In quest'ambito, appare fondamentale comprendere appieno l'incidenza del fenomeno, rilevare e analizzare le dimensioni e i tempi dell'accoglienza, le declinazioni delle esigenze di protezione con quelle di cura (in senso terapeutico del termine), l'integrazione degli interventi sociali e sanitari, anche al fine di contribuire all'individuazione di interventi più appropriati e alla definizione di standard minimi per le strutture.

Per quanto attiene, infine, ai neo maggiorenni, considerata la loro incidenza sugli accolti nelle strutture: il 9% del totale, sarebbe
15 Deliberazione di Giunta Regionale n. 501/2009.

necessario un approfondimento qualitativo rispetto alle loro condizioni e problematiche, all'eventuale attenzione specifica che viene loro dedicata nella programmazione degli interventi locali, una verifica delle concrete prospettive di futura autonomia senza tralasciare il sostegno e la protezione delle relazioni familiari (sia con la famiglia di origine, sia con quella affidataria o con altre figure significative) che si sono consolidate nel tempo e che consentono di rispondere al bisogno di appartenenza familiare, bisogno che certo non si esaurisce al compimento della maggiore età.

Io terminerei qui il mio intervento, anche se, gli argomenti, meriterebbero ulteriore spazio, rilanciando la proposta emersa di una legge regionale organica in questo settore così delicato.

Vi ringrazio.

Dott.ssa Barbara Leda Kenny

*Esperta nell'area delle pari opportunità e Inclusione sociale della
Fondazione Brodolini*

**“Le Istituzioni Europee, la prevenzione e il contrasto della violenza
contro le donne”**

Buonasera a tutti. Io vi porto in Europa e l'idea di allargare lo sguardo, di parlare di rete a partire dall'Europa mi è venuta anche perché questa dimensione di lavoro di rete, di rapporto tra il privato sociale, le istituzioni, la normativa che cambia, è una dinamica che troviamo nel piccolo ma la troviamo anche nel grande. La dimensione europea, in questo senso, non fa eccezione: sono proprio le istanze che vengono portate da chi lavora in prima linea, da chi vive un rapporto di continuo scambio con le istituzioni che producono un cambiamento di mentalità.

Visto il tempo che ho a disposizione, ho scelto un argomento molto specifico che è l'accesso delle donne immigrate senza documenti ai servizi di prevenzione e di tutela dalla violenza, dove non esiste un'omogeneità europea perché ogni Paese ha una legislazione diversa in termini di che cos'è un diritto universale e che cosa no. Spesso sul campo si gioca una discrezionalità degli operatori anche quando la normativa è repressiva, ad esempio in Spagna una donna vittima di violenza anche senza documenti viene considerata titolare di diritto alla protezione; mentre in Olanda viene immediatamente riportata nel suo paese di origine. La prassi cambia da paese a paese, ma in questi ultimi due o tre anni questa cosa sta cambiando.

Il primo passaggio verso il diritto delle donne immigrate senza documenti ai servizi di prevenzione e tutela è stato quello di costruire una definizione di violenza unitaria a livello europeo quindi di dare un senso unitario a cosa intendiamo quando parliamo di violenza contro le donne. Abbiamo quindi un'unica definizione, che vale in ogni paese ed è quella adottata dalle Istituzioni europee: la violenza contro le donne è “ogni atto che arrechi o possa arrecare sofferenza o danno fisico, sessuale o psicologico incluse: le minacce di compiere tali atti, la coercizione o l'arbitraria privazione o restituzione della libertà nella

sfera pubblica come in quella privata”. È molto importante questa definizione comune, perché contiene le istanze che hanno permesso - soprattutto alle associazioni - di dire che la violenza contro le donne è una violazione della libertà e dei diritti universali, e questo è stato l'apripista per poi chiedere che il diritto alla prevenzione e alla protezione dalla violenza fossero diritti inalienabili garantiti a tutte le donne, a prescindere dalla loro condizione.

A livello normativo è stata la Presidenza Europea spagnola a promuovere, nel semestre del 2010, l'European Protection Order (EPO), un ordine di protezione che si applica, in tutti i Paesi e quindi accompagna le donne nella loro mobilità transnazionale ed è la prima direttiva che esplicita "a prescindere dal loro status migratorio". Nel 2011 l'EPO è stato integrato dal Parlamento Europeo in una direttiva sui diritti delle vittime di crimini, approvata quindi includendo le donne senza documenti. Il 5 Aprile del 2011 nelle "Linee Politiche di contrasto alla violenza contro le donne" di nuovo il Parlamento Europeo fa un riferimento esplicito alle donne migranti senza documenti e alle donne richiedenti asilo, identificandole come categorie particolarmente vulnerabili alla violenza e aprendo di fatto le porte al diritto di protezione.

Per arrivare a questo risultato c'è stato un grande lavoro che ha visto la cooperazione di diversi attori: la Presidenza spagnola del Consiglio Europeo, il Parlamento europeo che ha accolto la proposta di EPO, la Lobby Europea delle Donne, il Network Europeo delle Donne Migranti, e ha giocato un ruolo chiave la Piattaforma per la Cooperazione Internazionale sui Migranti Senza Documenti (PICUM).

PICUM nel 2012 ha pubblicato un rapporto che è stato importantissimo perché per la prima volta viene verificato e vagliato l'accesso delle donne migranti ai servizi di protezione e di tutela dalla violenza. Ovviamente, su questo tema non esistono dati ufficiali, per cui il rapporto PICUM si basa su una mappatura dal basso realizzata a partire da punti nazionali di raccolta di informazioni legati ai territori e realizzata da chi gestisce i servizi. La mappatura non cerca di fornire numeri, ma di descrivere cosa succede nella realtà, come e se vengono erogati servizi alle donne senza documenti di soggiorno.

Il rapporto parte da una definizione di "doppia violenza" sulle donne

migranti, e qui per doppia violenza si intende sia la violenza che le donne subiscono in quanto donne, la violenza di genere, ma anche la violenza istituzionale amministrativa, visto che l'accesso ai servizi di sostegno, di accoglienza e di protezione spesso è negato. Spesso anche quando l'accesso è consentito le donne hanno paura di rivolgersi ai servizi antiviolenza perché hanno paura di essere denunciate ed espulse. Il rapporto PICUM ha avuto una grande eco, è stato oggetto di conferenze e dibattiti, è stato ripreso e raccolto sia dal Consiglio d'Europa che dal Parlamento, ha mosso molto le acque e, grazie a questa risonanza altre istituzioni si sono mosse per promuovere una maggiore comprensione del fenomeno. In questo momento sono in corso diversi studi, uno del Parlamento l'altro della Commissione, di raccolta dati per verificare che cosa succede in ogni paese europeo alle donne immigrate senza documenti di fronte alla violenza. In questo momento, quindi, si stanno producendo informazioni che riguardano le legislazioni, l'accesso ai servizi, l'accesso alla prevenzione e alla protezione su base nazionale e a livello comparativo su base europea.

Su questo hanno già iniziato a lavorare WAVE, il Network europeo contro la violenza alle donne, che ogni anno produce un rapporto sulla violenza contro le donne in Europa, che ha iniziato a partire dagli input avuti da PICUM, a catalogare e capire quello che sta succedendo in ogni paese; l'EIGE che è l'Istituto per l'uguaglianza di genere Europeo, e l'Agenzia di promozione delle politiche di genere della Presidenza, hanno fatto propri i dati di WAVE. Siamo quindi in un momento in cui si sta producendo informazione, che, verosimilmente avrà conseguenze sulle future direttive che hanno l'obiettivo di facilitare l'accesso alla prevenzione e alla protezione.

Questo è un processo in cui tutti gli attori, da quelli piccoli nei territori, alle grandi istituzioni europee, giocano un ruolo importantissimo, è un modo di fare rete che ha delle ricadute importanti e molto concrete nelle vite delle donne che subiscono violenza.

Dott.ssa Lucia Ghebregiorges
Associazione Save The Children

“Nuovo rapporto “L’isola che non sarà” criticità dell’infanzia in Italia”

A maggio Save The Children ha presentato la campagna “Allarme Infanzia”, una campagna che intendeva essere una denuncia “del futuro” di prospettive che il nostro Paese ha commesso a danno dei bambini e degli adolescenti. Con questa iniziativa abbiamo voluto denunciare quello che abbiamo definito un vero e proprio furto nei confronti dei bambini in Italia: il furto del loro futuro.

La povertà dei bambini in Italia è fatta di povertà materiale, così come la mancanza di opportunità, prospettive e competenze e il fatto di vivere tempi di crisi non può giustificare la disattenzione nei confronti dell’infanzia, anche perché i dati ci dimostrano che sono proprio i bambini oggi a subire le conseguenze più pesanti della crisi. Problemi che si trascinano da anni e che è troppo facile imputare solo alla crisi economica attuale, che di certo peggiora il contesto. I bambini non ci sono mai nelle decisioni che contano e questo malgrado una tradizione ricca di esperienze di eccellenza.

Le risorse destinate a famiglie e minori sono poche e *una tantum*, e solo raramente vi sono piani d’intervento e di investimenti.

Nel dossier da noi realizzato in occasione della campagna, abbiamo analizzato gli aspetti salienti di questo furto di futuro, mettendo insieme diversi dati ufficiali (Eurostat, Ocse-PISA), comparando la situazione dell’Italia con quella degli altri Paesi europei.

La convinzione che sorregge la ricerca è che per povertà di futuro (così come per la povertà tout-court) sia lecito intendere un fenomeno multidimensionale determinato da un insieme articolato di fattori.

I dati sul presente e sul futuro dei bambini, se comparati con il resto d’Europa, descrivono una situazione estremamente grave, che riguarda la dispersione scolastica, l’esclusione dei ragazzi sia dal mondo del lavoro che da quello della formazione, la povertà materiale.

Sono 720 mila i minori in condizioni di povertà assoluta, gli

investimenti sono scarsissimi e l'Italia è al 18esimo posto in Europa per la spesa per l'infanzia e famiglia, pari all'1,1% del Pil.

Inoltre, considerando che l'istruzione è la chiave del progresso economico e sociale e quindi il principale strumento che permette di ambire a condizioni di vita migliori, rompendo il circolo vizioso delle povertà, preoccupa rilevare il dato che quasi un giovane su 5, tra i 18 e i 24 anni, pari al 18,2% dei giovani, è fermo alla sola licenza media, non svolge e non ha concluso altri percorsi di formazione professionale riconosciuti, non frequenta corsi scolastici né svolge attività formative. Siamo in fondo alla classifica europea (24° posto, seguiti da Portogallo, Spagna e Malta).

Una classifica quasi identica a quella che si registra nel segmento d'età immediatamente successivo, ovvero tra i 25 e i 34enni con bassi titoli di studio e non più in formazione.

Anche in questo caso l'Italia esibisce la quarta peggior prestazione in termini di capacità di futuro dopo Malta, Portogallo e Spagna, con quasi il 30% di giovani fermi alla licenza media e ridotte opportunità sul mercato del lavoro.

Se poi uniamo insieme questi tre indicatori, ci accorgiamo che in quanto "capacità" di futuro l'Italia arriva terzultima, preceduta soltanto da Romania e Spagna, e seguita a ruota da Bulgaria, Portogallo e Grecia. Senza contare che l'Italia è addirittura in ultima posizione per quanto riguarda il livello di riuscita universitaria: solo il 20% dei giovani tra i 30 e i 34 anni ha un titolo di laurea. Un dato minimo che ci colloca perfino alle spalle della Romania e di Malta. Inoltre il 25% dei giovani tra i 15 e i 34 anni sono NEET, ovvero non hanno un lavoro, non sono iscritti a scuola, né frequentano corsi di formazione. Vivono in una specie di limbo.

Alcune considerazioni

Buona parte del ritardo di futuro dell'Italia rispetto agli altri paesi europei, certificato dagli indicatori dell'Eurostat, è motivato dal grave ritardo registrato in alcune regioni del Mezzogiorno; diseguaglianze rispetto alle regioni del Nord, non di certo riequilibrate dalla riforma federalista, dal momento che non sono stati definiti, pur previsti, i

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, capaci di garantire il godimento di uguali servizi e diritti su tutto il territorio nazionale. Una mutilazione destinata ad approfondirsi in un contesto segnato da vincoli di spesa, crisi economica e riduzione dei trasferimenti statali destinati a finanziare le politiche sociali.

Ma tutta la politica italiana nei confronti dell'infanzia appare caratterizzata da evidenti criticità:

- l'assenza di un piano organico di contrasto alle povertà minorili e di interventi di sostegno alle famiglie in queste condizioni (agevolazioni fiscali, voucher, eccetera);
- l'assenza di politiche organiche e attive di sostegno al lavoro femminile e alla conciliazione lavoro-famiglia;
- l'impalpabilità del sistema di servizi per la prima infanzia in tante regioni del Mezzogiorno, e il suo ritardo anche in alcune aree del Centro e del Nord;
- la fragilità del sistema di orientamento e formazione professionale soprattutto nel Mezzogiorno, malgrado le significative riforme degli ultimi dieci anni;
- l'assenza di un programma urgente di investimenti per il recupero e la ristrutturazione dell'edilizia scolastica;
- la mancata riforma legislativa per garantire la cittadinanza ai minori di origine straniera nati in Italia.

Da dove ripartire

Save the Children ritiene urgente che venga adottato un piano specifico e mirato di contrasto alla povertà minorile. Un piano che da un lato agisca sulle forme più estreme di povertà e dall'altro metta in campo interventi strutturali di prevenzione, che coinvolgano in modo attivo i minori maggiormente a rischio (con un solo genitore, con genitori molto giovani e disoccupati o inoccupati, con genitori stranieri o appartenenti a minoranze etniche).

Indichiamo qui di seguito solo alcune delle priorità dalle quali partire, consapevoli che per conseguire risultati visibili e duraturi nel tempo serve una vera e propria rivoluzione culturale e organica che coinvolga tutte le politiche del paese, a livello nazionale e locale.

1. Introdurre una “regola d’oro” per le spese per l’infanzia, cioè criteri di scomputo dal calcolo dell’indebitamento, in relazione ad alcune voci più direttamente connesse alle politiche di crescita: in particolare le spese dedicate all’infanzia, alla scuola e alle famiglie con minori.
2. Estendere “la nuova carta d’inclusione sociale”, finalizzata all’acquisto di beni essenziali per le famiglie con minori in povertà estrema, a tutte le famiglie a basso reddito con persone di minore età in difficoltà.
3. Un piano d’investimento per l’istruzione per tenere aperte le scuole con attività educative, anche il pomeriggio e per garantire senza ulteriori costi per le famiglie, l’insegnamento delle materie curricolari e i servizi di trasporto e mensa.
4. Un nuovo piano per l’utilizzo dei Fondi europei che concentri le risorse sullo sviluppo del capitale umano, a partire dal potenziamento dei servizi alla prima infanzia.

Siamo ormai alla vigilia della definizione della nuova fase di programmazione dei fondi strutturali per il periodo finanziario 2014-2020. Save the Children chiede al Governo di porre il tema della lotta alla povertà minorile tra gli obiettivi prioritari della nuova programmazione dei Fondi strutturali attraverso in particolare interventi che mirino da una parte a sostenere la domanda e l’offerta dei servizi di cura della prima infanzia e, dall’altra, a creare nuovi asili aumentando i livelli di servizio, portarli dove oggi sono del tutto assenti, migliorarne la qualità e la sostenibilità anche attraverso una migliore integrazione del servizio pubblico con il privato sociale.

Sappiamo infatti quanto sia decisivo l’investimento sulla prima infanzia e lo sviluppo di una rete di servizi e di opportunità per i più piccoli rappresenta una risorsa fondamentale tanto per i bambini, quanto per il futuro del nostro Paese.

Innanzitutto ringraziamo per la vostra presenza perché è ancora difficile far capire che Save the Children ha un suo programma di intervento in Italia...

Da qualche anno stiamo cercando invece di intervenire, soprattutto su quello che riteniamo essere un’infanzia a rischio. Sarò molto

sintetica perché oggi sono stati riportati dei dati salienti, che in parte sono rintracciabili nei nostri dossier, lo stesso Garante dell'Infanzia Vincenzo Spadafora ha utilizzato le nostre fonti; e siamo contenti che questi dati vengano utilizzati, il nostro non è un ruolo di ricerca e di informazioni, utilizziamo anche le indagini per andare a cercare di capire come intervenire. Come intervenire perché ci siamo dati la *mission* se vogliamo anche un po' ambiziosa di fare rete, fare rete con le altre realtà, con le altre organizzazioni, ma soprattutto sensibilizzare anche le Istituzioni su ciò che avviene, e questo lo si fa con l'aiuto dei dati.

E qui volevo riprendere quello che è il tema nostro, a Maggio abbiamo promosso una campagna, mi collego anche alla Dottoressa Labella, le campagne a volte sono fondamentali perché sono un insieme di comunicazioni ma se hanno dei contenuti possono anche dare delle risposte, e questa campagna l'abbiamo chiamata "Allarme infanzia". Già nella campagna precedente avevamo chiesto alcune cose alle Istituzioni e questo per noi è stato un piccolo passo rispetto a quello che ci eravamo proposti per quanto concerne gli interventi sull'infanzia. Ci siamo accorti infatti che in questo momento servono anche degli interventi, sicuramente ribadire i diritti è importante però forse le Organizzazioni devono fare lo sforzo di mettersi in rete, provare a dare delle linee di indirizzo a quello che sono le Istituzioni, e poi aspettare che queste linee di indirizzo vengano accolte in qualche modo. Vi ho dato un po' dei dati allarmanti, ora ripeto 720.000 bambini in povertà assoluta, che è un dato molto grave, oltre a questo la povertà non è soltanto una povertà materiale ma è anche relativa all'istruzione, perché sappiamo benissimo quanto l'istruzione sia fondamentale per lo sviluppo di un paese e in questa nostra indagine, oltre ad altre che abbiamo condotto, abbiamo visto come siano sconfortanti i dati relativi all'istruzione in Italia. Vi cito brevemente due dati che abbiamo raccolto: un dato che è emerso è sulla scuola e sulla dispersione scolastica, in Italia sostanzialmente tra i 18 e i 24 anni, un giovane su 5 non va oltre la terza media, che è il 18,2% dei giovani, siamo al ventiquattresimo posto rispetto ai paesi dell'Unione Europea, un dato che noi abbiamo scritto e raccolto e che ci ha allarmato, anche se non riguarda come fascia d'età l'infanzia, ma neanche questo riguarda la

possibilità dei giovani di avere bambini, quindi riportare un ricambio generazionale, oppure essere genitori che possano in qualche modo offrire delle opportunità a questi bambini. Un altro dato è che entro i 34 anni solo il 20% dei ragazzi italiani è laureato, e anche qui è una competizione con gli altri paesi europei, sicuramente è un indice di uno sviluppo per il nostro Paese. Questi sono i dati più gravi, che vi invito a vedere anche nei nostri rapporti.

Tuttavia vorremmo dare anche delle piccole indicazioni, innanzitutto vorremmo che l'infanzia e l'adolescenza siano viste come un capitale umano, quindi un capitale d'investimento, non soltanto come una spesa che poi si unisce all'indebitamento, ma trovare una formula affinché la spesa per l'infanzia e per l'adolescenza sia vista come "capitale umano" e quindi come un investimento, quindi un cambiamento d'ottica, una sorta di regola d'oro; e fare in modo che ci siano dei programmi di intervento sulla prima infanzia. Attraverso un altro dossier abbiamo fatto un'indagine sulla situazione dell'emergenza scolastica, per vedere veramente quanta differenza ci sia da Comune a Comune, anche per garantire un accesso semplice alle mense scolastiche, e questo è uno dei piccoli esempi. Ci sono delle differenze anche a seguito di quella che è la riforma del Titolo V della Costituzione, riguardo le politiche sociali delle Regioni. Abbiamo sempre chiesto la definizione dei livelli essenziali, che non essendo definiti centralmente aumentano le differenze per esempio tra Regioni del Mezzogiorno che hanno già un gap enorme e Regioni del Centro Nord. Quello che noi proponiamo è questo cambiamento d'ottica, da un parte trovare le risorse per l'investimento, che possono essere i fondi strutturali. Adesso ci sarà la programmazione dei fondi 2014-2020, anche lì chiediamo che ci siano interventi specifici di contrasto alla povertà, dal nostro punto di vista alla povertà minorile. Lo stesso Governo attraverso una riprogrammazione dei fondi 2007-2010, ha tirato fuori delle risorse per estendere la social card, la carta per le famiglie con minori in povertà estrema, con un ISEE non superiore a 3.000 euro, e attraverso la rimodulazione di questi fondi sono stati inseriti nel decreto-lavoro in un piano per il Mezzogiorno, e anche questo è un provvedimento che darà dei fondi per estendere l'iniziativa come questa della social card, che prevede un progetto per la famiglia. Quindi non è un intervento

spot, perché servono dei piani di intervento, anche se questo non è sufficiente, tuttavia da 12 Città è stata estesa a tutto il Mezzogiorno. E quindi la Politica, le Istituzioni, se vogliono possono fare qualcosa anche per l'infanzia, per l'adolescenza, senza troppa retorica.

Concludendo il mio intervento aggiungo solo che per quanto ci riguarda investire nell'infanzia è investire nel presente e nel futuro del nostro Paese, un'azione che abbiamo chiesto anche al Governo è una riforma della cittadinanza, ad esempio per i figli di immigrati, perché si sta parlando di bambini e adolescenti che sono nati e crescono in Italia che contribuiscono al futuro del nostro Paese, e saranno e sono anche il futuro del nostro Paese e quindi non bisogna mai dimenticare che ogni intervento che si fa per l'infanzia è un intervento di contrasto alla povertà dei bambini.

Dott.ssa Oria Gargano

Presidente della Cooperativa Sociale BE FREE Centro Antiviolenza

“Azione di sistema per combattere un fenomeno complesso”

Buonasera a tutti e a tutte e grazie per l'invito.

La presenza così attiva in questa sala di tanti operatori sociali rende evidente il desiderio di chi sta dentro i problemi delle persone di poter agire in maniera competente. Una prova, se ce ne fosse bisogno, dell'importanza del concetto di network, che è alla base di tutto l'incontro di oggi.

Tre parole doverose su BE FREE, stimulate anche da alcune cose che ho appena sentito.

BeFree si occupa di donne vittime di violenza, vittime di tratta, lavoriamo dentro al CIE di Ponte Galeria, che è il Centro di Identificazione ed Espulsione dove vengono portate le persone straniere senza documenti. Lavoriamo e abbiamo l'unico sportello in Italia e in qualche modo in Europa dentro al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Il nostro sportello è unico perché siamo aperte 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, e stiamo dentro alla sala d'aspetto, con una porta sulla sala d'aspetto e una porta sul triage.

Questa collocazione è strategica: quando vengono le donne che hanno subito violenze, sono molto spesso - anzi sempre - accompagnate dal partner, il quale sta lì molto premuroso ma in realtà controllante, quindi loro per tutta una serie di motivi che è facile intuire, dicono che sono cadute, che sono scivolate, non denunciano la vera motivazione... Però quando poi sono nel triage, e lui non può seguirle, allora vengono allo sportello, indirizzate dal personale medico e paramedico. Per un anno abbiamo fatto una formazione ai medici del San Camillo, e quindi l'interazione con loro è sempre più forte e noi ormai stiamo a oltre 3.000 donne seguite dal 2009.

Molto velocemente, vedrete che salterò molte slide, io sono venuta a dirvi perché in realtà il network è buono ma **non** è un gentile omaggio, perché il network consente tutta una serie di azioni che è obbligatorio fare, e proprio in relazione alla complessità della violenza contro le donne.

Bisogna capire quante forme e quanta pervasività la violenza assume, e vorrei qui illustrare le varie vessazioni, i vari comportamenti che nell'abitudine vanno a configurare il maltrattamento, il ciclo della violenza che riguarda ogni fase della vita perché nessuno pensi che una signora molto anziana o che una bambina non possono essere toccate da questo fenomeno, vi vorrei soltanto portare alcuni dati internazionali, anche perché io sono proprio nella European Women's Lobby, che citava Barbara Kenny, nell'Osservatorio sulla violenza come esperta per l'Italia, quindi ritengo che sia importante sapere che quando si dice rispetto alla spending review, rispetto ai tagli etc., che "l'Europa ce lo chiede", vorrei ricordare che l'Europa ci chiede anche un sacco di altre cose, vediamole velocemente.

Ci chiede la *Due Diligence*, che è la "diligenza obbligatoria", ovvero una cosa che noi siamo costretti a fare, che va assolutamente fatto; la Rapporteur delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne Rashida Manjoo è venuta molte volte in Italia, ha fatto un report estremamente critico, e sta orientando il suo prossimo report 2013 proprio sul rispetto da parte di tutti gli Stati di questa *Due Diligence*.

La European Women's Lobby mi chiede in continuazione di aggiornare sull'applicazione in Italia, e quando mi tocca fare i "compitini" che mi chiedono per l'applicazione di questi principi che vedremo, spesso mi sento malissimo e insufficiente e somara come a scuola non sono mai stata, ma non è colpa mia.

Il progetto della *Due Diligence* prevede queste 4 P:

- Prevenzione;
- Protezione;
- Punizione;
- Previsione di riparazione.

Andiamo velocemente sulle definizioni di prevenzione, punizione etc., perché sono abbastanza intuitive.

Come potete vedere dalle slide, dentro ***alla prevenzione*** ci sono tutte le cose messe a tema da tutti gli interventi che ci sono stati finora, ovvero la complessità della condizione economica, degli strumenti, degli stereotipi culturali, tutto quello che può andare a indebolire, a rafforzare una cultura basata su dispari opportunità, a provocare

condizioni oggettive in cui più facilmente le donne possono venire maltrattate.

Sulla **protezione** abbiamo ancora qui il rappresentante della Polizia, ma stamattina ne abbiamo avuti altri, e sarebbe stato un discorso interessante da fare in quel momento perché effettivamente le Forze dell'Ordine hanno un grandissimo compito rispetto a questo.

Per la **riparazione del danno** sapete bene che è un discorso che seppure previsto dalla Legge sullo stalking, nel senso di quantificazione e restituzione del danno economico, non è effettivamente messo in atto. BE FREE ha avuto una Sentenza esemplare rispetto alla riparazione del danno, 2 anni fa a un Tribunale dell'Aquila in favore di 15 donne nigeriane trafficate e siamo andati a finire sul giornale dell'OSCE, che è l'Organizzazione contro la tratta del Consiglio d'Europa, proprio perché è un fatto eccezionale quello che invece in altri paesi è assolutamente considerato normale.

Sulla **punizione** invece si insiste molto nel dibattito culturale e politico attuale, tanto da dare un'interpretazione della violenza contro le donne come molto legata al concetto di "emergenza", che noi contestiamo, e da proporre soluzioni in ottica fortemente securitaria, che nello stesso modo riteniamo inadeguata.

La Cedaw, la Convenzione ONU contro ogni discriminazione contro le donne del 1979 ci costringe a rispettare alcuni parametri e a mettere in atto alcune azioni, è molto importante perché ha una commissione che deve verificare l'attuazione degli stadi di queste leggi, di queste indicazioni e di queste prescrizioni, perché sono prescrittive.

Tipicamente, nelle scadenze delle Commissioni di verifica, i Governi presentano relazioni sull'attuazione dei principi che derivano da CEDAW, e la società civile presenta un rapporto autonomo, definito "shadow report".

Dal 2009 al 2011 Be Free insieme a moltissime altre organizzazioni, tutte di donne, ha lavorato a un rapporto ombra che poi è stato presentato a New York nel Luglio 2011 e questo è il voto che ci ha dato la Commissione: ci hanno rimproverato per gli stereotipi culturali, non soltanto riferendosi alle nudità inutili e incredibili delle nostre pubblicità, ma anche al discorso pubblico, alle *boutade* sessuali, al

comportamento di alcuni politici, facendo riferimento a quello come fattore rallentante di una vera realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne, contro ogni discriminazione; ci ha rimproverato per la violenza, per l'elevatissimo numero di femminicidi che avvengono in questo Paese; poi per la rappresentanza politica, che ora devo dire nelle ultime elezioni è meno scarsa; e per l'elevato tasso di disoccupazione, il soffitto di vetro nelle carriere e tutto quanto ne segue.

Sempre in un gruppo di associazioni, per dirvi poi quanto lavora la società civile e le donne unite, abbiamo realizzato la Convenzione *No More*, in cui praticamente chiediamo le stesse cose che ora vediamo molto velocemente, voi potete trovare questa Convenzione sul sito e potete firmarla, vedete che sono migliaia le firme anche dei Comuni, delle Istituzioni etc. Con essa si chiedono strumenti particolarmente agili ed efficaci per quanto riguarda la giustizia e il diritto di famiglia, incluse le corsie preferenziali nei tribunali che, chi fa lavoro frontale come me sa molto bene, sono anche uno spauracchio per la donna, insieme a tante altre motivazioni negative a fare le denunce perché i procedimenti sono lunghi, la tutela durante il procedimento non esiste, etc. Un altro punto focale è la formazione, che, come sappiamo bene, è indispensabile a tutti gli operatori territoriali e quindi va fatta, e va fatta in ottica di genere. Non che non esistano in questo senso delle buone pratiche: ad esempio, i Carabinieri stanno facendo una formazione molto attuale e su vasta scala, purtroppo non è messa a sistema, purtroppo non è obbligatoria come negli altri paesi.

In una richiesta di relazione che mi è stata fatta da EIGE mi è stato chiesto di citare col titolo, la casa editrice e il codice iban i testi su cui le Forze dell'Ordine fanno la loro **formazione obbligatoria** sulla violenza, e io... ho dovuto lasciare il compito in bianco perché non c'è, non c'è questo livello di predittività.

Abbiamo un Piano Nazionale antiviolenza che di fatto non ha nulla a che vedere con i Piani Nazionali antiviolenza degli altri paesi, e che scadrà a breve senza che se ne sia potuta misurare l'efficacia.

Da pochissimo è stata ratificata dall'Italia la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, che oltre a dare una definizione univoca della violenza contro le donne, dà anche alcuni imperativi.

Per esempio, quello di raccogliere dati sui crimini contro la persona

disaggregati per sesso e per età delle donne che muoiono, e che mettano in evidenza la relazione tra autore e vittima del reato.

Noi, al contrario, in mancanza di una raccolta organica, abbiamo a disposizione, per definire il numero dei femminicidi, solo quelli desunti dagli articoli usciti sui giornali, e pazientemente raccolti dalla Casa delle Donne di Bologna.

Non abbiamo una raccolta dei dati, abbiamo l'Istat che ha fatto una bella indagine nel 2007 ma non è un report di dati, è un'indagine. Ora si sta preparando la nuova, siamo molto contenti ma non è esattamente la collazione di dati reali che sarebbe necessaria.

La Convenzione di Istanbul fa riferimento specifico ai bambini testimoni di violenza, considerandoli vittime *dirette* della violenza anche se sono stati “semplicemente” esposti alla violenza del padre contro la madre, anche se vi hanno “semplicemente” assistito. E questo è un tema importante, anche perché ne consegue l'esplicitazione del divieto della Inoltrata mediazione familiare là dove c'è violenza... Ma VOI, che siete addetti ai lavori, sapete bene come questa pratica venga invece sovente perseguita, con esiti drammatici. Sapete come nei tribunali aleggi spesso uno strano fantasma definito Sindrome da Alienazione Parentale – PAS: una “sindrome” priva di evidenza scientifica e contestata dagli psicologi e dal DSM, ma che viene talvolta utilizzata per costringere le madri a permettere che i loro ex partner violenti vedano i bambini, con gli esiti anche drammatici che la cronaca sempre più spesso ci racconta.

Andiamo avanti con le slide e andiamo a vedere come siamo messi in Italia rispetto a tutto questo che ci dicono essere prescrittivo:

Non esiste un *Osservatorio Nazionale*, esiste una proposta presentata appena pochi giorni fa dalla Senatrice Fedeli, che in realtà è un disegno di legge, di una commissione interparlamentare. Sarebbe già una cosa positiva e speriamo che la si faccia

Non esiste un numero adeguato di centri antiviolenza e di case rifugio. Secondo WAVE, la rete europea dei centri antiviolenza, ci dovrebbe essere un posto nei centri anti violenza ogni 7.000 abitanti, maschi e femmine, noi siamo a meno del 10% di questa cifra.

Non ci sono le risorse finanziarie, le mie colleghe che lavorano nel

sociale lo sanno molto bene, sanno bene che le risorse non sono abbastanza, soprattutto non esistono progetti che poi diventano Servizi perché è tutto legato al bando di gara, che si può vincere o perdere, e che molte volte non viene rinnovato alla scadenza...

Non esiste un codice deontologico per i mass media, stamattina la giornalista de La7 ha fatto un cenno su come i giornalisti raccontano la violenza contro le donne in maniera stereotipata.

Non esistono nelle scuole, incluse quelle per i bambini piccoli, dei *curricula* strutturati, tesi alla diffusione di una cultura del rispetto e dell'accoglienza delle diversità, e alla costruzione di relazioni affettive serene. Esistono, è vero, alcuni interventi spot che nascono da qualche amministrazione illuminata o dal lavoro di qualche NGO che lo svolge anche su base volontaria (inclusa BeFree), ma non è una regola, non è una regola fare una politica culturale antisessista, antirazzista, antiomofoba dentro le scuole fin dalle scuole materne e questo invece è un fatto che, tra l'altro a costo zero, ci renderebbe un po' più degni. L'ultima cosa con cui termino: Lo SPORTELLODONNAH24 dentro al San Camillo che vi citavo in apertura del mio intervento.

Brevissima cronistoria: tra il 2009 e il 2011 gestiamo lo sportello dentro al San Camillo, grazie ad una convenzione diretta tra l'Azienda Ospedaliera e noi. 700 donne vengono a fare progetti, non 700 donne incontrate, le "incontrate" sono molte ma molte di più, 700 donne che fanno un progetto di fuoriuscita dalla violenza dopo essere venute al Pronto Soccorso e aver potuto giovare del sostegno psicosociale, psicologico, legale offerto da Be Free.

Nel 2011 finisce la convenzione, nel frattempo ci sono state le elezioni Regionali, è cambiato il Direttore Generale, è cambiato il Governatore, e ci viene detto che non si può più fare perché non ci sono i soldi alla Regione. Poi abbiamo saputo che i soldi c'erano ma evidentemente non erano per noi. Noi siamo rimaste aperte gratis per quasi un anno perché con 700 donne in carico non potevamo interrompere il servizio. Dopo di che abbiamo vinto un bando del Dipartimento per le Pari Opportunità e da novembre siamo riuscite, ma soltanto grazie al nostro impegno, a riaprirlo. E questo è un caso esemplare perché essendo uno sportello unico in Italia e in Europa perché l'unico sportello aperto 24 ore al giorno, gestito da una cooperativa specializzata e con un'ottica

che non è soltanto focalizzata sullo stupro ma su tutte le forme della violenza, è stato una cosa orribile non finanziarlo anche perché sono talmente tanto alti i costi della violenza contro le donne e contro i minori, che ogni minimo centesimo speso per contrastarlo è molto più economico piuttosto che creare questo disagio enorme.

E questa è l'ultima slide per dirvi che, dato tutto quello che ho detto finora, non è sorprendente che le donne uccise solo nel 2012 siano 124. Poi, non ci strappiamo i capelli. Grazie.

Dott. Stefano Ciccone
Presidente Associazione Maschile Plurale
Docente Università Tor Vergata

“Fare prevenzione, lavorare con gli uomini che agiscono violenza, cambiare la cultura diffusa.

Il contributo della riflessione maschile”

Per dare seguito al Protocollo siglato è necessario dare concretezza alle azioni di oggi, pensando ad azioni di formazione per gli operatori in modo strutturato e usare questa rete per la raccolta dei dati, per un censimento su questo territorio anche per conoscere e costruire memoria del fenomeno. Vorrei dire poche cose, fondamentalmente partirei da un’osservazione su come è stata impostata la giornata e come l’abbiamo strutturata. Abbiamo avuto una sequenza di interventi che hanno dimostrato quanto quello di cui stiamo parlando sia un fenomeno molto complesso e che riguarda una cultura diffusa, una dimensione strutturale nelle relazioni, nelle famiglie, nelle relazioni tra i sessi, e forse dovremmo provare a superare la prospettiva della protezione di donne e bambini. Dietro l’idea della protezione di donne e bambini c’è una rappresentazione di debolezza, di minorità di donne e minori: soggetti deboli, accomunati da una condizione di incapacità. Ne è una esemplificazione l’intervento del Tribunale a tutelare un soggetto che non è capace di autodeterminarsi.

Il problema è che la violenza maschile contro le donne nasce proprio da qui: dal non riconoscimento di una soggettività, dal non riconoscimento dell’autonomia di quella donna che vuole avere un’autonomia economica o affettiva nella relazione, mantenere amicizie, relazioni sociali o professionali. Allora confermare l’idea che le donne siano dei soggetti deboli, bisognose di protezione, rischia di confermare un immaginario che è parte della cultura della violenza.

Qualcuno, se non sbaglio il Dottor Patrone, oggi ricordava come rispetto all’abuso sull’infanzia, la discussione sia spesso sull’abuso dei “mezzi di correzione”: dove finisca il legittimo “ceffone al figlio per farlo rigare dritto” e dove cominci il maltrattamento. Ecco, io ricordo spesso che fino al 1975 in questo Paese il codice di famiglia

riconosceva all'uomo il ruolo di capofamiglia e conseguentemente l'uso dei mezzi di correzione da parte dell'uomo non solo sui figli ma anche sulla moglie posta sotto la sua protezione e sotto la sua guida morale.

La proposizione agli uomini di un ruolo di protettori delle donne è anche alla base di tante campagne xenofobe che usano strumentalmente la violenza maschile contro le donne stigmatizzando la violenza degli "altri" ("difendiamo le nostre donne dagli immigrati pericolosi...") e rimuovendo il fatto che il 90% delle violenze è opera degli uomini italiani in famiglia. Ma non è una contraddizione. Dietro quella violenza c'è proprio questa immagine: la mia donna è sotto la mia protezione e quindi anche sotto il mio controllo, dipende dal mio sostegno economico e questo mi dà il diritto di decidere quello che può o non può fare.

Se vogliamo affrontare il fenomeno alle sue radici dobbiamo provare a ragionare anche su quanto la violenza nasca in una cultura condivisa che ci propone un'idea di infanzia come possesso da parte degli adulti, delle donne come oggetto posseduto, protetto se volete, da parte degli uomini, della passione maschile come istinto potente da contenere che si esprime con il controllo, il possesso.

Dobbiamo affrontare le radici della violenza perché questa è un fenomeno talmente pervasivo, come diceva la Passuello, e talmente diffuso - che non guarda classi sociali, livelli culturali, territori - che qualunque intervento sarà sempre come svuotare l'oceano con un cucchiaino. L'intervento che i Centri Anti Violenza possono fare è sempre in una percentuale limitatissima rispetto al fenomeno sommerso, ma anche al fenomeno che emerge delle donne che arrivano a denunciare la violenza. Il problema è dunque come accompagnare l'intervento di gestione dell'emergenza, di sostegno alle vittime, di costruzione di servizi territoriali, con un lavoro che produca una trasformazione e sia dunque effettivamente capace di prevenire non intervenendo solo "a valle" della violenza. Intervenire sulle cause vuol dire, soprattutto, non intervenire solo sulle vittime ma sugli autori.

Eppure le campagne di contrasto alla violenza prodotte da Istituzioni, Associazioni, Enti Locali, parlano delle donne, rappresentando peraltro le donne nel solo ruolo passivo di vittime: non c'è quasi nessuna

campagna in Italia che parli degli autori e si rivolga agli autori, una campagna che parli degli uomini che producono quella violenza.

Per contrastare efficacemente la violenza è necessario trasformare una cultura diffusa e per farlo non possiamo trattare la violenza come devianza.

I nostri mass media, ma in fondo ognuno di noi, tendono a vedere la violenza come un'emergenza che ci indigna e ci sorprende: un'emergenza è come il terremoto, un incendio: cioè qualcosa che interviene dall'esterno nella nostra quotidianità ed emerge come un fenomeno imprevisto. La violenza è invece un dato strutturale, continuativo e diffuso. Leggere la violenza come devianza, come patologia ci porta a delegarla, a considerarla un problema dei Carabinieri, dei Servizi Sociali, degli psicologi, di chi si occupa della marginalità.

E invece è un problema su cui dobbiamo lavorare tutti noi, insegnanti, genitori, famiglie, persone, è qualcosa che chiede alla comunità nella sua pluralità di intervenire e riflettere.

La violenza è dunque un dato strutturale non un fenomeno nuovo e imprevisto. Al tempo stesso è necessario leggere il nesso che c'è tra la violenza e il cambiamento nelle relazioni e nei ruoli di donne e uomini. Per farlo dobbiamo tentare di riflettere su come gli uomini stiano in questo cambiamento. Ci sono, infatti reazioni maschili aggressive e distruttive a fronte di un cambiamento nei ruoli familiari, nelle forme della sessualità, nei modelli di coppia, nel nesso tra lavoro e costruzione dell'identità maschile. E c'è una difficoltà maschile a fare i conti con donne che hanno una maggiore autonomia, una maggiore libertà, una diversa capacità di dare voce al proprio desiderio. Si tratta di cambiamenti che disorientano ma dei quali dobbiamo provare a non dare una lettura stereotipata e frustrante per gli uomini: è possibile e necessario vedere in questo cambiamento non solo fonte di frustrazione ma anche un'opportunità di arricchimento nella vita degli uomini. Scoprire nella rottura di ruoli e destini fissi, nell'emersione di un desiderio e una libertà femminile qualcosa che arricchisce la vita degli uomini, le loro relazioni, la loro sessualità, il loro rapporto con il lavoro.

Lavorare con gli uomini, lavorare sugli uomini, cambiare la cultura

maschile che genera violenza sulle donne ma anche l'abuso sessuale sui minori o le violenze in famiglia, vuol dire dunque lavorare su diversi livelli tra loro integrati.

Il primo terreno di impegno per un cambiamento culturale è certamente nelle scuole dove non si tratta solo di parlare del fenomeno della violenza ma affrontarne le radici mettendo in discussione gli stereotipi che guidano le rappresentazioni reciproche tra i sessi già dall'infanzia. Ma anche dare priorità a un lavoro nelle scuole ha un rischio, che è quello di spostare di nuovo lontano da noi questo impegno: avallare cioè l'idea che il lavoro possibile consista nel cambiare le generazioni prossime ma non intervenire qui ed ora. Ricordare la centralità della scuole non può rimuovere la necessità di un conflitto qui e ora tra donne e uomini della nostra quotidianità. È necessario, dunque sviluppare un lavoro diretto agli uomini, e che parli agli uomini e che tuttavia eviti il volontarismo, il mero appello all'assunzione di responsabilità, all'autocontrollo. Se vediamo le poche campagne di contrasto alla violenza indirizzate agli uomini o se osserviamo criticamente paradossalmente il discorso pubblico sulla violenza vedremo che ricorrono in varie forme al valore della virilità. Ci propongono cioè l'idea che "i veri uomini non picchiano le donne", o che la violenza è frutto di un disordine dei valori e delle modalità maschili tradizionali. Questo approccio rischia di risultare pericoloso perché ci fa pensare che la violenza sia frutto di un disordine, che la violenza sia un fenomeno recente che non riguardi le generazioni precedenti. Sappiamo invece che essa è un dato strutturato e che anzi è frutto di una cultura millenaria, non di una crisi e di un disordine, ma di un modello culturale consolidato. Il modello di virilità tradizionale è tutto dentro alla violenza, perché produce una gerarchia: gli uomini autorevoli perché capaci di controllarsi, di dominare le proprie emozioni, le donne non altrettanto autorevoli, anzi deboli, emotive, incapaci di dominarsi.

Pensate agli uomini che in famiglia alzano le mani sulla moglie dicendo: "mia moglie mi esaspera, mia moglie è una rompiscatole". Quell'elemento che non ti rende capace di riconoscere la tua compagna come un soggetto autorevole e autonomo è parte del meccanismo che generano la violenza ed è parte di quel modello di virilità. E allora

bisogna costruire una riflessione più complessa e più attenta a leggere il cambiamento: non auspicare semplicemente una rinnovata capacità di autocontrollo maschile, che presuppone peraltro una natura maschile da disciplinare, ma assumere invece la necessità di rimettere in discussione una cultura maschile che va trasformata.

Oltre al lavoro culturale nelle scuole e al cambiamento della comunicazione pubblica è anche necessario pensare un lavoro specifico con gli uomini che agiscono violenza.

Accenno qui soltanto al fatto che in Italia stanno nascendo molte esperienze di lavoro con uomini che agiscono violenza, noi come Maschile Plurale collaboriamo con Be Free in un intervento nel carcere Regina Celi di Roma, con uomini condannati per reati sessuali, ma ci sono esperienze con uomini in rapporto con i Tribunali nei casi di separazioni, di conflitti, a Torino c'è un Telefono Uomo che ascolta uomini che esprimono disagio e che sfocia in violenza, in relazioni problematiche, a Firenze c'è il Centro Maltrattanti, che fa un lavoro di tipo psicoterapeutico sugli uomini che agiscono violenza, e c'è un'esperienza in Emilia, con l'ASL di Reggio Emilia e di Modena che è un'esperienza pubblica di lavoro con gli uomini che agiscono violenza. È molto importante lavorare con questi uomini - che ovviamente sono solo una parte di quelli che agiscono violenza, perché ci permette di prevenire ad esempio che un comportamento violento o di persecuzione per stalking possa diventare più grave, quindi di prevenire l'escalation di quella violenza.

Anche qui si ha un rischio: quello di focalizzare il nostro sguardo solo su alcune tipologie di uomini, di costruire dei "profili" che finiscano con etichettare e semplificare la nostra immagine di "uomo violento" distogliendo l'attenzione da tutto il resto degli uomini che considero fuori da quella devianza.

Che implicazioni ha la costruzione di uno specifico intervento indirizzato al maschile rispetto alle reti esistenti di intervento sulla violenza? Il costruire un intervento sugli uomini è spesso guardato con sospetto perché, in una situazione in cui tagliamo, come ricordava Oria Gargano, i fondi ai Centri Antiviolenza, temiamo voglia dire ridurre una torta già molto limitata.

Per evitare questa ambiguità è necessario concepire i Centri

Antiviolenza e i centri di intervento per gli uomini non come esperienze in competizione ma piuttosto come esperienze in rete, in cui pensare come risorsa l'integrazione dell'intervento con il padre di figli che hanno assistito a violenze in famiglia, o la gestione del rapporto con quell'uomo che, pur essendo stato autore di violenza con la madre, mantiene la potestà genitoriale e mantiene il rapporto con i figli. Un intervento integrato richiede dunque anche una riflessione specifica sul maschile, e richiede anche un lavoro che tenga insieme piani differenti.

Ovviamente fare questo vuol dire anche imparare a lavorare in rete e quindi un'esperienza come quella di oggi va nella direzione giusta, sapendo però che le reti non sono esperienze esclusivamente istituzionali, non sono semplice integrazione di servizi ma devono essere reti culturali che trasformano anche l'approccio culturale degli operatori e l'approccio culturale delle istituzioni.

Io mi fermo qui per non fare violenza su chi sta ascoltando da troppo tempo.

Dott. Pierluigi Vassallo
Direttore Distretto Sanitario ASL RMH 2

“Tutela dell’infanzia e della donna: il ruolo del Distretto”

Ringrazio gli organizzatori dell’invito e il moderatore della parola concessami, desidero ringraziare in particolare il Sindaco di Albano Dott. Marini e la Dott.ssa Camarda, che hanno voluto con tenacia realizzare questo interessante convegno in cui abbiamo firmato un Protocollo d’intesa importante.

Poiché i sistemi complessi normalmente sono dei sistemi adattativi, il mio adattamento sarà quello di essere sintetico e quindi di far durare il mio intervento non più di cinque minuti; infatti potrei parlare di questo delicato argomento, dell’attività del Distretto per molte ore, ma state tranquilli non lo farò!

Alcune riflessioni riguardo i precedenti interventi: la centralità del Pronto Soccorso nell’ambito dei servizi di tutela della donna e dell’infanzia sinceramente non mi piace. Io sono un medico che lavora nel Distretto Sanitario, cioè nel Territorio, laddove nasce il bisogno, per cui mi chiedo quanti di questi accessi in Pronto Soccorso si sarebbero potuti evitare? Accessi impropri due volte, per la loro natura e poi perché ad esempio una semplice ecchimosi, codice bianco, non andrebbe trattata in ambiente ospedaliero tra l’altro in situazioni di affollamento, urgenza ed emergenza.

Tenendo presente poi che spesso il Pronto Soccorso può essere anche lontano dalla residenza dell’assistito, i Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo o del San Filippo Neri, forse scelti perché più importanti e attrezzati, o per sfuggire dalla mia comunità e prossimità.

La “centralità del Pronto Soccorso” non mi piace in particolare oggi, in un momento in cui il Distretto e il territorio devono avere la loro centralità e un’importanza sempre maggiore, come del resto è testimoniato dagli atti programmatori della Regione e delle ASL.

Preferisco ribadire il ruolo cardine del Distretto nella tutela dell’infanzia e della donna e soprattutto l’impegno di implementare e migliorare i nostri servizi territoriali.

Nel Distretto H2 (che ricordo a chi mi ascolta comprende sei Comuni),

abbiamo ben cinque sedi di Consultori, e proprio ai Consultori, in cui debbono essere e sono presenti professionisti qualificati e preparati (medici, psicologi, ostetriche, infermieri), è affidato istituzionalmente il ruolo e compito specifico e riferimento per quanto riguarda la tutela dei minori e delle donne.

Nel Distretto H2 abbiamo poi altri importantissimi servizi come quelli di neuropsichiatria infantile, che sono coinvolti appieno nella problematica e che erogano interventi multi professionali con volumi di attività enormi. Nel Distretto H2 operano oltre un centinaio tra medici di base (medici di medicina generale) e pediatri, che dovrebbero costituire un competente e capillare “sistema di riferimento, allerta e di intervento” per chi è vittima di queste ed altre delicate situazioni. La “rete” per garantire il funzionamento dei servizi e gli interventi richiesti dai cittadini ha bisogno di un Distretto forte, a cui debbono essere assicurate le risorse necessarie umane ed economiche.

Perché, ad esempio, se oggi il Distretto dispone di due unità operative storiche di neuropsichiatria infantile e una a breve dovrà chiudere per carenza di personale, nonostante migliaia di richieste di intervento, allora è molto difficile per me sottoscrivere un protocollo così ambizioso e importante senza avere le minime risorse.

Ritengo inoltre che il Distretto Sanitario deve rappresentare la sede di elezione per quella che è la prevenzione, perché ritengo che la prevenzione (io sono un medico specialista in medicina preventiva), intesa come prevenzione primaria, secondaria e riabilitazione, sia indubbiamente la cosa più importante: tutto conosco il detto “prevenire è meglio che curare”.

Tenendo presente che oggi si può fare molto in questo settore (e si può fare molto anche di negativo); infatti la fase che stiamo vivendo nel nostro Paese purtroppo, che è quella della “spending review”, caratterizzata da persistenti difficoltà economiche e la crisi che da anni stiamo vivendo, potrà avere ripercussioni importanti, non solo sui servizi sanitari, ma anche sulla qualità di vita delle famiglie e più in generale sul clima sociale del Paese.

Io vedo con preoccupazione il numero crescente di sale giochi nel nostro territorio, l'utilizzo di Internet come dipendenza sia da Internet sia spesso dalla pornografia, tutte condizioni di dipendenza foriere

di situazioni che poi si aprono a fenomeni negativi e difficili da controllare.

Termino il mio intervento sottolineando, ad esempio ma a riprova di quanto affermato, che numerosi studi hanno dimostrato che il maltrattamento durante l'infanzia è associato a un largo spettro di comportamenti a rischio per la salute. Il maltrattamento nell'infanzia contribuisce direttamente e significativamente ad alcune cause primarie di morte e di malattie croniche nell'adulto. La persona che viene maltrattata o abusata rappresenta la punta dell'iceberg, quando ci troviamo di fronte ad un soggetto adulto con alcune di queste patologie da dipendenza, sappiamo che è stato probabilmente un bambino maltrattato.

Di converso, importanti strategie volte a prevenire le malattie sociali e a promuovere la salute pubblica, possono prevenire i maltrattamenti e gli abusi sui minori. Certo ottengo risultati positivi (ma non immediati) se realizzo interventi efficaci contro le dipendenze, contro l'alcolismo e affinché ci sia un buon rapporto familiare e un supporto per i bambini che hanno qualche difficoltà, vedete tutti quanto è importante perciò che i servizi distrettuali funzionino ed abbiano personale sufficiente, motivato e qualificato!

Concludo il mio intervento ringraziando chi mi ha ascoltato e ricordando a tutti i presenti che la rete è fatta anche e soprattutto di rapporti personali, oltre che di protocolli d'intesa formalmente sottoscritti.

Auspicio che in questo Territorio si possa consolidare questo rapporto di rete, per quanto mi riguarda posso assicurare che il Distretto Sanitario è sempre a disposizione!

Dott.ssa Maria Grazia Germani

Assistente Sociale Coordinatore Progetto Dipartimento Pari Opportunità “Progetto pilota di formazione degli operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime di genere e stalking” (Decreto 26.06.2012)

“Percorsi nella AUSL RM H per vittime di violenza, maltrattamento e stalking”

Dott.ssa Rita Dal Piaz

Dirigente Medico P.S. ASL RM H Componente Gruppo di lavoro coordinamento Protocollo assistenza vittime di violenza e maltrattamento Ospedale/Servizi Territoriali AUSL RMH

Buonasera, ringrazio per l'invito l'Assessore e la Dottoressa Camarda a nome mio e della collega, che si scusa per essersi dovuta assentare a causa di un imprevisto di salute. Abbiamo il piacere di rappresentare l'Azienda ed io, lavorando presso il Pronto Soccorso di Anzio, cercherò di descrivere il citato “vuoto” del pronto soccorso raccontando in breve e a nome di tutto il Dipartimento di Emergenza, l'esperienza sull'assistenza sanitaria alle vittime di violenza.

L'Azienda RM H ha da sempre sviluppato azioni, percorsi di prevenzione e presa in carico delle vittime di violenza ed abuso sia di adulti che di minori, con una particolare attenzione al tema della violenza di genere. Nel 2000 sono stati sottoscritti Protocolli d'intesa tra il Tribunale per i Minorenni, l'Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia, Comuni ed Asl per la costituzione dei “Gruppi Integrati di Lavoro”, nel 2010 io stessa ho partecipato alla stesura della Procedura Operativa Aziendale riguardante specificatamente l'intervento all'interno del Pronto Soccorso, che ha di fatto tentato di stabilire i percorsi da seguire nell'ambito della gestione dell'abuso alla donna e della violenza e nell'anno successivo l'Azienda ha partecipato come Capofila, in partenariato con l'Associazione SOSTegno Donna, al Bando indetto dal Ministero per le Pari Opportunità, ed è risultata vincitrice del “Progetto pilota di formazione degli operatori sanitari sulla prima assistenza alle vittime di genere e stalking”.

Presento questo iceberg perché di fatto la violenza, il maltrattamento sull'adulto e sul minore che noi percepiamo, probabilmente è solo la punta dell'iceberg. Quello che vediamo è solo una parte e quindi è importante lavorare per favorire l'emersione "dell'invisibile".

Il numero dei dati raccolti nel 2012 all'interno dei Pronto Soccorsi, riferiti ad abusi sessuali, è di n.12 persone maggiori di 18 anni e di n. 2 persone minori di 18 anni. Condividendo in parte quanto detto dal Dottor Vassallo sull'importanza dei servizi esistenti sul territorio distrettuale, e che quindi non è detto che la vittima si rivolga direttamente al Pronto Soccorso, nella mia esperienza come medico di pronto soccorso da diversi anni, alcune volte mi sono posta il problema.... "ma sto misconoscendo qualcosa? Cioè, la donna che viene e mi dice: 'sono caduta'...e ha invece il segno di un pugno sul viso, sta forse nascondendo un caso di maltrattamento?".

L'attuazione del Progetto, coordinato dalla collega Assistente Sociale Maria Grazia Germani, promosso dal Ministero per le Pari Opportunità, svolto in quest'ultimo anno, è stata molto importante perché si è riusciti a realizzare una formazione che ha coinvolto circa 100 operatori di profilo tecnico-sanitario tra dirigenti medici, ginecologi, infermieri, assistenti sociali, psicologi, sia dei presidi ospedalieri che dei servizi territoriali, nonché personale delle Forze dell'Ordine e dell'Ares 118. Questa esperienza condivisa con le colleghe Maria Grazia Germani, Patrizia Ruocco e Lucilla Toppi, oltre a offrire la possibilità di confronto sul tema con un approccio integrato e multiprofessionale, ha dato a tutti noi l'opportunità di "conoscersi" di "confrontarsi" e di implementare la "rete", individuando migliori strategie per affrontare situazioni complesse in materia di conclamato abuso e maltrattamento, nonché per affrontare i casi più subdoli e meno definiti. Sarà stato un caso, però durante questo percorso formativo è emerso un maggior numero di situazioni rispetto al passato e non crediamo che prima non si siano verificate, riteniamo piuttosto che il percorso intrapreso, "dando voce" a tutti gli operatori che accolgono e si prendono carico delle vittime, abbia ottenuto quello che era uno dei principali obiettivi: accrescere la sensibilità e sviluppare maggiore competenza nell'operatore sanitario.

Aver vinto questo progetto, ha consentito inoltre una cosa a parer mio bellissima e funzionale, perché presso ogni pronto soccorso della ASL è stata allestita una stanza dedicata ad accogliere situazione di abuso o maltrattamento, che è stata chiamata “Stanza verde”, con lo scopo di dare uno spazio il più possibile confortevole, accogliente e adeguato al colloquio con le persone vittime di violenza.

Al riguardo, proprio una ventina di giorni fa mi è capitato di dover trattenere per tutta una notte una ragazza venuta al pronto soccorso in seguito a percosse e fortunatamente ho potuto utilizzare la “Stanza Verde”. Io quella notte avevo un problema, avevo una ragazza di 14 anni che era stata picchiata, che non poteva tornare a casa e che per l’età e la delicatezza della situazione non era opportuno tenere insieme ai malati. La mattina successiva sono arrivate le Assistenti Sociali che si sono prese carico del caso.

L’evento di oggi è molto importante, sono contenta di essere qui e di partecipare a questo momento di incontro, di rete perché, come giustamente è stato detto, le persone possono accedere in tanti modi, possono venire direttamente al Pronto Soccorso ma possono passare anche attraverso il Consultorio, i Servizi Sociali del Comune, la Scuola, il Terzo Settore. Quindi l’integrazione e la rete tra di essi sono importanti per raggiungere l’obiettivo finale, che è quello di attivare un percorso comune, in modo che la vittima “da qualunque parte entri, venga accolta con competenza” e si attivino tutti gli attori della rete. Solo in questo modo la rete non sarà solo un elemento importante di sostegno per gli operatori, ma soprattutto un sistema di protezione e accompagnamento per la vittima.

Vi ringrazio dell’attenzione.

Dott.ssa Olivia Pagano

Psicologa, Referente Regione Lazio del CISMAI

“Strategie di prevenzione e cura dell’infanzia maltrattata”

Buonasera a tutti, faccio parte del CISMAI, i cui iscritti sono assistenti sociali, psicologi, educatori, medici, neuropsichiatri infantili e avvocati.

Sono una psicologa psicoterapeuta, mi sono formata e ho lavorato per molti anni in un centro diretto dal Professor Luigi Cancrini, convenzionato con il Comune di Roma, che si occupa di Valutazione e Trattamento dell’Abuso e del Maltrattamento all’infanzia.

Vorrei allacciarmi agli ultimi interventi, anche per rendere proficui questi pochi minuti, perché credo che la questione dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia sia veramente un problema di salute pubblica, per tale ragione sappiamo, come sostenevano prima di me, il Direttore del Distretto e il Medico del Pronto Soccorso, che la prevenzione sia un tema fondamentale.

Gli interventi di cui stiamo parlando oggi mi sembra che si collochino all’interno degli interventi di prevenzione secondaria, in quanto ci troviamo nella fase della Rilevazione.

I centri e i professionisti della nostra associazione, nelle loro realtà, hanno approntato anche interventi di Prevenzione Primaria, per esempio nelle scuole.

Faccio un passo indietro e vorrei riflettere con voi sulla definizione di abuso e maltrattamento all’infanzia prodotta dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità, dove si sottolinea che l’intensità e la qualità degli esiti dannosi derivano dal bilancio tra le caratteristiche del maltrattamento, la precocità, la frequenza, la gravità degli atti maltrattanti e gli interventi protettivi e riparativi esterni che si attivano sull’abuso.

Come CISMAL siamo molto interessati al tema della Protezione, oggetto di questa giornata, nel senso che all’interno del percorso che si pone in essere in questi casi, dopo la fase della Rilevazione e della Segnalazione, segue quella della Protezione. Questa è la procedura di intervento che il CISMAL adotta sui casi di maltrattamento e abuso

all'infanzia. La Fase della Protezione prevede vari interventi, come attivare anche un lavoro sui perpetratori dell'abuso, oppure avviare precocemente degli interventi di psicoterapia familiare, come si fa in Spagna, dove la legislazione sull'obbligo della segnalazione è ben diversa dalla nostra. Sappiamo purtroppo che la fase della Segnalazione è un tema molto controverso nel nostro territorio, a partire dalla scuola, dove spesso si rileva, ma a volte si fatica a segnalare.

Credo che sia auspicabile attivare precocemente, come quelli prospettati nelle relazioni che mi hanno preceduto, degli interventi di terapia, che coinvolgano anche il possibile abusante. Secondo la nostra esperienza, è molto infrequente che gli abusanti si dichiarino tali e che si possa attivare per loro una presa in carico terapeutica. L'abusante classico, sia quello intrafamiliare che quello extrafamiliare, ha dei meccanismi difensivi di negazione così potenti e una struttura di personalità così complessa che difficilmente chiede aiuto. Quando emerge un abuso il perpetratore, solo se sottoposto ad un intervento forte da parte di professionisti altamente specializzati, come quelli che lavorano nei centri che aderiscono alla nostra Associazione, può riconoscere la gravità di quello che ha commesso e lavorare sul cambiamento al fine di interrompere la catena dell'abuso. E' necessario saper trattare con questa tipologia di pazienti e saper lavorare con i loro funzionamenti. Volevo quindi fare delle riflessioni insieme a voi: è difficile che noi vediamo abusanti nei nostri Centri.

In questo periodo storico sta emergendo una nuova forma di abuso online, che è molto sviluppata e sta imperversando: gli abusanti sono minorenni, ma anche maggiorenni, insieme anche ai pedofili classicamente descritti. La differenza importante è anche, come sapete tra abusante familiare ed extrafamiliare. Di tali nuove tipologie di abuso, insieme a Save The Children e insieme alla Polizia Postale stiamo portando avanti un progetto a livello regionale. Stiamo lavorando su dei tavoli inter-istituzionali al fine di redigere delle linee guida dedicate a tutti gli operatori che entrano in campo su casi di abuso on line. In questa nuova tipologia di abuso, per esempio, ci sono le immagini, stiamo valutando insieme l'opportunità di utilizzarle o meno con le vittime e le loro famiglie (nel caso in cui l'abuso sia extra-famigliare) e anche con gli abusanti.

Quindi siamo di fronte a delle evidenze diverse che naturalmente ci pongono nuove questioni, su cui come CISMAI stiamo sperimentando.

Cito, per presentarci come associazione, i nostri documenti, Linee Guida, che potete trovare all'interno del nostro sito CISMAI (www.cismai.org)

- Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia. 2001
- Semeiotica medica dell'abuso sessuale nei bambini prepuberi. Requisiti e Raccomandazioni. 2003
- Linee Guida per la valutazione clinica e l'attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psicosociale di tutela dei minori. 2004
- Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri. 2005
- Requisiti di "qualità" per gli interventi a favore dei minori adottati. 2011

Abbiamo prodotto, da quando ci siamo costituiti come associazione, alcune linee guida. Le più importanti, e anche le prime, sono del 2001 e riguardano la dichiarazione di consenso sul tema dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia, un protocollo che poi è stato sottoscritto in varie regioni italiane, che vi invito a leggere sul nostro sito.

Un protocollo di intervento con la vittima dal punto di vista fisico (ginecologico e andrologico) in presenza di segni fisici rispetto all'abuso sessuale, Semeiotica medica dell'abuso sessuale nei bambini prepuberi. Requisiti e Raccomandazioni del 2003.

Abbiamo trattato la ex 'valutazione delle competenze genitoriali' oggi 'valutazione e recuperabilità delle competenze genitoriali' del 2004, fino ad arrivare all'ultimo che abbiamo presentato l'anno scorso, su come gestire e trattare le adozioni con il minore e la sua famiglia.

Credo che potrei concludere con questo, invitandovi a guardare il nostro sito che contiene documentazione e notizie anche sulle ultime convenzioni, quali quella di Lanzarote, che finalmente è stata ratificata dal nostro Governo a fine anno 2012.

Vi ringrazio, spero di essere stata esaustiva.

Dott.ssa Giovanna Sammarco

Presidente dell'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali

“Costruire e sviluppare la rete territoriale: ruolo del Servizio Sociale”

Per prima cosa ringrazio gli organizzatori di questo evento per avermi invitata e mi congratulo per l'importante iniziativa che ci offre la possibilità di ritrovarci intorno a questo tavolo insieme a diverse Istituzioni e a numerose personalità autorevoli.

Più volte è stato citato il Servizio Sociale e, in particolare, la Responsabile del Servizio che ha promosso ed organizzato questo evento; come Presidente dell'Ordine Professionale degli assistenti sociali, ho apprezzato il riconoscimento costante attribuito al lavoro della collega.

Mi fa piacere constatare come, in questo territorio, il Servizio Sociale sia riuscito a trovare legittimazione e abbia potuto, pertanto, sviluppare pienamente quelle qualità professionali necessarie ad affrontare realtà complesse con interventi compositi e un approccio integrato. L'evento odierno è sicuramente frutto di un grande lavoro che ha saputo sviluppare appieno le potenzialità del Servizio Sociale.

Il terreno favorevole in cui questo si è sviluppato, insieme alle competenze e capacità professionali di coloro che vi hanno lavorato, hanno contribuito a costruire un contesto ambientale e lavorativo favorevole allo sviluppo di una rete tra le varie istituzioni oggi presenti in questa assemblea.

Ci troviamo di fronte ad un momento di sintesi importante in cui la presenza delle Amministrazioni Locali e di altri interlocutori del territorio testimonia le importanti relazioni che nel tempo e con costanza, questo Servizio Sociale ha saputo costruire sia in ambito istituzionale-organizzativo che a livello di relazioni tra professionisti. E' affidata agli assistenti sociali la fondamentale funzione di tutela dell'infanzia e della donna e, più in generale, dell'intero nucleo familiare in difficoltà.

Nell'Ente Locale Comune, in particolare, tale funzione, ricomprende al suo interno sia attività di prevenzione e di sostegno che azioni

professionali mirate a risolvere situazioni di disagio. Il ruolo del Comune ha una portata sia reale che simbolica rilevante mentre al Servizio Sociale viene affidato il ruolo fondamentale di mettere in relazione tra loro le risorse del singolo, quelle istituzionali e soprattutto quelle del contesto territoriale. Tutto ciò contribuisce a potenziare non solo la rete organizzata dei servizi, ma anche il legame tra quest'ultima e tutti i soggetti, istituzionali e non, che compongono la Comunità locale (privato sociale, volontariato, ecc.).

Svolgendo quindi il Servizio Sociale del Comune un ruolo di prim'ordine nel tessere le reti interistituzionali, per cui più il comunale è "autorevole" e maggiormente efficace sarà il suo lavoro di collegamento e di integrazione tra i vari attori coinvolti. L'evento odierno lo testimonia pienamente.

Sembra opportuno in questa sede ricordare anche come un tale ruolo venga attribuito da una serie di normative, tra cui le principali sono:

- l'art. 23 del **D.P.R. n. 616** che specifica come siano di competenza del Comune le attività relative agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti della A.G. minorile nell'ambito della competenza amministrativa e civile (successivamente confermato con D.Lgs. n. 112/98 e legge cost. n. 3/2001);

- la **legge n. 328/00** (artt. 6, 16, 22) di cui, in particolare l'art. 22, ribadisce come spettino al Comune "*Interventi di sostegno per minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*";

- la **legge n. 149/01** di cui l'art. 3 afferma "*Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi ... i nuclei familiari a rischio, al fine di evitare l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia ...*".

Considerando il fatto che il sistema dei servizi alla persona si articola su vari livelli, distribuiti in modo non uniforme sul territorio e che coinvolge una pluralità di amministrazioni, si rende necessaria un'integrazione tra sociale e sanitario, tra servizi per adulti e servizi per minori, tra servizi socio-sanitari e altre istituzioni (scuola, magistratura, ecc.).

La molteplicità dei soggetti coinvolti, insieme alle diverse competenze necessarie, mostrano tutta la complessità del lavoro con i minori e il bisogno di un approccio multi-relazionale (che prenda in considerazione l'utenza, il contesto sociale), multidisciplinare (che metta a confronto più discipline) e multidimensionale (che lavori a vari livelli: persona, contesto ambientale, istituzioni e comunità locale). L'assistente sociale è la professione preposta e specificatamente formata, per fare interventi con un approccio unitario; l'assistente sociale è colui/colei che "assume la sfida di collegare" (Fargion 2013) la realtà della persona che chiede aiuto con il suo territorio di appartenenza, assumendo sempre tre punti di osservazione: il punto di vista dei singoli soggetti, la prospettiva della comunità e quella istituzionale (Gui 2004, 2008). Per realizzare tale obiettivo, bisogna promuovere reti, protocolli d'intesa e tutto ciò che si renda necessario per arrivare ad un'analisi e a una valutazione condivisa, a una presa in carico integrata, a una gestione delle risorse mirata alla progettazione di interventi e servizi destinati al recupero della famiglia d'origine.

A tal proposito occorre sottolineare la differenza radicale esistente tra la protezione del minore, realizzata in maniera autonoma dai servizi e la tutela dei diritti, realizzata dal settore giudiziario secondo le sue regole.

Il ruolo dell'assistente sociale nella sua funzione di protezione è soprattutto quello di consulenza e di sostegno.

L'intervento professionale, infatti, anche se attivato su richiesta della Magistratura, viene effettuato sempre con finalità di aiuto. Pertanto, la relazione che si viene ad instaurare con le famiglie e i minori, non è di controllo, ma tesa a costruire progetti che garantiscano l'integrazione dei minori nelle loro famiglie e di queste ultime nel contesto della comunità locale.

L'azione di controllo si inserisce dunque nel percorso di aiuto, concordato per quanto possibile con i genitori e più in generale con la famiglia allargata, affinché ci si impegni al graduale recupero delle capacità genitoriali (Bartolomei, 2013).

Da qui scaturisce l'esigenza di coinvolgere anche la comunità locale affinché sia attrezzata ad accogliere e ad affrontare le situazioni di disagio. Questo convegno ci testimonia l'impegno speso da questo Comune in questa direzione e cioè per attivare la comunità locale

nella crescita del benessere e per favorire la tutela dei cittadini con scelte politiche e programmi nell'interesse comune. Ne è una prova il fatto che diversi minori, come è stato riferito, siano stati accolti in famiglie affidatarie grazie a progetti alternativi all'inserimento in case famiglie. Questo sicuramente è il risultato di un buon lavoro di equipe, e di un dialogo e una condivisione di responsabilità, a livello locale (considerando le difficoltà di reperire le famiglie affidatarie), di cui l'assistente sociale costituisce il fulcro.

Un fattore fondamentale per affrontare la complessità delle situazioni e per creare relazioni con le realtà territoriali, oltre a esaltare e potenziare le capacità e le competenze delle persone che ci lavorano è la continuità delle figure professionali.

Purtroppo, come referente del Lazio, non posso dire che questo avvenga in tutta la regione; infatti, solitamente, mentre il vigile urbano ha sempre un posto fisso secondo un organico adeguato ai bisogni del territorio, l'assistente sociale non è quasi mai di ruolo. Esiste, in quanto previsto dalla legge 328 del 2000, ma si tende ad assumerlo in modo precario, persino esternalizzando funzioni particolarmente delicate come quelle dei rapporti con la Magistratura.

Queste alcune delle fragilità del che ritroviamo persino su Roma Capitale.

Laddove, invece, come in questo caso, c'è un servizio di ruolo che funziona, è possibile ottenere buoni risultati come testimonia la giornata di oggi.

Un'ultima cosa mi preme sottolineare a proposito dei minori dimenticati nelle case famiglie per mancanza di progettualità (come ha ricordato la Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, dott.ssa Melita Cavallo); questo, infatti, accade non solo per carenza di personale professionale, ma anche qualora non si metta in atto un processo valutativo continuo e un'attenta raccolta e analisi di tutti gli elementi, con un approccio riflessivo mirato a elaborare un piano d'intervento *ad hoc*. Bisogna evitare, quindi, di agire unicamente sotto la spinta dell'emergenza in favore di una riflessione più attenta che, per la complessità delle situazioni, dovrebbe essere effettuata all'interno di una equipe di figure professionali composta da assistenti sociali, neuropsichiatri infantili, psicologi, educatori, ecc. Per una buona valutazione e una buona progettazione, si rende dunque necessario

l'intervento di figure professionali preparate.

Oggi, invece, assistiamo ad una crescente diminuzione di tecnici in grado di fare progettazione o perché, una volta in pensione, non vengono più rimpiazzati o perché i servizi sono costituiti troppo spesso da precari che non possono garantire la continuità progettuale necessaria.

Vorrei concludere il mio intervento ricordando, come anche la Presidente del Tribunale, Dott.ssa Cavallo, ha spesso sottolineato, l'importanza della progettazione anche per inserire i minori nelle case famiglia, qualora sia davvero necessario, almeno con un progetto a termine e programmare risorse alternative e di sostegno alla genitorialità.

Costituire "Una rete permanente per la tutela della donna e dell'infanzia", costituisce un esempio concreto dei frutti derivanti dal lavoro con notevoli capacità progettuali in grado di mobilitare le varie realtà territoriali con l'obiettivo di attivare strategie comuni di governance locale per la promozione del welfare community

**“Sii il cambiamento
che vuoi vedere nel mondo”.**
Gandhi



Postfazione

Avv. Gabriele Sepio

Consigliere delegato Politiche Sociali Comune di Albano Laziale

Da “Protection Network” ad Albano “ServizInrete” l’importanza di fare rete verso i nuovi bisogni nella società che cambia.

L’Amministrazione del Comune di Albano e l’Assessorato alle Politiche Sociali, hanno sempre dimostrato una particolare sensibilità verso le tematiche della violenza contro le donne e della tutela dell’infanzia, tenendo presente allo stesso tempo l’importanza per Istituzioni e Servizi di non fronteggiare da soli le continue emergenze derivanti da queste situazioni. Per questo motivo hanno fortemente creduto nell’iniziativa che è sfociata nel Protocollo d’Intesa Protection Network, che è riuscito nella non facile impresa di creare una vera e propria rete multidisciplinare composta dagli addetti di tutela al fine di rendere operativi e condivisi i principi e le azioni a tutela dell’infanzia e della donna per un agire comune più efficace. E’ sempre piacevole poter constatare le sollecite risposte e le adesioni da parte della Magistratura, delle Forze dell’Ordine, delle ASL, della scuola, del Terzo settore, degli Enti e delle Istituzioni in genere alle iniziative sociali promosse da questo Assessorato, che attestano, la buona capacità di saper collaborare insieme e lo sforzo e l’impegno di voler raggiungere gli stessi obiettivi. La “rete” tra tutti gli interlocutori sociali potrà permettere in questo caso di dare delle risposte efficienti ad una problematica importante che merita la giusta attenzione e il coordinamento istituzionale.

E’ motivo d’orgoglio infine poter affermare che il presente Protocollo è stato recepito come modello di buone prassi da diffondere in

altri territori regionali della Regione Lazio, con D.G.R. n. 395 del 19.11.2013, presentato in occasione del Convegno sulla Giornata Internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 2013 dal Presidente della Giunta Regionale e dall'Assessore Regionale alle Politiche Sociali.

Protection Network rappresenta a nostro avviso un fondamentale caposaldo, nonché punto di riferimento per avviare una nuova forma di azione sociale fondata sulla “rete” dei servizi che il territorio offre a tutela di tutti i cittadini. Si tratta di dare risposte ai nuovi bisogni di una società in continua evoluzione e che richiede risposte puntuali da parte di tutti a forme di disagio che si evolvono costantemente.

L'iniziativa Albano “ServizInrete” partita ad aprile 2015 sul territorio del comune di Albano prende le mosse proprio da questi presupposti conciliandosi perfettamente con gli obiettivi alla base Protocollo. È solo coinvolgendo tutti gli attori del territorio per fare “innovazione sociale”, che è possibile dare risposte ai nuovi bisogni, per generare insieme un sistema integrato di servizi per la Comunità attraverso azioni partecipate, senza mai perdere di vista la persona come elemento centrale.

Il fortissimo bisogno di “fare rete” tra tutti coloro che operano sul territorio a diversi livelli (Istituzioni, Enti, ASL, associazioni, cooperative, volontariato), ci impone di guardare al futuro in modo diverso focalizzando l'attenzione su nuovi modelli di innovazione sociale rendendo accessibili a tutti i servizi sul territorio al fine di diffonderli e renderli più efficienti. Per questo abbiamo avviato la costruzione di una piattaforma informatica che avrà lo scopo di mostrare in modo semplice e intuitivo in quale modo il territorio da risposte ai bisogni sociali, compresi quelli più nascosti e meno visibili.

Pubblicazione atti 28 maggio 2015

Ringraziamenti

A tutti coloro che hanno partecipato al percorso culminato con la firma dell'impegno alle azioni che il Protocollo identifica e declina va un ringraziamento non formale.

La partecipazione è la condivisione di una strategia di ampio respiro a partire dall'impegno, dalle competenze ed esperienze dei diversi attori e delle diverse appartenenze.

Lungo il percorso abbiamo compreso quanto ancora si possa e si debba fare per costruire una cultura del rispetto e della consapevolezza per la tutela dei minori e il contrasto alla violenza di genere.

A tutti coloro che hanno sostenuto questo processo per abbattere la cultura della violenza, un grazie sentito.

Per evitare che ancora....

“Ai confini del mondo, nel cimitero di Piura, sotto il sole dell'equatore una lapide ricorda Maria Carmen, 27 anni, non le fu concesso di amare. All'ingresso di un piccolo paese in provincia di Roma prima delle grande rotonda, sotto un giovane albero di ulivo una piccola stele per Robertino, 5 anni, non ebbe il tempo per amare”.

Luigi Incatasciato, intellettuale e progettista europeo

Lo staff dei servizi sociali del Comune di Albano Laziale

CONVEGNO PROTECTION NETWORK



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

PROVINCIA DI ROMA

**SETTORE III – SERVIZIO II
POLITICHE SOCIALI**

Via San Francesco, 12 – tel 06/93019540

E - mail: servizisociali@comune.albanolaziale.rm.it

Responsabile dei Servizi Sociali: Dott.ssa Margherita Camarda



PROTOCOLLO

**PER L'ADOZIONE DI INTERVENTI COORDINATI DI PREVENZIONE E
INTERVENTO NEI CASI DI MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA**

TRA I SOTTOINDICATI RAPPRESENTANTI:

- Comune Albano Laziale – Servizio Sociale
- Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma
- Presidente del Tribunale Ordinario di Velletri
- Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di Roma
- Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario di Velletri
- Questore di Roma sezione di Albano Laziale
- Capitano Compagnia dei Carabinieri di Castel Gandolfo
- Comandante della Polizia Municipale di Albano Laziale
- Commissario Straordinario della ASL RMH
- Direttore del Distretto Sanitario RMH2
- Direttore Consultori della ASL RMH2
- Dirigente Scuola Parificata Fratelli Cervi
- Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Albano Laziale
- Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Cecchina
- Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Pavona
- Dirigente Scolastico Suore Oblate
- Coordinatore Asili Nido
- Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca

CONVEGNO PROTECTION NETWORK

Richiamata

La normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di tutela dei minori, che costituisce il quadro di riferimento del presente Protocollo,

Premesso che

Il presente Protocollo nasce da un corso di formazione per gli operatori dei servizi territoriali voluto e promosso dall'Amministrazione Comunale e dal Servizio Sociale – Servizio tutela minori e adolescenti - di Albano Laziale, nell'ambito del progetto "Piccole impronte", finanziato con fondi comunali, realizzato per la creazione di una *rete di sicurezza* nel territorio comunale per la prevenzione del maltrattamento e dell'abuso nei confronti dei minori e degli adolescenti.

A causa della loro età e della loro condizione evolutiva, i minori in difficoltà, a differenza degli adulti, non possono accedere autonomamente ai servizi e non possono formulare richieste esplicite di aiuto. Pertanto è responsabilità di tutta la comunità farsi carico del bisogno del minore di essere tutelato, in termini di funzione "controllo diffuso".

Tale funzione si esprime nella obbligatorietà per i servizi sociali, gli enti locali, istituzioni scolastiche e l'autorità di pubblica sicurezza e nella facoltà per tutta la comunità, di proteggere i minori meritevoli di tutela giudiziaria, segnalando e trattando situazioni di pregiudizio, di rischio di pregiudizio, di maltrattamento, abuso di abbandono. Nello specifico, esiste l'obbligo di segnalazione all'Autorità giudiziaria, per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Pertanto emerge la necessità di un proficuo e costante confronto e di una collaborazione tra tutte le Istituzioni che svolgono il ruolo di tutela,

Tenuto conto che

Le funzioni fondamentali del sistema locale di prevenzione e protezione dei minori e degli adolescenti sono:

- la prevenzione primaria e la riduzione del rischio;
- la rilevazione;
- la segnalazione/denuncia;
- la protezione;
- la vigilanza;
- la valutazione;
- il trattamento.

Riconoscendo

La necessità del raggiungimento di un linguaggio comune, di una condivisione delle responsabilità tra le diverse istituzioni e professioni e di linee di intervento e di procedure condivise riguardanti la delicata e controversa tematica del maltrattamento e dell'abuso a minori e adolescenti,

Stipulano il seguente Protocollo:

Titolo I

Obiettivi, destinatari, oggetto del Protocollo

Art. 1 Obiettivo

Obiettivo del presente Protocollo è la costituzione di una *rete di sicurezza* che consolidi e stabilizzi le prassi di intervento già informalmente esistenti, volte alla tutela dei minori e degli adolescenti.

Art. 2 I destinatari

I destinatari del presente Protocollo sono tutti i rappresentanti e gli operatori degli enti firmatari che a vario titolo lavorano a contatto con bambini e adolescenti di qualsiasi nazionalità e loro famiglie.

Art. 3 Oggetto del Protocollo

Le situazioni oggetto del presente Protocollo riguardano, il maltrattamento fisico e/o affettivo sull'infanzia, l'incuria o la negligenza, l'abuso o lo sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino e dell'adolescente, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere (dalla definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - Rapporto 2002 "Violenza e salute").

Titolo II

Impegni delle istituzioni firmatarie

Art. 4

Le parti firmatarie condividono e si impegnano a collaborare in forma coordinata per conseguire sin dalle prime fasi, le seguenti finalità.

- tutela sociale del minore e della famiglia;
- sostegno psicologico del minore e della famiglia;

CONVEGNO PROTECTION NETWORK

- tutela legale del minore, anche mediante difesa tecnica.

Tali finalità vengono conseguite:

- a. Programmando incontri periodici multidisciplinari, da realizzarsi localmente nel territorio, volti alla preventiva analisi delle situazioni che potrebbero rappresentare per le persone coinvolte un elevato grado di pericolosità. Tali incontri verranno convocati orientativamente con cadenza semestrale/annuale a cura del Servizio Sociale del Comune di Albano Laziale e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ogni soggetto aderente al presente Protocollo;
- b. Organizzando interventi sul territorio volti a promuovere la sicurezza del territorio per favorire i valori della cittadinanza attiva;
- c. Consolidando le prassi di intervento congiunte e integrate al fine di perfezionare l'attività di prevenzione da organizzare in ambito scolastico ed educativo, in stretta connessione con la ASL RMH2;
- d. Segnalando presso le Autorità Giudiziarie competenti ogni situazione di pregiudizio o abuso sul minore, come disposto dall'art. 1, comma 2 della L. 216/1991, che impegna alla segnalazione anche le istituzioni scolastiche;
- e. Organizzando idonee équipe per la valutazione dei decreti emanati dalle competenti Autorità Giudiziarie, che possano comportare azioni di pericolosità per tutti i soggetti coinvolti, destinati a nuclei familiari non ancora seguiti o già in carico ai servizi socio sanitari, per concordare, ove possibile, modalità operative che garantiscano il benessere psico-fisico dei minori e degli adulti;
- f. Eseguendo gli allontanamenti nelle forme prescritte dai decreti emanati dalle competenti Autorità Giudiziarie, o in applicazione dell'art. 403 del Codice Civile, che prevede l'immediato allontanamento del minore dalle figure adulte fonte di pregiudizio e per il quale si rende necessario un inserimento d'urgenza in idonea struttura protetta, anche in assenza di provvedimento della competente Autorità Giudiziaria, in base alla valutazione dei servizi socio sanitari e/o delle Forze dell'Ordine locali;
- g. Collaborando nelle indagini condotte dagli Uffici di Polizia e dai Comandi dell'Arma dei Carabinieri, di iniziativa e su delega dell'A.G., per l'acquisizione di informazioni relative ai casi di minori segnalati, fornendo altresì testimonianze ed eventuale documentazione cartacea, in sedi e tempi da

concordarsi di volta in volta a seconda della necessità procedurale e nel rispetto della normativa vigente.

Titolo III

Compiti delle istituzioni firmatarie

Il Servizio Sociale Comunale, su incarico del Tribunale dei Minori, attraverso il Servizio Sociale professionale:

- assicura la protezione del minore attraverso la sua tempestiva collocazione in struttura d'accoglienza individuata allo scopo, in relazione alle singole situazioni;
- garantisce la tutela sociale del minore e della famiglia, in raccordo con le istituzioni giudiziarie e sanitarie preposte per le istanze cliniche, in tutte le fasi del processo di intervento, allo scopo di ridurre gli effetti negativi del provvedimento;
- concorre alla predisposizione degli interventi integrati socio-sanitari;
- definisce ed elabora un progetto personalizzato, a favore del minore e della sua famiglia, articolato nei tempi e nelle modalità di attuazione, in sincronia con le diverse fasi del procedimento;
- in ogni caso il Comune collabora, secondo le proprie competenze istituzionali con gli altri organi competenti per legge, secondo le indicazioni del Tribunale per i Minorenni.

Inoltre al Servizio Sociale del Comune è attribuita dallo Stato la funzione di realizzare azioni in favore del minore sottoposto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in ambito civile, amministrativo e penale.

In questi casi si occupa di:

- dare - ove richiesto - supporto alla rete di sicurezza istituzionale in caso di sospetto abuso e/o maltrattamento;
- a seguito dell'avvenuta conoscenza di un fatto costituente notizia di reato, trasmettere la relativa segnalazione alla Procura competente - presso il Tribunale Ordinario, ovvero presso il Tribunale per i Minorenni a seconda che l'indiziato sia un maggiorenne o un minore;
- disporre e informare il Tribunale per i Minorenni i provvedimenti urgenti di allontanamento (403 c.c.);
- su dispositivo del Tribunale per i Minorenni intervenire in collaborazione con le Forze dell'Ordine locali per l'esecuzione degli allontanamenti dei minori;
- comunicare all'Autorità Giudiziaria le iniziative intraprese nei casi già in carico.

I servizi territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale RMH2 effettuano i seguenti interventi:

- sostegno psicologico del minore prima, durante e dopo la fase processuale;
- presa in carico dalla rivelazione al trattamento psicologico e sociale, attraverso procedimenti diagnostici e psicoterapeutici per vittima, famiglia e abusante;
- presa di contatto con le istituzioni giudiziarie e con gli enti locali al fine di garantire che i tempi e i modi relativi alle iniziative processuali, nonché gli interventi di tutela sociale, siano in sintonia con i bisogni del minore emersi nel contesto clinico;
- preparazione, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria (P.M. o G.I.P. competenti), all’incidente probatorio mediante audizione protetta del minore abusato a cura di psicologi opportunamente formati e incaricati;
- garantire l’assistenza medica attraverso medici specialisti dei Servizi territoriali e/o ospedalieri adeguatamente formati e incaricati.

La Scuola e i Servizi Educativi per l’Infanzia, che per la quotidianità dei contatti con i bambini rappresentano un fondamentale contesto di osservazione e vigilanza, hanno la possibilità di cogliere segnali di sofferenza e di disagio che i minori manifestano con i loro comportamenti. Oltre ad avere un rapporto costante con il minore, esercitano anche un ruolo che favorisce la partecipazione delle famiglie, attivando un rapporto significativo con il bambino e i suoi genitori, impostato sulla fiducia, sulla trasparenza e sul coinvolgimento.

È buona regola informare la famiglia su quello che si sta facendo con e per il minore, tranne quando ci si trovi di fronte a situazioni di maltrattamento e abuso o grave pregiudizio.

Quando gli operatori scolastici (docenti e non) e educativi osservano atti e carenze che turbano profondamente bambini e bambine, che attentano alla loro integrità fisica, al loro sviluppo psico-fisico, affettivo, intellettivo e morale, che si manifestano attraverso la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di familiari o di terzi, devono saper riconoscere i segnali di malessere e registrarli con accuratezza e segnalare alla Direzione Scolastica, avvalendosi della consulenza dei tecnici dei servizi specialistici della ASL o del Servizio Sociale Tutela minori e adolescenti del Comune.

Inoltre il personale scolastico, una volta recepiti i manifesti segni rivelatori di abuso sessuale e maltrattamento, affronta l’eventuale rivelazione:

- evitando mortificazioni dei minori sorpresi in atti erotizzati;
- garantendo al minore la riservatezza in merito ad eventuali confidenze e nel contempo la presa in carico del problema;
- mantenendo il più assoluto riserbo circa quanto appreso, che sarà riferito per iscritto dalla Direzione dell’Istituto all’Autorità Giudiziaria inquirente o alle Forze dell’Ordine locali, previo eventuale raccordo con il Servizio sociale e i Servizi Specialistici della ASL.

Esso sarà supportato e sostenuto da operatori competenti indicati dai Servizi Sociali dai servizi specialistici della ASL per la tutela dei minori.

Le Forze dell'Ordine locali

A seguito dell'avvenuta conoscenza di un fatto costituente notizia di reato di abuso o maltrattamento su un minore, svolgono una prima attività di indagine e senza ritardo trasmettono la relativa comunicazione alla Procura competente - presso il Tribunale Ordinario, ovvero presso il Tribunale per i Minorenni a seconda che l'indiziato sia un maggiorenne o un minorenni.

Secondo l'art. 403 del Codice Civile, intervengono in collaborazione con il Servizio Sociale comunale per l'esecuzione di allontanamenti urgenti, dalle figure adulte fonte di pregiudizio e per il quale si rende necessario un inserimento d'urgenza in idonea struttura protetta, anche in assenza di provvedimento della competente Autorità Giudiziaria, qualora la gravità della situazione e l'urgenza lo richiedano, in base alla valutazione dei servizi socio sanitari e delle Forze dell'Ordine locali. Tale intervento potrebbe richiedere l'effettuazione congiunta di accessi domiciliari, qualora si ravvisi un potenziale pericolo per la presenza di minori in situazioni di criticità o per situazioni di potenziale pericolo per gli operatori coinvolti.

Il Terzo Settore

Sulla base del dettato normativo dell'art. 1 comma 3 e 5 e seguenti della legge 328 del 2000, nonché come previsto dall'art. 1 comma 2 della legge 149/01, ai soggetti del Terzo Settore (organismi non lucrativi di utilità sociale, cooperative sociali, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato e altri soggetti privati operanti nel settore), spettano le funzioni derivanti dalle specifiche competenze e dal ruolo che essi svolgono all'interno del settore della tutela minorile, costituendo un potenziamento delle professionalità del Servizio Sociale locale.

Nello svolgimento dei loro compiti anche gli operatori del terzo settore sono tenuti ad effettuare le comunicazioni previste dalla legge per gli incaricati di pubblico servizio.

CONVEGNO PROTECTION NETWORK

Titolo IV Durata e rinnovo del Protocollo

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione dopo l'approvazione della Giunta Comunale e ha la durata di tre anni, rinnovabile tacitamente.

In fede ed in piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come segue:

Il Sindaco del Comune di Albano Laziale
Dr. **Nicola Marini** o Suo delegato




Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Albano L.
Dr.ssa **Margherita Camarda**



Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma
Dr.ssa **Melita Cavallo**



Il Presidente del Tribunale Ordinario di Velletri
Dr. **Francesco Monastero**



Il Procuratore della Repubblica
c/o il Tribunale per i Minorenni di Roma
Dr. **Claudio De Angelis**



Il Sost. Procuratore della Repubblica
c/o il Tribunale Ordinario di Velletri
Dr. **Giuseppe Patrone**




Il Vice Questore Aggiunto Questura di Roma
Commissariato distaccato di P.S. Albano Laziale
Dr. **Erminio Massimo Fiore**



Il Comandante Cap. Compagnia dei Carabinieri Castel Gandolfo
Dr. **Luigi Aureli**




Il Comandante della Polizia Municipale di Albano Laziale
Dr. **Giuseppe Nunziata** o Suo delegato



3 LUGLIO 2013 - CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Il Commissario Straordinario della ASL RMH
Dr. **Claudio Mucciaccio**



Il Direttore Distretto Sanitario RMH2
Dr. **Pierluigi Vassallo**




Il Direttore Consultori della ASL RMH2
Dr. **Corrado Calvano** o Suo delegato

+ *Lot. Calvano*



Il Dirigente Scuola Parificata Via Fratelli Cervi
Dr.ssa **Giovanna Del Giovane**



Il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Albano L.
Prof. **Antonio Draisci**




Il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Cecchina
Dr.ssa **Manuela Fini**



Il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Scolastico di Pavona
Prof.ssa **Maria Soccora Parisi** o suo delegato



Il Dirigente Scolastico Suore Oblate
Suora **Maria Grazia Morronciello**



Il Coordinatore Asili Nido
Dr.ssa **Concetta Caligiuri**



Il Presidente Coop. Soc. Prassi e Ricerca
Dr.ssa **Antonella Panetta**



Albano Laziale, 03.07.2013

CONVEGNO PROTECTION NETWORK

Si allegano:

1. **protocolli operativi riportanti le procedure per le scuole e i servizi educativi per l'infanzia;**
2. **appendice normativa;**
3. **scheda tecnica sui principali fattori di rischio in un'ottica preventiva;**
4. **schema di denuncia per reati procedibili d'ufficio con richiesta di secretazione;**
5. **schema di segnalazione in caso di elementi/segnali di stato di pregiudizio con richiesta di secretazione.**

PROTOCOLLO OPERATIVO A PER LE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA Bassa gravità - Collaborazione del nucleo familiare		
FASI	ATTORI	AZIONI
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Docenti • Personale educativo 	Comunicazione dei docenti della classe al Dirigente scolastico della situazione di disagio evidenziato in un minore e per il personale educativo la comunicazione all'ente a cui fanno riferimento ed al Dirigente scolastico.
ANALISI DELLA SITUAZIONE RILEVATA	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Docenti • Personale educativo • Servizio Sociale Ente Comunale Tutela Minori • Servizio di Neuropsichiatria ASL - TSMREE 	<p>Discussione della situazione presentata tra Dirigente scolastico e i docenti della classe al fine di individuare le modalità operative da attuare.</p> <p>Valutazione della necessità di un intervento consulenziale dell'equipe del Servizio Sociale Tutela Minori e/o del Servizio di Neuropsichiatria della ASL.</p> <p>Tale intervento viene richiesto: dal Dirigente scolastico, dal Responsabile dei Servizi Sociali o dal Responsabile del Servizio di Neuropsichiatria.</p>
INVIO DELLA FAMIGLIA AL SERVIZIO TUTELA MINORI	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Famiglia • Servizio Tutela Minori 	<p>Invito alla famiglia da parte del Dirigente scolastico di rivolgersi, per le difficoltà riscontrate, al Servizio Tutela Minori, specificando alla stessa che la scuola anticiperà tale invio al servizio</p> <p>NB: in caso di non collaborazione della famiglia, la scuola sarà tenuta ad una segnalazione ufficiale</p> <p>Comunicazione al Servizio Tutela Minori da parte della Scuola del nominativo della famiglia inviata.</p> <p>Rimando del Servizio Tutela Minori alla Scuola sulla partecipazione o meno della famiglia</p>

3 LUGLIO 2013 - CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

PROTOCOLLO OPERATIVO B		
PER LE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA		
ALTA GRAVITÀ - NON COLLABORAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE		
FASI	ATTORI	AZIONI
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Docenti • Personale educativo 	<p>Comunicazione dei docenti della classe al Dirigente scolastico della situazione di disagio evidenziato in un minore e per il personale educativo la comunicazione all'ente a cui fanno riferimento ed al Dirigente scolastico.</p>
ANALISI DELLA SITUAZIONE RILEVATA	<ul style="list-style-type: none"> • Docenti • Personale educativo • Dirigente scolastico • Servizio Sociale Tutela • Minori • Servizio di • Neuropsichiatria ASL 	<p>- Discussione della situazione presentata tra Dirigente scolastico e i docenti della classe al fine di individuare le modalità operative da attuare.</p> <p>- Valutazione della necessità di un intervento consulenziale del Servizio Sociale Tutela Minori e/o del Servizio di Neuropsichiatria della ASL.</p> <p>Tale intervento deve essere richiesto dal Dirigente scolastico</p>
SEGNALAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Famiglia • Servizio Sociale Tutela • Minori • Servizio di Neuropsichiatria ASL 	<p>Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico (durante l'incontro vengono comunicate alla stessa le condizioni che rendono necessaria una segnalazione ufficiale al Servizio Sociale Tutela Minori)</p> <p>- Trasmissione della segnalazione scritta al responsabile del Servizio Sociale Tutela Minori da parte del Dirigente scolastico, dietro consenso degli esercenti la potestà genitoriale</p>
PRESA IN CARICO	<ul style="list-style-type: none"> • Famiglia • Servizio Sociale Tutela • Minori • Servizio di Neuropsichiatria ASL • Tribunale per i Minorenni 	<p>- Convocazione della famiglia</p> <p>- Messa in atto di azioni volte a una preventiva indagine della situazione</p> <p>- Predisposizione di progetti di aiuto alla famiglia e di tutela per il minore.</p> <p>- Eventuale segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni (comunicata alla famiglia)</p>
COLLABORAZIONE E SUCCESSIVA TRA SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> • Famiglia • Servizio Sociale Tutela Minori • Servizio di Neuropsichiatria della ASL • Tribunale per i Minorenni 	<p>- Comunicazione alla scuola del nome dell'operatore del Servizio Sociale Tutela Minori che ha preso in carico la situazione e successivamente dei contenuti del progetto predisposto</p> <p>- Predisposizione da parte del Servizio Sociale Tutela Minori di momenti di confronto per aggiornamenti in merito all'andamento scolastico, del progetto e degli eventuali provvedimenti del Tribunale per i Minorenni (tali elementi raccolti saranno inseriti nelle relazioni periodiche che il Servizio dovrà inviare all'Autorità Giudiziaria)</p>

CONVEGNO PROTECTION NETWORK

PROTOCOLLO OPERATIVO C		
PER LE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA		
SITUAZIONI DI MALTRATTAMENTO E DI ABUSO		
FASI	ATTORI	AZIONI
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Docenti • Personale educativo • Dirigente scolastico 	Comunicazione dei docenti della classe al Dirigente scolastico della situazione di grave pregiudizio evidenziato in un minore
ANALISI DELLA SITUAZIONE RILEVATA	<ul style="list-style-type: none"> • Docenti • Personale educativo • Dirigente scolastico • Servizio Sociale Tutela Minori • Neuropsichiatria ASL 	<p>- Discussione della situazione presentata tra Dirigente scolastico e i docenti della classe al fine di individuare le modalità operative da attuare.</p> <p>- Valutazione della necessità di un intervento consulenziale del Servizio Sociale Tutela Minori e/o del Servizio di Neuropsichiatria della ASL. Tale intervento deve essere richiesto dal Dirigente scolastico</p>
SEGNALAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Servizio Sociale Tutela Minori • Neuropsichiatria della ASL • Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (per il civile) e Procura presso il Tribunale Ordinario (per il penale) 	Trasmissione di segnalazione scritta da parte del Dirigente scolastico alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario con allegate le relazioni scolastiche riportanti gli indicatori di pregiudizio osservati.
PRESA IN CARICO	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Sociale Tutela Minori • Tribunale per i Minorenni 	Segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni
RAPPORTO SCUOLA - SERVIZIO TUTELA MINORI	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Sociale Tutela Minori • Scuola 	Comunicazione alla scuola da parte del Servizio Tutela Minori e Famiglia del nome dell'operatore che ha preso in carico la situazione e successivamente dei contenuti del progetto predisposto dal Tribunale per i Minorenni

Deliberazione Giunta Regionale 19 novembre 2013 n. 395
Approvazione modello di "Protocollo per l'adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia".

(Lazio, BUR 28 novembre 2013, n. 98)

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali e Sport;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989";

VISTA la legge 19 luglio 1991, n. 216 "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose", ed in particolare l'art. 1 comma 2) in base al quale il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330, 333 e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza;

VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù", che tra l'altro all'art. 17, comma 2, istituisce un apposito Fondo destinato a finanziare specificamente interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di delitti a sfondo sessuale e al recupero di coloro che ne sono riconosciuti responsabili;

VISTA la legge 28 marzo 2001, n. 149: "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", ed in particolare l'art. 9 in base al quale "Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio";

CONSIDERATO che, i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l'autorità di pubblica sicurezza hanno la responsabilità di proteggere i minori, segnalando e trattando situazioni di prevenzione, di maltrattamento, abuso e di abbandono nell'esclusivo interesse dei minori;

CONSIDERATA l'importanza del ruolo Terzo settore nell'erogazione dei servizi alla persona ed in particolare ai minori, in attuazione del principio di sussidiarietà, sancito nel Titolo V della Costituzione;

CONVEGNO PROTECTION NETWORK

VISTA la Delib.G.R. 31 ottobre 2006, n. 793: "Interventi a sostegno dei minori vittime di maltrattamenti";

ATTESO che la Strategia "Europa 2020" ribadisce l'impegno di tutte le istituzioni europee e degli Stati membri a promuovere, tutelare e rispettare i diritti dei minori in tutte le politiche pertinenti dell'Unione e a tradurre tale impegno in atti concreti in attuazione del principio dell'interesse superiore del minore;

PRESO ATTO che l'Amministrazione del Comune di Albano Laziale ha promosso un corso di formazione per la creazione di una rete di sicurezza nel territorio comunale per la prevenzione del maltrattamento e dell'abuso nei confronti dei minori;

VISTA la Delib.G.R. 7 gennaio 2013, n. 4 del Comune di Albano Laziale, avente ad oggetto "Approvazione del Protocollo per l'adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia";

ATTESO che il suddetto Protocollo è stato sottoscritto in data 3 luglio 2013 dal Comune di Albano Laziale, dall'Autorità Giudiziaria, dalla ASL, dalle Forze dell'Ordine, dagli Istituti Scolastici e da organismi del Terzo settore;

CONSIDERATO che il Protocollo è il risultato del confronto nonché di una collaborazione tra tutte le istituzioni che svolgono il ruolo di tutela e che, ha portato alla creazione di una rete di sicurezza consolidando e stabilizzando le prassi di intervento già informalmente esistenti, volte alla tutela dei minori;

CONSIDERATO che l'allegato Protocollo del Comune di Albano Laziale (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disciplinante l'adozione di interventi coordinati di prevenzione nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia, corrisponde al principio dell'interesse superiore del minore e definisce le modalità di realizzazione di interventi e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti e/o interessati alla tutela dei minori;

RITENUTO, pertanto importante, adottare tale modello quale strumento e buona prassi da estendere a livello regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare, in attuazione del principio dell'interesse superiore del minore, il modello di "Protocollo per l'adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia", del Comune di Albano Laziale, (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale strumento e buona prassi da estendere a livello regionale.

Il Direttore Regionale della Direzione Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport provvederà ad esperire tutti gli atti eventualmente necessari e conseguenti alla attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Richiamata

La normativa internazionale, nazionale e regionale in materia di tutela dei minori, che costituisce il quadro di riferimento del presente modello di Protocollo,

Premesso che

Il presente modello di Protocollo nasce da un progetto voluto e promosso dall'Amministrazione Comunale di Albano Laziale per la creazione di una rete di sicurezza nel territorio comunale per la prevenzione del maltrattamento e dell'abuso nei confronti dei minori.

Per la Regione Lazio questo modello, in attuazione dell'interesse superiore del minore, è replicabile e da estendere a livello regionale in quanto:

- definisce le modalità di realizzazione di interventi e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti e/o interessati alla tutela dei minori;
- ha portato alla creazione di una rete permanente di sicurezza consolidando e stabilizzando le prassi d'intervento già informalmente esistenti volte alla tutela dei minori e degli adolescenti, i cui effetti, dai primi risultati raggiunti, sono già meritevoli.

A causa della loro età e della loro condizione evolutiva, i minori in difficoltà, a differenza degli adulti, non possono accedere autonomamente ai servizi e non possono formulare richieste esplicite di aiuto. Pertanto è responsabilità di tutta la Comunità farsi carico del bisogno del minore di essere tutelato, in termini di funzione di "controllo diffuso".

Tale funzione si esprime nella obbligatorietà per i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l'autorità di pubblica sicurezza e nella facoltà per tutta la comunità, di proteggere i minori meritevoli di tutela giudiziaria, segnalando e trattando situazioni di pregiudizio, di rischio di pregiudizio, di maltrattamento, abuso e di abbandono. Nello specifico, esiste l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Pertanto emerge la necessità di un proficuo e costante confronto e di una collaborazione tra tutte le Istituzioni che svolgono il ruolo di tutela.

Tenuto conto che

Le funzioni fondamentali del sistema locale di prevenzione e protezione dei minori sono:

la prevenzione primaria e la riduzione del rischio;

- la rilevazione;
- la segnalazione/denuncia;
- la protezione;
- la vigilanza;

- la valutazione;
- il trattamento.

Riconoscendo

La necessità del raggiungimento di un linguaggio comune, di una condivisione delle responsabilità tra le diverse istituzioni e professioni e di linee di intervento e di procedure condivise riguardanti la delicata e controversa tematica del maltrattamento e dell'abuso a minori,

Stipulano il seguente Protocollo:

TITOLO I

Obiettivi, destinatari, oggetto del Protocollo

Art. 1 - Obiettivo

Obiettivo del presente Protocollo è la costituzione di una rete di sicurezza che consolidi e stabilizzi le prassi di intervento già informalmente esistenti, volte alla tutela dei minori.

Art. 2 - Destinatari

I destinatari del presente Protocollo sono tutti i rappresentanti e gli operatori degli enti firmatari che a vario titolo lavorano a contatto con bambini e adolescenti di qualsiasi nazionalità e loro famiglie.

Art. 3 - Oggetto del Protocollo

Le situazioni oggetto del presente Protocollo riguardano, il maltrattamento fisico e/o affettivo sull'infanzia, l'incuria o la negligenza, l'abuso o lo sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino e dell'adolescente, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere (dalla definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - Rapporto 2002 "Violenza e salute").

TITOLO II

Impegni delle istituzioni firmatarie

Art. 4

Le parti firmatarie condividono e si impegnano a collaborare in forma coordinata per conseguire sin dalle prime fasi, le seguenti finalità:

- tutela sociale del minore e della famiglia;
- sostegno psicologico del minore e della famiglia;
- tutela legale del minore, anche mediante difesa tecnica.

Tali finalità vengono conseguite:

a. Programmando incontri periodici multidisciplinari, da realizzarsi localmente nel territorio, volti alla preventiva analisi delle situazioni che potrebbero rappresentare per le persone coinvolte un elevato grado di pericolosità. Tali incontri verranno convocati orientativamente con cadenza semestrale/annuale a cura del

CONVEGNO PROTECTION NETWORK

Servizio Sociale del Comune di _____ e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ogni soggetto aderente al presente Protocollo;

b. Organizzando interventi sul territorio volti a promuovere la sicurezza del territorio per favorire i valori della cittadinanza attiva;

c. Consolidando le prassi di intervento congiunte e integrate al fine di perfezionare l'attività di prevenzione da organizzare in ambito scolastico ed educativo, in stretta connessione con la ASL _____;

d. Segnalando presso le Autorità Giudiziarie competenti ogni situazione di pregiudizio o abuso sul minore, come disposto dall'art. 1, comma 2 della L. n. 216/1991, che impegna alla segnalazione anche le istituzioni scolastiche;

e. Organizzando idonee équipe per la valutazione dei decreti emanati dalle competenti Autorità Giudiziarie, che possano comportare azioni di pericolosità per tutti i soggetti coinvolti, destinati a nuclei familiari non ancora seguiti o già in carico ai servizi socio sanitari, per concordare, ove possibile, modalità operative che garantiscano il benessere psico-fisico dei minori e degli adulti;

f. Eseguendo gli allontanamenti nelle forme prescritte dai decreti emanati dalle competenti Autorità Giudiziarie, o in applicazione dell'art. 403 del Codice Civile, che prevede l'immediato allontanamento del minore dalle figure adulte fonte di pregiudizio e per il quale si rende necessario un inserimento d'urgenza in idonea struttura protetta, anche in assenza di provvedimento della competente Autorità Giudiziaria, in base alla valutazione dei servizi socio sanitari e/o delle Forze dell'Ordine locali;

g. Collaborando nelle indagini condotte dagli Uffici di Polizia e dai Comandi dell'Arma dei Carabinieri, di iniziativa e su delega dell'A.G., per l'acquisizione di informazioni relative ai casi di minori segnalati, fornendo altresì testimonianze ed eventuale documentazione cartacea, in sedi e tempi da concordarsi di volta in volta a seconda della necessità procedurale e nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO III

Compiti delle istituzioni firmatarie

Il Comune

Il servizio Sociale Comunale, su incarico del Tribunale per i Minorenni, attraverso il Servizio Sociale professionale:

- assicura la protezione del minore attraverso la sua tempestiva collocazione in struttura d'accoglienza individuata allo scopo, in relazione alle singole situazioni;

- garantisce la tutela sociale del minore e della famiglia, in raccordo con le istituzioni giudiziarie e sanitarie preposte per le istanze cliniche, in tutte le fasi del processo di intervento, allo scopo di ridurre gli effetti negativi del provvedimento;

- concorre alla predisposizione degli interventi integrati socio-sanitari;

- definisce ed elabora un progetto personalizzato, a favore del minore e della sua famiglia, articolato nei tempi e nelle modalità di attuazione, in sincronia con le diverse fasi del procedimento;

- in ogni caso il Comune collabora, secondo le proprie competenze istituzionali con gli altri organi competenti per legge, secondo le indicazioni del Tribunale per i Minorenni.

Inoltre al Servizio Sociale del Comune è attribuita dallo Stato la funzione di realizzare azioni in favore del minore sottoposto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in ambito civile, amministrativo e penale.

In questi casi si occupa di:

- dare – ove richiesti - supporto alla rete di sicurezza istituzionale in caso di sospetto abuso e/o maltrattamento;
- a seguito dell'avvenuta conoscenza di un fatto costituente notizia di reato, trasmettere la relativa segnalazione alla Procura competente - presso il Tribunale Ordinario, ovvero presso il Tribunale per i Minorenni a seconda che l'indiziato sia un maggiorenne o un minorenni;
- disporre e informare il Tribunale per i Minorenni dei provvedimenti urgenti di allontanamento (403 c.c.);
- su dispositivo del Tribunale per i Minorenni intervenire in collaborazione con le Forze dell'Ordine locali per l'esecuzione degli allontanamenti dei minori;
- comunicare all'Autorità Giudiziaria le iniziative intraprese nei casi già in carico.

L'Azienda Sanitaria Locale: _____

I servizi territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale effettuano i seguenti interventi:

- sostegno psicologico del minore prima, durante e dopo la fase processuale;
- presa in carico dalla rivelazione al trattamento psicologico e sociale, attraverso procedimenti diagnostici e psicoterapeutici per vittima, famiglia e abusante;
- presa di contatto con le istituzioni giudiziarie e con gli enti locali al fine di garantire che i tempi e i modi relativi alle iniziative processuali, nonché gli interventi di tutela sociale, siano in sintonia con i bisogni del minore emersi nel contesto clinico;
- preparazione, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria (P.M. o G.I.P. competenti), all'incidente probatorio mediante audizione protetta del minore abusato a cura di psicologi opportunamente formati e incaricati;
- assistenza medica attraverso medici specialisti dei Servizi territoriali e/o ospedalieri adeguatamente formati e incaricati.

La Scuola e i Servizi Educativi per l'Infanzia

La Scuola e i Servizi Educativi per l'Infanzia, che per la quotidianità dei contatti con i bambini rappresentano un fondamentale contesto di osservazione e vigilanza, hanno la possibilità di cogliere segnali di sofferenza e di disagio che i minori manifestano con i loro comportamenti. Oltre ad avere un rapporto costante con il minore, esercitano anche un ruolo che favorisce la partecipazione delle famiglie, attivando un rapporto significativo con il bambino e i suoi genitori, impostato sulla fiducia, sulla trasparenza e sul coinvolgimento.

È buona regola informare la famiglia su quello che si sta facendo con e per il minore, tranne quando ci si trovi di fronte a situazioni di maltrattamento e abuso o grave pregiudizio.

Quando gli operatori scolastici (docenti e non) e educativi osservano atti e carenze che turbano profondamente bambini e bambine, che attentano alla loro integrità fisica, al loro sviluppo psico-fisico, affettivo, intellettuale e morale, che si manifestano attraverso la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di familiari o di terzi, devono saper riconoscere i segnali di malessere e registrarli con accuratezza e segnalare alla Direzione Scolastica, avvalendosi della consulenza dei tecnici dei servizi specialistici della ASL o del Servizio Sociale Tutela minori e adolescenti del Comune.

Inoltre il personale scolastico, una volta ricevuti i manifesti segni rivelatori di abuso sessuale e maltrattamento, affronta l'eventuale rivelazione:

CONVEGNO PROTECTION NETWORK

- evitando mortificazioni dei minori sorpresi in atti erotizzati;
- garantendo al minore la riservatezza in merito ad eventuali confidenze e nel contempo la presa in carico del problema;
- mantenendo il più assoluto riserbo circa quanto appreso, che sarà riferito per iscritto dalla Direzione dell'Istituto all'Autorità Giudiziaria inquirente o alle Forze dell'Ordine locali, previo eventuale raccordo con il Servizio sociale e i Servizi Specialistici della ASL.

Esso sarà supportato e sostenuto da operatori competenti indicati dai Servizi Sociali e dai servizi specialistici della ASL per la tutela dei minori.

Le Forze dell'Ordine locali

A seguito dell'avvenuta conoscenza di un fatto costituente notizia di reato di abuso o maltrattamento su un minore, svolgono una prima attività di indagine e senza ritardo trasmettono la relativa comunicazione alla Procura competente - presso il Tribunale Ordinario, ovvero presso il Tribunale per i Minorenni a seconda che l'indiziato sia un maggiorenne o un minorenni.

Secondo l'art. 403 del Codice Civile, intervengono in collaborazione con il Servizio Sociale comunale per l'esecuzione di allontanamenti urgenti, dalle figure adulte fonte di pregiudizio e per il quale si rende necessario un inserimento d'urgenza in idonea struttura protetta, anche in assenza di provvedimento della competente Autorità Giudiziaria, qualora la gravità della situazione e l'urgenza lo richiedano, in base alla valutazione dei servizi socio sanitari e delle Forze dell'Ordine locali. Tale intervento potrebbe richiedere l'effettuazione congiunta di accessi domiciliari, qualora si ravvisi un potenziale pericolo per la presenza di minori in situazioni di criticità o per situazioni di potenziale pericolo per gli operatori coinvolti.

Il Terzo Settore

Sulla base del dettato normativo dell'art. 1 comma 3 e 5 e seguenti della legge 328 del 2000, nonché come previsto dall'art. 1 comma 2 della legge 149/01, ai soggetti del Terzo Settore (organismi non lucrativi di utilità sociale, cooperative sociali, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, organizzazioni di volontariato e altri soggetti privati operanti nel settore), spettano le funzioni derivanti dalle specifiche competenze e dal ruolo che essi svolgono all'interno del settore della tutela minorile, costituendo un potenziamento delle professionalità del Servizio Sociale locale.

Nello svolgimento dei loro compiti anche gli operatori del terzo settore sono tenuti ad effettuare le comunicazioni previste dalla legge per gli incaricati di pubblico servizio.

TITOLO IV

Durata e rinnovo del Protocollo

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione dopo l'approvazione della Giunta comunale e ha la durata di tre anni, rinnovabile tacitamente.

In fede ed in piena conferma di quanto sopra, le parti sottoscrivono come segue:

Allegato

Protocolli operativi riportanti le procedure per le scuole e i servizi educativi per l'infanzia AB-C

PROTOCOLLO OPERATIVO A PER LE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA Bassa gravità - Collaborazione del nucleo familiare		
FASI	ATTORI	AZIONI
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico 	Comunicazione dei docenti della classe al Dirigente scolastico della situazione di disagio evidenziato in un minore e per il personale educativo la comunicazione all'ente a cui fanno riferimento ed al Dirigente scolastico.
ANALISI DELLA SITUAZIONE RILEVATA	<ul style="list-style-type: none"> • Docenti • Personale educativo • Dirigente scolastico 	Discussione della situazione presentata tra Dirigente scolastico e i docenti della classe al fine di individuare le modalità operative da attuare.
	<ul style="list-style-type: none"> • Docenti • Personale educativo 	Valutazione della necessità di un intervento consenziale dell'equipe del Servizio Sociale Tutela Minori e/o del Servizio di Neuropsichiatria della ASL. Tale intervento viene richiesto: dal Dirigente scolastico, dal Responsabile dei Servizi Sociali o dal Responsabile del Servizio di Neuropsichiatria.
INVIO DELLA FAMIGLIA AL SERVIZIO TUTELA MINORI	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Sociale Ente Comunale Tutela Minori • Servizio di Neuropsichiatria ASL - TSMREE • Dirigente scolastico 	Invito alla famiglia da parte del Dirigente scolastico di rivolgersi, per le difficoltà riscontrate, al Servizio Tutela Minori, specificando alla stessa che la scuola anticiperà tale invio al servizio
	<ul style="list-style-type: none"> • Famiglia 	NB: in caso di non collaborazione della famiglia, la scuola sarà tenuta ad una segnalazione ufficiale
	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Tutela Minori 	Comunicazione al Servizio Tutela Minori da parte della Scuola del nominativo della famiglia inviata. Rimando del Servizio Tutela Minori alla Scuola sulla partecipazione o meno della famiglia

PROTOCOLLO OPERATIVO B PER LE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA Alta gravità - non collaborazione del nucleo familiare		
FASI	ATTORI	AZIONI
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico 	Comunicazione dei docenti della classe al Dirigente scolastico della situazione di disagio evidenziato in un minore e per il personale educativo la comunicazione all'ente a cui fanno riferimento ed al Dirigente scolastico.
ANALISI DELLA SITUAZIONE RILEVATA	<ul style="list-style-type: none"> • Docenti • Personale educativo • Docenti 	- Discussione della situazione presentata tra Dirigente scolastico e i docenti della classe al fine di individuare le modalità operative da attuare.

CONVEGNO PROTECTION NETWORK

	<ul style="list-style-type: none"> • Personale educativo • Dirigente scolastico • Servizio Sociale Tutela Minori • Servizio di Neuropsichiatria ASL 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione della necessità di un intervento consulenziale del Servizio Sociale Tutela Minori e/o del Servizio di Neuropsichiatria della ASL. Tale intervento deve essere richiesto dal Dirigente scolastico
SEGNALAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Famiglia 	<p>Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico (durante l'incontro vengono comunicate alla stessa le condizioni che rendono necessaria una segnalazione ufficiale al Servizio Sociale Tutela Minori)</p> <p>Trasmissione della segnalazione scritta al responsabile del Servizio Sociale Tutela Minori da parte del Dirigente scolastico, dietro consenso degli esercenti la potestà genitoriale</p>
PRESA IN CARICO	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Sociale Tutela Minori • Servizio di Neuropsichiatria ASL • Famiglia • Servizio Sociale Tutela Minori • Servizio di Neuropsichiatria ASL • Tribunale per i Minorenni 	<ul style="list-style-type: none"> - Convocazione della famiglia - Messa in atto di azioni volte a una preventiva indagine della situazione - Predisposizione di progetti di aiuto alla famiglia e di tutela per il minore. - Eventuale segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni (comunicata alla famiglia)
COLLABORAZIONE SUCCESSIVA TRA SERVIZI	<ul style="list-style-type: none"> • Famiglia • Servizio Sociale Tutela Minori • Servizio di Neuropsichiatria della ASL • Tribunale per i Minorenni 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione alla scuola del nome dell'operatore del Servizio Sociale Tutela Minori che ha preso in carico la situazione e successivamente dei contenuti del progetto predisposto - Predisposizione da parte del Servizio Sociale Tutela Minori di momenti di confronto per aggiornamenti in merito all'andamento scolastico, del progetto e degli eventuali provvedimenti del Tribunale per i Minorenni (tali elementi raccolti saranno inseriti nelle relazioni periodiche che il Servizio dovrà inviare all'Autorità Giudiziaria)

PROTOCOLLO OPERATIVO C PER LE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA Situazioni di maltrattamento e di abuso

FASTI RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE	ATTORI	AZIONI
	<ul style="list-style-type: none"> • Docenti 	<p>Comunicazione dei docenti della classe al Dirigente scolastico della situazione di grave pregiudizio evidenziato in un minore.</p>
ANALISI DELLA SITUAZIONE RILEVATA	<ul style="list-style-type: none"> • Personale educativo • Dirigente scolastico • Docenti 	<p>- Discussione della situazione presentata tra Dirigente scolastico e i docenti della classe al fine di individuare le modalità operative da</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Personale educativo • Dirigente scolastico • Servizio Sociale Tutela Minori • Neuropsichiatria ASL • Dirigente scolastico 	<p>attuare.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valutazione della necessità di un intervento consulenziale del Servizio Sociale Tutela Minori e/o del Servizio di Neuropsichiatria della ASL. Tale intervento deve essere richiesto dal Dirigente scolastico
<p>SEGNALAZIONE</p>	<p>Trasmissione di segnalazione scritta da parte del Dirigente scolastico alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario con allegate le relazioni scolastiche riportanti gli indicatori di pregiudizio osservati.</p>
<p>PRESA IN CARICO</p>	<p>Segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni</p>
<p>RAPPORTO SCUOLA - SERVIZIO TUTELA MINORI</p>	<p>Comunicazione alla scuola da parte del Servizio Tutela Minori e Famiglia del nome dell'operatore che ha preso in carico la situazione e successivamente dei contenuti del progetto predisposto dal Tribunale per i Minorenni</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Sociale Tutela Minori • Neuropsichiatria della ASL • Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (per il civile) e Procura presso il Tribunale Ordinario (per il penale) • Servizio Sociale Tutela Minori • Tribunale per i Minorenni • Servizio Sociale Tutela Minori • Scuola 	

Allegato
Appendice normativa

Diritti dei minori e tutela dell'infanzia convenzioni internazionali, normativa nazionale, regionale:

- Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176/1991

- Nell'Unione Europea (tratto da Commissione Europea: "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma UE per i diritti dei minori, Bruxelles, 15.2.2011)

La promozione e la tutela dei diritti dei minori è un obiettivo dell'Unione Europea messo in primo piano dal Trattato di Lisbona. L'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea prevede esplicitamente che l'Unione debba promuovere la tutela dei diritti dei minori, che sono peraltro sanciti anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, GU C 83 del 30.3.2010, pagg. 389-403). L'articolo 24 della Carta riconosce i minori in quanto titolari di diritti indipendenti e autonomi e prevede che negli atti compiuti da autorità pubbliche e istituzioni private l'interesse superiore del minore debba essere considerato preminente. La promozione dei diritti dei minori discende anche da una serie di impegni internazionali. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno ratificato la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (consultabile su http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_15_wp?previousPage=mg_2_5_2&contentId=LEG50424).

CONVEGNO PROTECTION NETWORK

Le norme ed i principi ivi contenuti devono continuare a guidare le politiche e le azioni dell'Unione che possono incidere sui diritti dei minori.

Nel 2006, con la comunicazione "Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori", la Commissione ha posto le basi per promuovere e tutelare tali diritti nelle politiche interne ed esterne dell'Unione. La promozione dei diritti dei minori discende anche da una serie di impegni internazionali.

La strategia "Europa 2020" elabora per il XXI secolo la visione di un'Europa capace di offrire ai bambini di oggi un'istruzione migliore e un migliore accesso ai servizi e alle risorse di cui avranno bisogno per crescere e fare entrare l'Europa nel XXII secolo. Con la presente comunicazione la Commissione caldeggia un "Programma UE per i diritti dei minori" per ribadire il vigoroso impegno di tutte le istituzioni europee e degli Stati membri a promuovere, tutelare e rispettare i diritti dei minori in tutte le politiche pertinenti dell'Unione e a tradurre tale impegno in atti concreti. In futuro, le politiche UE che hanno ripercussioni dirette o indirette sui minori dovranno essere elaborate, attuate e monitorate nel rispetto del principio dell'interesse superiore del minore sancito dalla Carta UE e dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

Azioni della Commissione Europea

Nel contesto delle sue politiche di giustizia civile e penale e conformemente alla sua strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Commissione contribuirà a rendere i sistemi giuridici dell'UE più a misura di minore, segnatamente:

1. adottando nel 2011 una proposta di direttiva sui diritti delle vittime che innalzi il livello di protezione delle vittime vulnerabili, tra cui i minori;
2. presentando nel 2012 una proposta di direttiva in materia di garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili, tra cui i minori;
3. rivedendo entro il 2013 la normativa UE che agevola il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, in modo da garantire che siano riconosciute ed eseguite quanto prima nell'interesse dei figli, eventualmente stabilendo norme minime comuni;
4. favorendo l'uso delle direttive del Consiglio d'Europa sulla giustizia adattata ai bambini 22 del 17 novembre 2010, e integrandole nei futuri strumenti giuridici del settore della giustizia civile e penale;
5. sostenendo e incoraggiando attività di formazione per giudici e altri professionisti a livello europeo sui modi per favorire una partecipazione ottimale dei minori al sistema giudiziario. La Commissione contribuirà a promuovere la responsabilizzazione e la tutela dei minori nelle situazioni di vulnerabilità, segnatamente:
6. promuovendo lo scambio di buone pratiche e una migliore formazione rivolta a tutori, autorità pubbliche e a quanti operano a stretto contatto con i minori non accompagnati (2011-2014);
7. prestando particolare attenzione ai minori nell'ambito del quadro europeo per le strategie nazionali di integrazione dei Rom, che sarà adottato nella primavera 2011, e promuovendo soprattutto un uso più efficiente dei Fondi strutturali per favorire l'integrazione dei Rom;
8. incoraggiando e sostenendo fermamente tutti gli Stati membri affinché provvedano ad attivare quanto prima la linea di assistenza telefonica diretta 116 000 per minori scomparsi e i meccanismi di allarme per i minori (2011-2012);
9. aiutando gli Stati membri e le altre parti interessate a potenziare la prevenzione, a rendere i minori più responsabili e partecipi per poter beneficiare al massimo delle tecnologie online, e a contrastare il cyberbullismo, l'esposizione a contenuti dannosi e altri rischi connessi alla navigazione in rete, specie tramite il programma "Safer Internet" e la cooperazione con l'industria incentrata sulle iniziative di autoregolamentazione (2009-2014).
10. L'Unione continuerà ad attuare gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino del 2007 improntati alla lotta contro tutte le forme di violenza sui minori e procederà a valutarne l'attuazione. L'Unione attuerà gli orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati basandosi sulla strategia di attuazione rivista del 2010.

Coinvolgere e sensibilizzare i minori

Nelle due indagini Eurobarometro del 2008 e 2009 il 76% dei minori intervistati dichiara di non sapere di avere precisi diritti e il 79% di non sapere a chi rivolgersi in caso di necessità. Alla domanda su quali azioni dovrebbe avviare l'Unione europea per promuovere e tutelare i diritti dei minori, l'88% ha risposto che l'UE dovrebbe informare di più i bambini e gli adolescenti dei loro diritti, e rendere tale informazione accessibile.

Riconoscere integralmente i diritti dei minori significa dare loro la possibilità di esprimersi e partecipare alle decisioni che li riguardano. L'articolo 24, paragrafo 1, della Carta esige dall'Unione che prenda in considerazione l'opinione dei minori sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

Le iniziative finora assunte dalla Commissione per consultare e ascoltare i minori sono un punto di partenza verso una loro maggiore partecipazione allo sviluppo e alla realizzazione pratica delle azioni e delle politiche che li riguardano, ad esempio in materia di istruzione, salute e ambiente. Per questo la Commissione intende avvalersi dell'esperienza del Forum europeo per i diritti dei minori e portare avanti la collaborazione non solo con quest'ultimo, ma anche con i pubblici tutori dei minori e altre parti interessate.

Perché i minori ricevano informazioni migliori e più efficaci sui loro diritti e sulle pertinenti politiche dell'Unione occorrerà consolidare e modernizzare i dispositivi di comunicazione esistenti. Attualmente il portale EUROPA dell'Unione europea cura due rubriche di interesse per i più giovani, Link diretti per i bambini e L'angolo degli insegnanti, da cui si accede al materiale proveniente da tutte le istituzioni europee di interesse per i minori. Molto del materiale accessibile da queste pagine si trova anche sui siti delle singole direzioni generali della Commissione o sui siti delle altre istituzioni europee. È indubbio tuttavia che attualmente non esista un'informazione esaustiva, consolidata e facilmente accessibile sui diritti dei minori e sulle politiche dell'Unione che li riguardano.

In Italia i vincoli di legge che rendono obbligatoria la segnalazione delle situazioni in cui i minori sono vittime di reato:

- Art. 331 c.p.p.: i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La mancata segnalazione costituisce una omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

- Legge n. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale": tutti gli operatori socio-sanitari nell'esercizio delle proprie funzioni devono vigilare e assumere iniziative a tutela del minore attivando all'occorrenza l'Autorità Giudiziaria.

- Legge n. 184/1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e successiva legge n. 149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile": tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono tenuti a segnalare all'autorità giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori.

- Legge n. 216/1991 "Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose": per le situazioni di grave rischio l'istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione delle medesime.

Regione Lazio - Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute - Settore Interventi di Medicina Sociale, ha approvato con Delib.G.R. 13 luglio 1999, n. 3846 "Linee-Guida per gli operatori delle aziende Ospedaliere, dei presidi Ospedalieri, delle strutture universitarie e degli istituti scientifici, dei servizi territoriali sociali e sanitari per l'approccio al bambino vittima di violenza e maltrattamento, considerate anche le difficoltà di identificazione in fase iniziale" anche su sollecitazione della Procura di Roma (Nota prot. 87 del 16 luglio 1997 ai direttori sanitari degli ospedali e nota del 21 dicembre 1998 all'Assessore Regionale della Sanità, nota prot. 63/sp del 4 febbraio 1999 del Tribunale dei minori di Roma).

L'abuso sui minori nella legislazione italiana

- art. 570 C.P. Violazione degli obblighi di assistenza
- art. 571 C.P. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
- art. 572 C.P. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

- artt. dal 609-bis al 609-decies C.P. introdotti dalla L. n. 66/1996 (Legge sulla violenza sessuale)
- artt. dal 600-bis al 600-septies C.P. introdotti dalla L. n. 269/1998 (Norme contro lo sfruttamento sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù).

Allegato

Scheda tecnica sui principali fattori e indicatori di rischio in un'ottica preventiva

Definizione di abuso sessuale e maltrattamento

"L'abuso o il maltrattamento sull'infanzia è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente, nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere". Definizione Organizzazione Mondiale della Sanità (Rapporto O.M.S. 2002 "Violenza e salute")

L'Abuso sessuale

La definizione più appropriata per ampiezza e genericità, di "abuso sessuale" sui minori è: "Il coinvolgimento di bambini e adolescenti, soggetti immaturi e dipendenti, in attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente, ai quali non sono in grado di acconsentire con totale consapevolezza o che sono tali da violare tabù vigenti nella società circa i ruoli familiari".

Rientrano in questa definizione lo sfruttamento sessuale in senso generale, gli episodi di stupro, incesto e pedofilia. L'abuso sessuale comprende tutte le pratiche manifeste o mascherate a cui vengono sottoposti i bambini.

Può suddividersi in diversi tipi a seconda del rapporto esistente tra il bambino e l'abusante:

- intrafamiliare : avviene all'interno della famiglia di appartenenza dell'abusato
- extrafamiliare: avviene da parte di persone non facenti parte specificatamente della famiglia ma comunque a stretto contatto con essa.(conoscenti, conviventi, ecc in contesti di famiglie allargate)
- istituzionale: abuso attuato da persone alle quali i minori vengono affidati per ragioni di cura, custodia, educazione, gestione del tempo libero, all'interno di diverse istituzioni ed organizzazioni (insegnanti, medici, assistenti di comunità, allenatori, etc.)
- di strada: abuso attuato da parte di persone sconosciute
- sfruttamento: in quest'ambito possiamo includere:
 - cyberpedofilia, pedopornografia on line
 - turismo sessuale
 - racket, sfruttamento della prostituzione, commercio organizzato

A volte vengono attuate da parte di più soggetti forme plurime di abuso, come per esempio abuso intrafamiliare e contemporaneamente sfruttamento sessuale a fini di lucro, oppure abuso da parte di adulti della famiglia e di conoscenti, etc.

Gli abusi sessuali si suddividono in due sottogruppi:

- abusi sessuali manifesti: sfruttamento sessuale e/o pornografia
- abusi sessuali mascherati: le pratiche genitali inconsuete, l'abuso assistito

Il coinvolgimento emotivo dei minori negli abusi

Ogni forma di maltrattamento di un minore implica un coinvolgimento emotivo cui conseguono postumi sia immediati che permanenti (anche in assenza di un coinvolgimento fisico)

È necessario precisare:

- a) gli indicatori di abuso e di maltrattamento più generici sono riscontrabili anche in altre sindromi che non hanno nulla a che vedere con l'abuso
- b) per una consulenza specifica si può fare riferimento ai servizi specialistici della ASL (TSRMEE UONPI, Consultorio Familiare), del Servizio Sociale Comunale - servizio Tutela minori e Adolescenti - e/o a specialisti di riferimento.

Come si viene a conoscenza di un abuso

- Rivelazione esplicita da parte della vittima o informazione diretta dell'abuso
- Informazione indiretta o mascherata dell'abuso

La rilevazione dell'abuso e la valutazione della denuncia

- nel caso di abuso mascherato il problema principale è quello della rilevazione e quindi della capacità degli operatori di saper riconoscere e cogliere i segnali di disagio espressi più o meno consapevolmente dal minore;
- nel caso di rivelazione esplicita dell'abuso, il problema che si pone è quello della credibilità di chi denuncia.

La diagnosi di abuso

La diagnosi di abuso è complessa e può essere attuata solo attraverso l'analisi attenta del bambino a 360°, una valutazione degli aspetti psicologici, fisici e comportamentali della sua esperienza.

Pur tenendo conto che in una buona percentuale di casi può manifestarsi come asintomatico, il bambino vittima di abuso di solito manifesta certi comportamenti o sintomi che possono essere considerati come indicatori di una possibile violenza sessuale subita.

Per accertare un caso di abuso sessuale sul minore occorre operare un intervento delicato e complesso con un alto livello di coordinamento e collaborazione tra diverse competenze e professionalità, considerando contemporaneamente aspetti fisici e psicologici e aspetti individuali e relazionali, valutando insieme sia la vittima potenziale che il suo potenziale abusante.

Indicatori fisici generali di abuso sessuale

- Segni cutanei (contusioni, graffi, morsi, segni di afferramento) se l'abuso è stato compiuto con l'ausilio della violenza fisica
- Sintomatologia fisica o prurito nell'area genitale
- Difficoltà di deambulazione

- Difficoltà nel mantenimento della posizione seduta
- Biancheria intima macchiata, strappata
- Tracce di sangue o di liquido seminale sugli indumenti o sulla cute
- Gravidanza nella primissima adolescenza in assenza di partner
- noto
- Pubertà precoce.

Indicatori fisici di abuso sessuale individuabili esclusivamente attraverso un esame clinico

- Presenza di tracce di sperma nella vagina o nel retto
- Presenza di corpi estranei uretrali, vaginali e/o rettali
- Lesioni genitali e/o anorettali
- Dilatazione vaginale o uretrale ingiustificata
- Infiammazioni, emorragie senza cause organiche evidenti
- Manifestazione di malattie infettive a trasmissione sessuale (gonorrea, clamidia, condilomi acuminati, sifilide, HIV, etc.).

Indicatori comportamentali di abuso sessuale (psicologici)

Possono essere osservati dagli operatori scolastici, sociali e educativi e comunque la valutazione di abuso deve essere fatta da personale altamente specializzato.

- Passività, sottomissione, paura, sfiducia, ostilità, reattività verso gli adulti e l'autorità
- Assenza di pianto o lamentazione continua
- Improvvisi e repentini cambiamenti dell'umore e/o nel rendimento scolastico
- Conoscenze e comportamenti sessuali inadeguati per l'età
- Difficoltà a stare in relazione con i coetanei, isolamento sociale (atteggiamenti aggressivi, distruttivi, disinteresse e/o difficoltà verso le attività ludiche)
- Atteggiamenti seduttivi verso gli adulti
- Calo del rendimento scolastico
- Difficoltà di linguaggio e dell'attenzione (atteggiamento "assente", alta difficoltà di concentrazione e richiesta di costante attenzione da parte dell'adulto)
- Attaccamento indiscriminato e "adesivo" verso gli estranei, riluttanza a tornare a casa e sottomissione immediata per timore della reazione degli adulti
- Sdoppiamento di personalità

- Atteggiamento "adulizzato" e genitoriale o "tra pari" con i genitori
- Massiccia preoccupazione per l'ordine e la pulizia, o estrema dipendenza dal giudizio dei genitori
- Consistenti ritardi nello sviluppo psicomotorio, nel controllo sfinterico, nelle capacità logiche e di pensiero
- Atteggiamenti autolesivi e distruttivi (farsi spesso male incidentalmente e sembrare incapaci di evitare i pericoli)
- Comportamento disturbato nei confronti del cibo (anoressia, bulimia, tendenza a non mangiare la merenda portata da casa, a rubare il cibo dal piatto degli altri, a mangiare compulsivamente)
- Assenze regolari nei giorni delle visite mediche
- Lamenti o rifiuto di fare attività fisica perché provoca dolore e disagio.

Sintomatologia aspecifica di abusi sessuali

Una serie di comportamenti che non necessariamente denotano abuso sessuale ma che se si presentano associati ad altri indicatori, possono favorire una diagnosi di abuso sessuale. La valutazione deve sempre essere fatta da operatori specializzati nel settore.

- Disturbi del sonno (insonnia, incubi anche a sfondo sessuale; pavor nocturnus)
- Disturbi dell'alimentazione
- Disturbi del controllo degli sfinteri (enuresi, encopresi)
- Ansia
- Depressione
- Fobie
- Sintomi ipocondriaci
- Ritualità ossessivi (legati soprattutto alla pulizia personale)
- Disturbi psicosomatici del tratto gastroenterico
- PTSD - disturbo post-traumatico da stress - si presenta attraverso flashback, numbing, evitamento, hyperarousal.

Indicatori degli abusi sessuali prevalenti in adolescenza

- Fughe
- Condotte devianti
- Abusi di sostanze
- Condotte autolesionistiche, tentati suicidi
- Sessualità precoce e promiscua/inibizione, rifiuto sessuale.

Il Maltrattamento

Segni indiretti di maltrattamento

- I "segni dell'incuria": la scarsa igiene personale e la scarsa cura con cui è tenuto il bambino
- la denutrizione e il deperimento organico
- la diseducazione ed il ritardo dello sviluppo fisico e psichico.

Segni diretti di maltrattamento

Sono quelli che derivano dalla violenza fisica: "lesioni cutanee prodotte in tempi diversi, con mezzi e modalità diverse", quali:

- contusioni
- ferite
- ustioni (con sigarette, ferro da stiro, fiamma, liquidi bollenti, corrente elettrica, ecc.)
- morsicature
- graffiature
- compressioni
- irritazioni cutanee
- causticazioni
- altri segni.

La storia medica "sospetta"

È spesso difficile valutare la causa di lesioni nei bambini. È risaputo che i minori di frequente incorrono in traumi occasionali, spesso al proprio domicilio, dovuti a scarsa attenzione ai pericoli e, a volte, a inadeguato controllo da parte degli adulti.

Tuttavia indicatore di possibile maltrattamento può essere una storia medica "sospetta", come nei seguenti casi:

- ripetuti ricoveri con lesioni da traumi
- la coesistenza di lesioni ossee di tipo diverso, soprattutto riconducibili all'azione di mezzi lesivi diversi, e in fasi evolutive diverse (fratture del cranio e delle ossa lunghe, fratture multiple, fratture costali, etc.)
- l'esistenza di lesioni viscerali interne: lesioni delle prime vie digerenti causate da ingestione di caustici; rottura traumatica del fegato o della milza; ematoma subdurale
- la incongruenza tra il mezzo o il meccanismo lesivi indicati dai genitori e la reale natura ed effettiva gravità delle lesioni stesse
- coloro che hanno cura del minore non sono in grado di dare spiegazioni plausibili sulla dinamica che ha prodotto la lesione.

Segni associati di maltrattamento psicologico

- atteggiamenti di rifiuto, di indifferenza, di ostilità, che vengono manifestati dalle figure parentali nei confronti del minore, sia sul piano del contatto fisico che sul piano affettivo
- il bisogno di relazione del piccolo viene negato e questi vive la sensazione del disinteresse, del distacco emotivo, sente di essere "svalutato", disprezzato, a volte anche deriso, e ciò determina un rilevante danno alla propria autostima
- le conseguenze si manifestano nel tempo con un disturbo dello sviluppo psichico: sono alterate la formazione del carattere, l'affettività, e perfino le capacità cognitive.

Trascuratezza/incuria

Indicatori fisici

- Carenze di cure igieniche
- Abbigliamento consistentemente inappropriato alla stagione, vestiti troppo larghi o troppo stretti, inadatti a proteggere dal freddo o dal caldo
- Bambini regolarmente sporchi, che puzzano, che si lavano raramente fino al punto di avere problemi nei rapporti con i compagni
- Infiammazioni cutanee da pannolino o mancanza di igiene
- Distensione addominale o chiazze di calvizie in bambini piccoli lasciati sempre sdraiati nella stessa posizione
- Assenza o carenza di cure sanitarie
- Affezioni da pidocchi o altri parassiti (acari della scabbia, etc.) che non vengono curati
- Problemi dentali, acustici o visivi che non vengono curati
- Mancanza di vaccinazioni regolari o dei necessari controlli medici
- Scottature o malattie bronchiali e polmonari dovute a eccessiva esposizione al caldo o al freddo
- Disidratazione e/o malnutrizione
- Incidenti domestici ripetuti
- Ripetuti controlli medici e/o ricoveri ospedalieri (Hospital shopping – sindrome di Munchausen per procura).

Indicatori comportamentali (2)

- Difficoltà nel condurre una normale vita scolastica
- Bambini spesso stanchi o che si addormentano in classe perché vanno a letto molto tardi o non dormono di notte (stanchezza permanente o disattenzione)
- Disattenzione, svogliatezza, incapacità o difficoltà nel fare o terminare i compiti
- Bambini che distruggono materiale scolastico e rubano ai compagni

CONVEGNO PROTECTION NETWORK

- Bambini che mostrano di avere sempre fame, che elemosinano cibo o rubano le merendine ad altri bambini
- Assenza o carenza di accudimento
- Bambini che rimangono a casa per accudire i fratelli e fanno frequenti assenze scolastiche senza reale malattia
- Bambini molto piccoli affidati alle cure di fratelli o sorelle maggiori di poco più grandi - bambini che gironzolano a lungo nei dintorni della scuola anche dopo l'orario di chiusura
- Bambini abitualmente in ritardo o che vanno a casa prima lamentando sintomi o disturbi
- Problemi o ritardi nel linguaggio
- Uso precoce di droga o alcool
- Atti di vandalismo e di piccola delinquenza
- Ricerca di affetto e attenzione da estranei, esibizionismo
- Iperautonomia, chiusura, rifiuto di aiuto
- Passività, apatia.

La raccolta della rivelazione del minore abusato

La raccolta della rivelazione da parte del minore abusato avviene in maniera spontanea quando il minore confida l'esperienza vissuta ad un operatore per lui di riferimento. L'"ascolto tecnico" può essere effettuato esclusivamente da professionisti specializzati.

Nel caso di rivelazione spontanea:

- Il riconoscimento dell'abuso sessuale sui bambini dipende totalmente dalla disponibilità interiore delle persone a prenderne in considerazione l'esistenza;
- Il bambino vittima di abuso è spesso l'unico testimone dell'accaduto e se, superate paure e reticenze, ne parla all'adulto, questo deve essere disponibile ad "ascoltare" ciò che il minore gli dice (Sgroi 1982);
- essendo il bambino suggestionabile, gli adulti devono evitare di porgli domande che possano suggerire le risposte.

Il ruolo dell'operatore che riceve la rivelazione del minore

L'operatore (scolastico/educativo/sanitario/di polizia) che riceve la rivelazione di un abuso fisico o sessuale da parte di un minore deve porsi in un atteggiamento di ascolto attivo, favorendo la comunicazione con il minore, garantendogli la riservatezza e contemporaneamente la presa in carico del problema.

È importante instaurare con il minore un clima di ascolto, di fiducia e confidenza, incoraggiandolo a parlare senza insistenza e senza mettere in dubbio la veridicità delle sue affermazioni, né formulare domande che contengono già una risposta.

Ciò che il minore racconta non deve mai essere messo in dubbio e ci si deve limitare a ribadirgli la fiducia e la disponibilità all'ascolto e ad aiutarlo come adulti credibili e di riferimento.

Occorre mantenere il riserbo più assoluto su quanto appreso dal minore, che deve essere riferito esclusivamente alla Direzione Didattica e successivamente al Servizio Sociale per la tutela dei minori e adolescenti e all'Autorità Giudiziaria.

Il monitoraggio della situazione deve essere costante, in quanto a volte i sospetti si dissolvono senza la necessità di tradurli in una segnalazione.

✓ Nel caso di sospetto di maltrattamenti o abusi riguardanti un minore, è bene che l'operatore condivida i propri dubbi con i colleghi dell'equipe multidisciplinare che seguono il minore e con il Dirigente scolastico/Responsabile del servizio. Inizierà quindi con un'attenta osservazione dei comportamenti e dei segnali di sofferenza del minore che vanno registrati con linguaggio descrittivo, mostrando disponibilità all'ascolto del minore e alla riservatezza sulle sue eventuali rivelazioni.

✓ In caso di segni evidenti di maltrattamento e di abuso, l'operatore deve procedere alla segnalazione immediata all'Autorità Giudiziaria.

Gli operatori di polizia intervengono:

- ✓ Acquisendo sommarie informazioni
- ✓ Effettuando un interrogatorio e/o intervista
- ✓ Effettuando una audizione protetta del minore
- ✓ Acquisendo diverse tipologie di testimonianze

Raccomandazioni per gli operatori autorizzati all'ascolto del minore:

Se interrogati in maniera adeguata, i bambini piccoli hanno buona memoria e possono essere ritenuti attendibili.

Suggestionabilità e memoria variano da individuo a individuo, da età ad età, da un contesto all'altro, da evento ad evento.

È necessario documentare l'incontro con il minore (appunti, registrazione audio, audio-video).

Quasi sempre l'accertamento è irripetibile, in quanto la testimonianza di un minore in generale e in particolare in tema di abuso sessuale è per definizione suscettibile di infinite modificazioni e manipolazioni.

È importante trascrivere nella maniera più fedele possibile e al più presto le frasi riportate dal minore, indicando anche giorno, ora e luogo in cui il bambino o adolescente si è confidato. Tale registrazione deve essere conservata al fine di una eventuale testimonianza anche a distanza di anni dalla rivelazione. Occorre conservare gli eventuali materiali elaborati dal minore, quali disegni e testi scritti.

In particolare:

I bambini in età prescolare:

- Possiedono una vasta memoria implicita di matrice comportamentale, percettiva ed emotiva molto prima di cominciare a ricordare consapevolmente o di essere in grado di comunicare ciò che ricordano
- Tendono a recitare i loro ricordi - traumatici e non - prima del resoconto verbale.

Tutti i bambini piccoli sono in grado di ricordare con precisione.

CONVEGNO PROTECTION NETWORK

Alcune strategie di interrogatorio inducono i bambini in errore (domande che introducono elementi nuovi o collegati ad altre esperienze coerenti/plausibili)

Vi sono differenze dovute all'età, soprattutto in relazione al controllo delle fonti dei ricordi.

Obbligo di segnalazione o di denuncia

In casi di urgenza occorre rivolgersi direttamente agli Uffici di Polizia o alle Stazioni dei Carabinieri.

Nelle situazioni in cui il comportamento di un adulto in ambito familiare ripetuto nel tempo configura un reato procedibile d'ufficio, come un grave maltrattamento o un abuso sessuale, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio (compresi dirigenti scolastici e docenti), sono tenuti alla denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, nonché a segnalare la situazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per i necessari provvedimenti di tutela.

L'effetto della denuncia è l'avvio del procedimento penale di accertamento della responsabilità dell'autore del reato.

Qualora si venga a conoscenza di un fatto che - se vero - costituisce reato, anche de relato, cioè attraverso notizie riportate da terzi, è obbligatorio sporgere denuncia.

Non è tenuto alla denuncia chi è a conoscenza di elementi e/o segnali che possono indicare una situazione di pregiudizio ma di per sé non costituiscono reato (ad es. comportamenti erotizzati dei bambini non associati ad accenni espliciti a violenze e/o ad azioni maltrattanti, abusanti e trascuranti, etc.). In questi casi sono raccomandati ulteriori approfondimenti ricorrendo a professionisti esperti.

La trascuratezza e la negligenza vanno invece segnalati per iscritto al Servizio Tutela Minori del Comune.

N.B. In caso di trascuratezza e negligenza, i genitori devono essere informati per correttezza e trasparenza della segnalazione effettuata, nel caso invece di sospetto abuso sessuale e/o maltrattamento in ambito familiare, i genitori non devono essere informati.

L'iter della segnalazione

A seguito del ricevimento della segnalazione scritta, il Servizio Sociale prende in carico la situazione e qualora verifichi la sussistenza di un reale pregiudizio, trasmette la stessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Su successivo dispositivo dell'Autorità Giudiziaria, predisporrà e metterà in atto progetti di aiuto alla famiglia e/o di tutela del minore.

Al servizio/istituzione segnalante il Servizio Sociale comunica il nome dell'operatore che ha preso in carico la situazione, i contenuti del progetto predisposto che coinvolgono il servizio/istituzione stessa ed i provvedimenti che il Tribunale per i Minorenni via via assumerà.

Tutti gli operatori pubblici e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti alla riservatezza rispetto a tali informazioni.

Nel caso in cui il minore si presenti con lividi, ecchimosi o altri segni di lesioni, al fine di garantire la tutela del minore la Scuola contatta immediatamente il Pronto Soccorso per l'eventuale refertazione e l'operatore del Servizio Sociale.

In situazioni di particolare gravità il servizio/istituzione è tenuto a contattare la Polizia Giudiziaria oppure la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, dando comunicazione scritta al Servizio Sociale Minori di tale segnalazione.

La Segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale è indispensabile per dare inizio alle indagini al fine di appurare se effettivamente sia stato commesso un reato, inoltre è utile per attivare misure di protezione del bambino.

NOTA BENE:

In caso di dubbio:

- il Servizio Sociale competente è a disposizione del servizio/Istituzione per consultazioni informali rispetto alla necessità di procedere a segnalazioni. Tali consultazioni non sostituiscono la segnalazione e non liberano i pubblici ufficiali dai propri obblighi.
- qualora il Servizio Sociale, in relazione agli accertamenti effettuati, riscontri elementi significativi, assume in carico il caso.

Cose da non fare:

- non si informa direttamente la famiglia del minore quando vi sono gravi elementi di pregiudizio (segni fisici o rivelazioni di abuso e maltrattamento). Tempi e modi di informazione saranno definiti successivamente tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità Giudiziaria
- non si informa la persona indicata dal minore quale presunto autore del maltrattamento o abuso e non gli si chiedono chiarimenti,
- non si indaga sulla veridicità dei fatti e non si pongono domande al minore o alla persona indicata dal minore né ad altri minori-compagni di scuola su tali fatti.

Qualora si ravvisi l'ipotesi di un reato soltanto la segretezza della notizia di reato potrà consentire alle autorità inquirenti la raccolta degli elementi di prova.

FATTORI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE

Come ci sono fattori che accrescono la suscettibilità dei minori e delle famiglie al maltrattamento sui minori, ci sono anche fattori che possono fornire un effetto protettivo.

Sfortunatamente sono state condotte pochissime ricerche sistematiche su questi fattori di protezione e non sono state ben comprese. La ricerca si è concentrata maggiormente sui fattori di resilienza, cioè, fattori che diminuiscono l'impatto del maltrattamento sui minori sulla vittima.

Fattori che sembrano facilitare la resilienza includono:

- attaccamento stabile del minore ai membri adulti della famiglia;
- alti livelli di attenzione da parte del padre durante l'infanzia;
- il non avvicinarsi a pari che delinquono o che abusano di sostanze;
- una relazione calorosa e di supporto con un genitore inoffensivo;
- assenza di stress derivante da abusi subiti.

Ci sono poche informazioni circa i fattori che proteggono le famiglie e i minori da nuovi casi di maltrattamento sui minori. Alcuni studi hanno dimostrato come vivere in una comunità con una forte coesione sociale abbia un effetto di protezione e possa ridurre il rischio di violenza, anche quando altri fattori di rischio sono presenti.

Sulla base dell'attuale conoscenza relativa allo sviluppo del bambino nella prima infanzia, ai fattori di rischio per il maltrattamento sui minori, e all'evidenza relativa all'efficacia di certe strategie di prevenzione, è chiaro che unità familiari stabili possono essere una potente fonte di protezione per i minori. Una buona educazione dei figli, un forte attaccamento tra genitori e minori, tecniche non corporali positive di disciplina, sono verosimilmente fattori di protezione.

Questi elementi apparentemente protettivi dovrebbero essere incoraggiati, specialmente nelle comunità con livelli di coesione sociale bassi. (tratto da "Prevenire il maltrattamento sui minori: indicazioni operative e strumenti di analisi", World Health Organisation - 2006).

(2) Gli indicatori sono tratti da: ROBERTA BRUZZONE, Abusi sessuali: tipologie, rilevamento e percorso di valutazione e di intervento; Alcune Considerazioni in merito alle tecniche per accertare l'abuso sessuale su minore; Indicatori Psicologici e medico-legali degli abusi sui minori, Materiali e dispense per il corso di formazione degli operatori della rete di sicurezza dei servizi territoriali del Comune di Albano Laziale, Progetto "Piccole impronte" novembre 2010 - ottobre 2011; FRANCESCO MONTECCHI, Abuso sui bambini: l'intervento a scuola. Linee guida ed indicazioni operative ad uso di insegnanti, dirigenti scolastici e professionisti dell'infanzia, Franco Angeli, 2006 - Materiali del CBM di Milano.

Allegato

Schema di denuncia per reati procedibili d'ufficio con richiesta di secretazione (dati sensibili soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 196/2003)

Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale per i Minorenni
Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale Ordinario
Al Commissariato Pubblica Sicurezza
Oppure
Al Comando dei Carabinieri
Località _____

Oggetto: segnalazione relativa al/alla minore

Nato/a a Il

Figlio/a di e di

Residente a in Via

La relazione deve contenere le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici relativi al minore e alla sua famiglia (anche conviventi, se conosciuti)
- Indicazione della scuola frequentata
- Indicazione del modo e dei tempi in cui si è venuti in contatto con il minore
- Descrizione chiara e obiettiva del fatto rilevato, del comportamento e dell'atteggiamento manifestato dal minore in classe/altrove
- Indicazione della situazione familiare (se conosciuta), ovvero della composizione familiare
- Indicazione della situazione abitativo-socio-lavorativa del minore e dei suoi familiari ed estremi per contattare il minore e la famiglia

- Trascrizione, se possibile parola per parola, delle dichiarazioni del minore con la data e il luogo in cui sono state rilasciate

- Documentazione eventualmente esistente (es. disegni, testi scritti del minore....)

- Indicare tutte le persone che possono confermare parte o tutte le osservazioni sopra riportate.

Data

FIRMA

Allegato

Schema di segnalazione in caso di elementi/segnali di stato di pregiudizio con richiesta di secretazione (dati sensibili soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 196/2003)

Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale per i Minorenni
Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale Ordinario di _____
Alla Responsabile del _____
del Comune di _____

Oggetto: segnalazione relativa al/alla minore

Nato/a a il

Figlio/a di e di

Residente a in Via

La relazione deve contenere le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici relativi al minore e alla sua famiglia (anche conviventi, se conosciuti)

- Indicazione della scuola frequentata

- Indicazione del modo e dei tempi in cui si è venuti in contatto con il minore

- Descrizione chiara ed obiettiva del fatto rilevato, del comportamento e dell'atteggiamento manifestato dal minore in classe

- Indicazione della situazione familiare (se conosciuta), ovvero della composizione familiare

- Indicazione situazione abitativo-socio-lavorativa del minore e dei suoi familiari ed estremi per contattare il minore e la famiglia

- Trascrizione, se possibile, parola per parola, delle dichiarazioni del minore con la data e il luogo in cui sono state rilasciate

- Documentazione eventualmente esistente (es. disegni, testi scritti del minore....)

- Indicazione di tutte le persone che possono confermare parte o tutte le osservazioni sopra riportate.

Data

FIRMA

CONVEGNO PROTECTION NETWORK

Finito di stampare nel mese di Maggio 2015



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI